

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE
E CONTROLLO**
ExD. Lgs. 231/2001

PARTE GENERALE

DOCUMENTO CON MODIFICHE APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI STEWART ITALIA S.R.L. NELLA RIUNIONE DEL 08.11.2024

SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI	
05.04.2021	AGGIORNAMENTO AL MOG RISPETTO ALLE MODIFICHE INTRODOTTE AL CODICE DEONTOLOGICO FARMINDUSTRIA
16.11.2022	AGGIORNAMENTO ALLA LISTA DEI REATI PRESUPPOSTI E DEI REATI TRIBUTARI (D.Lgs. 231/2003 ART. 25-QUINQUESDECIES).
13.11.2023	ANALISI DEL RISCHIO CORRELATO ALLA FATTISPECIE P. E P. DALL'ART. 54 DEL D.LGS. N. 19/2023 (ART 25 TER DEL D.LGS. 231/01) DI "FALSE O OMESSE DICHIARAZIONI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO PRELIMINARE" – IMPLEMENTAZIONE MODELLO.
05.11.2024	AGGIORNAMENTO AL MOG TRODOTTE DALLA LEGGE 112/2024 E DALLA LEGGE 114/2024 E CONSISTONO NELLA MODIFICA DELL'ARTICOLO 25 D.LGS. 231/2001

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

INDICE

Premessa

Introduzione – Il Decreto Legislativo n. 231/2001

- a. La normativa e i reati-presupposto
- b. La rilevanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
- c. L’Organismo di Vigilanza
- d. Le sanzioni previste per l’ente
- e. Azioni esimenti della responsabilità

Capitolo I – Il Modello Organizzativo

1.1 Obiettivi perseguiti da STEWART ITALIA con l’adozione del Modello Organizzativo

1.2 Il Modello Organizzativo

- destinatari
- predisposizione e redazione
- struttura
- aggiornamenti, modifiche ed integrazioni

1.3 Il Modello ed il Codice Etico

1.4 Il Codice deontologico di Farmindustria

Capitolo II - I Processi e le Attività sensibili di STEWART ITALIA S.r.l.

2.1 Premessa

2.2 Precisazioni su alcuni reati-presupposto

2.3 I reati-presupposto ipotizzabili nell’attività di STEWART ITALIA S.r.l. e le attività sensibili


Capitolo III – L’Organismo di vigilanza

3.1. Costituzione, nomina e composizione dell’Organismo di Vigilanza

3.2 Ineleggibilità, decadenza, rinuncia, revoca

3.3 Funzioni e poteri dell’OdV

3 3 I Flussi informativi nei confronti dell’OdV

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

3.5 Conservazione delle informazioni dell'OdV

3.6 Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza e controllo di violazioni del Modello

3.7 Gestione

Capitolo IV – Violazione del modello e sistema disciplinare

Capitolo V – Formazione del personale e diffusione del Modello Organizzativo

Capitolo V – Verifiche periodiche


Capitolo VI – Aggiornamento del Modello

PARTI SPECIALI

1. PARTE SPECIALE "A" Riguardante gli articoli 24 e 25 Dlgs 231/2001 – Reati in danno della Pubblica Amministrazione aggiornato alla legge di conversione n. 137/2023
2. PARTE SPECIALE "B" Riguardante l'articolo 25-ter D.Lgs. 231/2001 – Reati societari Descrizione dei reati
3. PARTE SPECIALE "C" Riguardante l'articolo 25-quater D. Lgs. 231/2001 - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
4. PARTE SPECIALE "D" Riguardante l'articolo 25-quinquies D.Lgs. 231/2001 – Delitti contro la personalità individuale
5. PARTE SPECIALE "E" Riguardante l'articolo 25-sexies D.Lgs. 231/2001 – Fattispecie di reato e di illecito amministrativo in materia di Abuso di Mercato
6. PARTE SPECIALE "F" Riguardante l'articolo 25-septies D.Lgs. 231/2001 – Delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
7. PARTE SPECIALE "G" Riguardante i Delitti informatici e il trattamento illecito dei dati (art. 491 bis, 615 terquiquies, 617 quater e quinquies, 635 bis – quinquies, 640 quinquies c.p.)
8. PARTE SPECIALE "H" Riguardante l'articolo 25-octies D.Lgs. 231/2001 – Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
9. PARTE SPECIALE "I" Riguardante i c.d. Reati Transazionali, contro il crimine organizzato, il traffico di migranti, l'intralcio alla giustizia

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

10. PARTE SPECIALE "L" Riguardante l'art. 25 bis lettera f) bis - falsità in strumenti o segni di riconoscimento
11. PARTE SPECIALE "M" Riguardante i delitti contro l'industria e il commercio ex art. 25 bis 1 – d.lgs. n. 231/2001
12. PARTE SPECIALE "N" Riguardante i delitti in materia di violazione del diritto di autore ex art. 25 nonies - d. lgs. n. 231/2001
13. PARTE SPECIALE "P" Riguardante i reati di induzione a non rendere o a rendere dichiarazione mendaci all'autorità giudiziaria ex art. 25 "decies" D. lgs. n. 231/2001
14. PARTE SPECIALE "Q" Relativa art 25-undecies reati ambientali
15. PARTE SPECIALE "R" Relativa art 25-duodecies reato impiego di lavoratori terzi privi di permesso di soggiorno;
16. PARTE SPECIALE "S" Relativa art 25-ter s-bis) reato di corruzione tra privati
17. PARTE SPECIALE "T" Relativa art 603 bis Codice Penale, come riformulato dalla legge 199/2016
18. PARTE SPECIALE "V" Relativa art. 25-quinquiesdecies "reati tributari";


	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

PREMESSA

STEWART ITALIA S.r.l. (C.F. e P.IVA n. 04829050964) con sede legale in (20122) Milano (MI) alla Via Larga n. 15 è un'azienda farmaceutica in forma di Società a responsabilità limitata, con attività di commercializzazione di prodotti farmaceutici.

Il presente documento ha lo scopo di descrivere il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche il "Modello 231" o "Modello Organizzativo") adottato dalla STEWART ITALIA S.r.l. (di seguito anche "Società" o "Stewart") ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231 (di seguito anche "Decreto" o "D.Lgs. n. 231/2001"). STEWART ITALIA S.r.l. è una Società che opera nella distribuzione e commercializzazione di farmaci equivalenti, integratori alimentari e dispositivi medici, ed i principali clienti sono rappresentati dai grossisti farmaceutici e dalle farmacie.

Struttura Organizzativa La struttura organizzativa della STEWART oggi è così costituita:



- Amministratore unico/Legal. Rapp.: MAURIZIO BASSANO
- Direttore generale: MAURIZIO BASSANO
- Responsabile della qualità: SERENA VISIONE
- Rappresentante della direzione per la qualità: SERENA VISIONE
- Responsabile della gestione del personale: MAURIZIO BASSANO
- Responsabile del servizio Scientifico: DR.SSA MARIANNA BARRA
- QPPV (persona qualificata per la farmacovigilanza): DR.SSA VIOLA DI MARCO

- QPPV-deputy: Dr STEFANO CECCARELLI
- Responsabile amministrativo: DR SABATINO CAVUOTO
- Affari regolatori DMIA/CO: GRUPPO FARMAIMPRESA
- Affari regolatori: Farmaco: DR STEFANO CECCARELLI
- Responsabile della logistica e organizzazione (conv./congr./corsi): DR.SSA MARIA DEL PRETE
- Responsabile Sicurezza e Privacy: MAURIZIO BASSANO
- Persona Qualificata: MEDREICH
- Responsabile Valutazione clinica: MAURIZIO BASSANO
- Responsabile Analisi dei Rischi: MAURIZIO BASSANO
- Responsabile della Vigilanza del mercato DM: MAURIZIO BASSANO

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

INTRODUZIONE – IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

a. LA NORMATIVA E I REATI-PRESUPPOSTO

Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, ha introdotto, nell’ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti collettivi (società, persone giuridiche, enti collettivi non riconosciuti, associazioni, consorzi) per alcuni reati, tassativamente elencati, ove commessi nel loro interesse o a loro vantaggio:


- da *persone fisiche* che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi (c.d. “soggetti apicali”);

- da *persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali*, se la commissione del reato sia stata resa possibile dall’omissione di vigilanza di questi ultimi.

La responsabilità dell’ente collettivo – che si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso il reato – si configura anche in relazione a reati commessi all’estero, nell’interesse o a vantaggio di un ente che abbia in Italia la sua sede principale, purché, tra l’altro, per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi.

Alla data di adozione del presente Modello 231, le tipologie di reato dalla cui commissione può derivare la responsabilità amministrativa degli enti collettivi (c.d. “reati-presupposto”) sono le seguenti:

- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili,, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione: **art. 24**
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati: **art. 24-bis**
- Delitti di criminalità organizzata: **art. 24-ter**
- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione: **art. 25**
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento: **art. 25-bis**
- Delitti contro l’industria e il commercio: **art. 25-bis.1**
- Reati societari: **art. 25-ter**
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico: **art. 25-quater**
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili: **art. 25-quater.1**
- Delitti contro la personalità individuale: **art. 25-quinquies**

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

- Abusi di mercato: **art. 25-sexies**
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro: **art. 25-septies;**
- Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio: **art. 25-octies**
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore: **art. 25-novies**
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria: **art. 25-decies**
- Reati ambientali: **art. 25-undecies**
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare: **art 25-duodecies**

La responsabilità dell'ente può essere sancita anche in relazione ai reati transnazionali di cui all'art. 10 della legge n. 146/2006 (reati associativi, intralcio alla giustizia, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina). Va aggiunto che l'ente può essere ritenuto responsabile in relazione ad alcuni illeciti amministrativi, quali quelli previsti dall'art 187-quinquies del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. n. 58/1998), sostanzialmente coincidenti con le fattispecie penali di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.


b. La rilevanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il D.Lgs. n. 231/2001 stabilisce che l'ente non risponde del reato commesso, nel suo interesse o a suo vantaggio, nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Lo stesso decreto prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente (d'ora in avanti "Organismo di vigilanza" o "OdV") con il compito di verificare il funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del predetto modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Il Modello organizzativo deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 (c.d. "attività sensibili");
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231.

c. L'Organismo di Vigilanza

Come già rilevato, il D.Lgs. n. 231/2001, individua un ulteriore requisito affinché l'ente collettivo possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati ivi elencati: l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, curandone l'aggiornamento.

Le funzioni che l'Organismo di Vigilanza deve assolvere sono sostanzialmente le seguenti:

- a) *valutare* con continuità l'adeguatezza del Modello, ossia l'idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, a mitigare i rischi di realizzazione di reati. Ciò impone un'attività di aggiornamento del Modello in funzione dell'evolversi della struttura aziendale e del disposto normativo;
- b) *vigilare* con continuità sull'effettiva ed efficace attuazione del Modello, che consiste nel verificare la corrispondenza tra i comportamenti concreti degli esponenti aziendali e le regole codificate nel Modello istituito ed implementato.


d. Le sanzioni previste per l'ente

Il sistema sanzionatorio descritto dal D.Lgs. n. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzione pecuniaria, che può arrivare fino a circa 1,5 milioni di euro;
- sanzioni interdittive, che possono avere una durata fino a due anni;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive, che possono essere comminate anche in via cautelare, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni previste dal Decreto si configurano anche per i Reati commessi all'estero purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il Reato.

e. Azioni esimenti della responsabilità

Il D.Lgs 231/2001 (artt. 6 e 7) prevede forme di esonero dalla responsabilità della Società qualora siano commessi dei Reati nell'interesse o a vantaggio della stessa a condizione che quest'ultima dimostri che:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione e di gestione (di seguito Modello) idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;
- b) abbia affidato ad un organo (di seguito Organismo di Vigilanza o OdV), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento;
- c) le persone che hanno commesso il Reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi sia stato omezzo o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza in merito all'attuazione e all'osservanza del Modello.

Il Modello di cui al punto a) deve inoltre rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi Reati (la mappatura dei rischi);
- b) prevedere specifici protocolli finalizzati ad assicurare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai Reati da prevenire (ad esempio politiche aziendali, procedure organizzative ed informatiche, Codice Etico, sistema di deleghe e procure, strutture organizzative);
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali Reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (OdV) deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

L'efficace attuazione del Modello stesso richiede, oltre ad un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, anche una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono rilevate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società. Il D.Lgs 231/2001 prevede, inoltre, che i Modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria e comunicati al Ministero di Grazia e Giustizia. Quest'ultimo, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i Reati entro trenta giorni.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

Capitolo I - Il Modello Organizzativo di STEWART ITALIA S.r.l.

1.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello Organizzativo

La Stewart – sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria reputazione commerciale, delle aspettative dei propri investitori e del lavoro dei propri dipendenti – ha ritenuto opportuno procedere all'adozione e all'attuazione del Modello Organizzativo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001.

L'adozione di tale Modello – non obbligatoria *ex lege* – contribuisce a rafforzare la Corporate Governance della società e, al contempo, rappresenta un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché tengano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e rispettosi di apposite regole, idonee a prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto stesso.

Il Modello si propone le seguenti **ulteriori finalità**:

- sviluppare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di STEWART (Organi Sociali, Agenti, Dipendenti, Consulenti e Partner) nei processi e nelle aree di attività a rischio (individuate nel Capitolo II), la consapevolezza di poter determinare, in caso di commissione di taluni illeciti penali, conseguenze sanzionatorie non solo a proprio carico, ma anche nei confronti della Società;
- censurare ogni comportamento illecito – anche attraverso la previsione di sanzioni disciplinari o contrattuali – in quanto contrario, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi eticosociali cui Stewart si attiene nell'espletamento della propria *mission* aziendale.

1.2 Il Modello Organizzativo

Destinatari

Il presente Modello ha come destinatari – vale a dire come soggetti vincolati alla sua osservanza - i dipendenti della Società (ovvero tutto il personale di Stewart Italia impiegato con contratto di lavoro dipendente, con contratto di lavoro interinale o con contratti di collaborazione, tra cui i contratti a progetto), i componenti degli Organi sociali e, in virtù di apposite clausole contrattuali, i Partner commerciali (clienti, fornitori, distributori, concessionari, appaltatori, subappaltatori, partner d'affari, etc.) ed i Consulenti esterni (lavoratori non subordinati, revisori, intermediari, agenti, etc.).

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

Predisposizione e redazione

Si descrivono qui di seguito brevemente le attività in cui si è articolato il lavoro che ha portato alla predisposizione del presente Modello.

A) IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quale area/settore di attività potessero – in astratto – essere commesse condotte delittuose, ed in tal modo è stato possibile ottenere una rappresentazione dei Processi Sensibili e dei controlli già esistenti all'interno di tali processi.

Tale fase è stata particolarmente dedicata agli elementi di conformità e controllo specifici per soddisfare i requisiti del Modello.

L'identificazione dei Processi Sensibili è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale (organigramma, procedure aziendali, procure, disposizioni organizzative) ed una serie di interviste con i soggetti ritenuti maggiormente coinvolti, per il ruolo assunto in Stewart Italia nell'ambito della struttura aziendale, mirate alla mappatura dei processi aziendali ed all'individuazione – nell'ambito di questi – delle attività a rischio.

Per tali attività si è provveduto alla rilevazione degli attuali presidi di controllo interno esistenti (in particolare: procedure formali e/o prassi adottate, verificabilità, documentabilità o tracciabilità delle operazioni e dei controlli, segregazione delle funzioni).

B) EFFETTUAZIONE DELLA ANALISI DI RISCHIO

Sulla base dei risultati ottenuti nella fase precedente, del confronto con la *best practice* di riferimento (in particolare le "Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231" di Confindustria ed il "Documento per l'individuazione di linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 nel settore farmaceutico" di Farmindustria) e delle indicazioni della giurisprudenza penale, la Stewart Italia ha individuato una serie di aree di miglioramento, a fronte delle quali sono state definite le opportune azioni da intraprendere per migliorare il sistema di controllo interno nell'ottica della *compliance* con il D.Lgs. n. 231/2001.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

C) PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

In considerazione degli esiti delle fasi sopra descritte, la Società ha provveduto alla predisposizione del presente Modello 231, la cui struttura è descritta nel successivo paragrafo.

Nella redazione del Modello si sono seguite, come detto, le **Linee Guida ex art 6 D.Lgs. 231/2001** di **Confindustria** e di **Farmindustria**.

Con nota del 05.04.2021 il presente Modello è stato aggiornato rispetto alle novità introdotte con i codici deontologici di Farmindustria del 03.07.2019 e del 17.03.2021.

Con nota del 16.11.2022 il presente Modello è stato aggiornato rispetto alle novità introdotte con codice deontologico di Farmindustria del 05.04.2022 e delle Linee Guida per la certificazione delle procedure relative all'attività di informazione Scientifica.

Struttura

Il presente Modello è così strutturato, oltre al presente Capitolo introduttivo:

- A.** Individuazione delle fattispecie di reato previste dal D.Lgs.
- B.** individuazione dei processi aziendali sensibili e, nel loro ambito, delle attività aziendali sensibili c.d. "mappatura dei rischi di reato";
- C.** indicazione dei principi di comportamento vincolanti e delle misure e procedure organizzative, gestionali e di controllo esistenti per il presidio delle attività a rischio di reato individuate dalla società;
- D.** identificazione e disciplina dell'Organismo di Vigilanza;
- E.** identificazione e disciplina delle modalità di comunicazione dei contenuti del Modello e della formazione del personale;
- F.** istituzione e disciplina del sistema sanzionatorio.

Alcuni allegati – che costituiscono parte integrante del Modello - completano il contenuto del Modello stesso e la sua funzione preventiva; tra essi, in particolare, il Codice Etico.

Aggiornamenti, modifiche ed integrazioni

Il presente Modello è un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6 del Decreto) e viene pertanto approvato ed adottato con determina dell'Amministratore Unico. Lo stesso Amministratore si impegna ad osservare le disposizioni del Modello e del Codice Etico, ed ha il potere di apportare modifiche o integrazioni al Modello, previa opportuna condivisione con l'Organismo di Vigilanza.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza potrà suggerire apposite modifiche o integrazioni per mezzo di comunicazione formale indirizzata all'Organo amministrativo, che valuterà autonomamente se intervenire come da suggerimenti ricevuti.

E' rimessa alla responsabilità di tutte le funzioni aziendali l'applicazione del Modello 231 in relazione alle attività sensibili dalle stesse in concreto poste in essere.

A tal fine è attribuito all'OdV il compito di dare impulso e di coordinare sul piano generale le attività di controllo sull'applicazione del Modello nell'ambito di tutte le funzioni aziendali, per assicurare al Modello stesso all'inizio una adeguata diffusione e successivamente una efficace attuazione.

Con nota del 05.04.2021, in conseguenza della relazione dell'OdV e delle indicazioni fornite nel corso dell'Audit, il presente Modello è stato aggiornato rispetto alle novità introdotte con i codici deontologici di Farmindustria del 03.07.2019 e del 17.03.2021.

Il modello è stato aggiornato successivamente adeguandosi alla normativa vigente, e da – ultimo – per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge n. 112/2024 e dalla Legge n. 114/2024 che hanno apportato delle modifiche sostanziali dell'articolo 25 del D.lgs. 231/2001, con ampliamento dell'inventario dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti e modifiche alla parte speciale.

1.3 Il Modello ed il Codice Etico

STEWART ITALIA intende operare secondo principi etici diretti a improntare lo svolgimento dell'attività, il perseguimento dello scopo sociale e la crescita della Società al rispetto delle leggi vigenti.

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano, pertanto, con quelle del Codice Etico di cui si è dotata la Società, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al predetto Codice Etico. Sotto tale profilo, infatti, il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato dalla Società allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che essa riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Destinatari.

Il Modello costituisce, invece, uno strumento con ambito di applicazione e finalità specifici, in quanto mira a prevenire la commissione dei reati previsti nel Decreto, i quali possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

Il Modello detta regole e prevede procedure che devono essere rispettate da parte di tutti i Destinatari al fine di escludere o limitare la c.d. “colpa organizzativa” che in ipotesi potrebbe essere contestata alla Società Stewart Italia con l’applicazione delle sanzioni già citate in precedenza nel presente documento.

Il Codice Etico della Società è stato originariamente adottato il 03.04.2018 ed è allegato al presente Modello (Allegato “A”).

Le violazioni delle disposizioni del Modello e del Codice Etico sono sanzionabili sotto il profilo disciplinare o contrattuale, a seconda della qualifica del destinatario.

1.4 Il Codice deontologico di Farindustria

Il Codice deontologico è un accordo fra le imprese farmaceutiche aderenti a Farindustria, volontariamente approvato nel rispetto delle relative norme statutarie e delle regole dettate dai Codici deontologici delle Federazioni europea e internazionale dell’industria farmaceutica (EFPIA e IFPMA) e diretto a regolamentare i rapporti tra le industrie e tra queste ed il mondo scientifico e sanitario.

Il Codice sancisce l’impegno delle industrie farmaceutiche al rispetto delle specifiche leggi vigenti e ad operare secondo trasparenti norme comportamentali che regolamentano le diverse fattispecie in cui si articola l’attività aziendale.

La regolamentazione oggetto del Codice Deontologico è diretta a tutelare il prestigio e la credibilità dell’industria farmaceutica nei confronti dello Stato, dell’opinione pubblica, della classe medica e degli operatori sanitari in generale.

Tale regolamentazione è altresì presidiata da un apposito sistema sanzionatorio.

STEWART ITALIA S.r.l. sin dal 2016 si è associata a Farindustria, manifestando la propria sensibilità rispetto all’esigenza che la conduzione dell’attività aziendale avvenga nel pieno rispetto dei principi etici contenuti nel Codice Deontologico – cui si fa espresso rinvio – affinché tutti coloro che operano in nome e per conto di STEWART seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, anche al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Vengono qui recepite, a far data dalle nota di aggiornamento, le novità introdotte al Codice Deontologico di Farindustria del 03.07.2019 e del 17.03.2021, con l’aggiunta del punto 3.1 bis, inerente agli eventi ECM.

Sono state altresì recepite alla data dell’aggiornamento, per gli aspetti di interesse, le linee guida individuate nel “Documento di riferimento per la certificazione delle procedure relative all’attività di informazione scientifica”.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

Capitolo II – I Processi e le Attività sensibili di STEWART ITALIA S.r.l.

2.1 Premessa


La responsabilità dell'ente sussiste unicamente per quei reati (consumati o tentati) espressamente previsti dagli artt. 24, 25 e ss. del Decreto.

Si sottolinea, tuttavia, che nel presente Modello sono state prese in considerazione a largo spettro, con particolare attenzione alle fattispecie di reato per le quali è stato rilevato un possibile livello di rischio rispetto alle attività svolte dalla STEWART, a seguito dell'attività di mappatura effettuata e sulla base di quanto ritenuto a rischio reato dall'organo amministrativo di concerto con l'OdV.

E' in ogni caso demandato alla società il compito di integrare il Modello con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati qualora, sulla base delle verifiche periodiche effettuate dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti preposti e in relazione a nuove attività svolte, risulti opportuno procedere in tale direzione.


L'analisi compiuta – in via generale - delle fattispecie di reato-presupposto, rispetto all'attività tipica di un'azienda farmaceutica in generale, consente di ritenere astrattamente ipotizzabili le seguenti fattispecie di reato:

- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili in relazione agli interessi finanziari dell'Unione europea (art. 322-bis c.p.)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p. introdotto da D.Lgs. 75/2020)
- Malversazione di erogazione pubblica (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)
- Traffico di influenze illecite (346 c.p.)
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e "Turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti (art. 353-bis c.p.).

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (493-quater c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.)
- False comunicazioni sociali (artt. 2621-2622 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Ostacolo alle funzioni delle Autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.)
- Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.)
- Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590 c.p.)
- Delitti informatici
- Violazioni del diritto d'autore (art. 171 l. 633/1941)
- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio e c.d. reimpiego di utilità illecite (artt. 648-bis e 648-ter c.p.)
- Reati ambientali (deposito temporaneo di rifiuti pericolosi; gestione non autorizzata di rifiuti; violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari);
- Associazione per delinquere, anche transnazionale (art. 416 c.p.)
- Induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Impiego di stranieri il cui soggiorno sia irregolare (art. 22 T.U. 286/1998)
- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.).

Il secondo comma dell'art. 39 del decreto legge 26 ottobre 2019 n.124 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" (il "Decreto Fiscale"), convertito con modifiche dalla L. n. 157/2019, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati cosiddetti tributari, introducendo nel d.lgs. 231/2001 l'art. 25- quinquiesdecies.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

In particolare si tratta dei delitti di cui al d.lgs. 74 del 10 marzo 2000: **(i)** dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; **(ii)** dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; **(iii)** emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; **(iv)** occultamento o distruzione di documenti contabili e **(v)** sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co.1 e co. 2-bis, d.lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, d.lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. 74/2000);
- omessa dichiarazione (art. 5, d.lgs. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10-quater, d.lgs. n. 74/2000).

Su tali fattispecie, che saranno analizzate nel corso della successiva parte speciale, andrà posta particolare attenzione nell'individuazione delle misure poste in essere da STEWART.

2.2 Precisazioni su alcuni reati-presupposto

Tra i delitti di criminalità organizzata (art 24-ter), è stato preso in considerazione il delitto di "associazione per delinquere", anche nella connotazione della transnazionalità (legge n. 146/2006), astrattamente ipotizzabile in relazione ai reati espressamente considerati nella mappatura (tranne quelli contravvenzionali e quelli colposi, che non possono, per definizione, costituire lo scopo di un'associazione criminosa).

L'individuazione del rischio di associazione per delinquere passa attraverso la qualificazione di tale reato quale particolare forma di realizzazione dei reati presupposto individuati dalla società. In altri termini, laddove è ipotizzabile la realizzazione monosoggettiva dei reati oggetto di mappatura, è in teoria possibile la commissione degli stessi da parte di più persone (almeno tre) stabilmente associate.

Infine, un'osservazione sulla fattispecie di "Indebita induzione a dare denaro o utilità" (art. 319-quater c.p.), che punisce il pubblico funzionario che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità e, altresì, il soggetto indotto a dare o promettere denaro o altra utilità.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

E' ipotizzabile che esponenti di STEWART possano essere indotti, in seguito ad abuso della qualità da parte di un pubblico ufficiale, a dare denaro o altre utilità per evitare un atto d'ufficio dello stesso (si pensi ai rapporti con Autorità di controllo).

Tuttavia, come è evidente, quest'ultima ipotesi è contigua alla corruzione: la condotta del soggetto privato consiste nella dazione o promessa di utilità ad un pubblico funzionario.

Nella corruzione tale condotta si fonda su un vero e proprio accordo paritario con il pubblico funzionario; nell'induzione, invece, deriva da un abuso – ancorché non integrante una vera e propria concussione – da parte del pubblico funzionario.

Il rischio di corruzione viene mappato ed affrontato nel Modello, come da Parte Speciale (Cfr. Cap. S) a cui si rimanda.

2.3 I reati-presupposto ipotizzabili nell'attività di STEWART ITALIA e le attività sensibili

L'attività di *risk assessment* ha portato alla ricostruzione di alcuni Processi sensibili (intesi quali insieme di attività funzionalmente interrelate, nell'ambito dei quali è astrattamente possibile la commissione di taluni reati) e Attività sensibili (che, funzionalmente interrelate, compongono il processo sensibile).

Si tratta di processi e attività nell'ambito dei quali – in linea teorica - possono essere realizzati illeciti al fine di procurare un vantaggio alla società, intendendosi per "vantaggio" non necessariamente un profitto economico ma qualsiasi "risultato utile".

A titolo di esempio: - nei delitti di corruzione, il vantaggio può essere rappresentato dall'indebito ottenimento di un atto amministrativo (peraltro non necessario: è sufficiente ottenere un interessamento, il c.d. "sviamento della funzione amministrativa"), o dall'omissione dello stesso da parte del pubblico funzionario; - nel delitto di truffa, il vantaggio può essere rappresentato dall'ottenimento dell'erogazione del finanziamento pubblico in seguito alla condotta di induzione in errore del pubblico funzionario; - nei delitti colposi, attinenti alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e alla tutela dell'ambiente, il vantaggio può essere rappresentato dal risparmio di costi necessari al rispetto della normativa settoriale.

L'attività di *risk assessment* che ha riguardato nello specifico la STEWART Italia – effettuata anche attraverso un'analisi dell'attività sociale, delle policy e delle procedure aziendali (in particolare della documentazione societaria ritenuta maggiormente rilevante e con l'apporto di esponenti aziendali che rivestono "funzioni chiave (apicali)" all'interno della

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

società - si è inevitabilmente concentrata sui rischi di commissione di illecito che sono apparsi più significativi rispetto alla specifica realtà.

Il risultato dell'analisi sopra descritta viene trasposto nelle Parti Speciali, alle quali si fa quindi rinvio per la specifica trattazione delle singole fattispecie di illecito, nonché nella "Mappatura delle Attività sensibili".

Nell'ambito di detta mappatura delle attività e dei processi di Stewart, sono state identificate:


- le aree/fasi di attività "sensibili" alla commissione dei reati, vale a dire le attività nel cui ambito possono ipoteticamente crearsi le occasioni per la realizzazione dei comportamenti illeciti previsti dal Decreto;
- i processi strumentali alla realizzazione dei reati di cui al Decreto, vale a dire i processi nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o gli strumenti per commettere reati.

La stesura del Modello è stata affidata ad un Consulente esterno incaricato dalla Stewart Italia, supportato costantemente per tutte le attività e l'esito finale del proprio lavoro da persone interne all'organizzazione, con ruoli apicali (Amministratore Unico e responsabili del personale) e/o competenze tali da accompagnare, come referenti interni, il percorso di costruzione del Modello.

Assieme è stato analizzato il contesto specifico della società, sono stati identificati gli ambiti aziendali maggiormente esposti alle conseguenze sanzionatorie previste dal decreto e determinato insieme alla Stewart l'entità dei rischi ritenuti maggiormente rilevanti e per il quali l'Organo Amministrativo ha deciso di porre in essere idonee misure di prevenzione ai fini 231.

In particolare il gruppo di lavoro ha:


- approfondito i contenuti e l'interpretazione della normativa 231/2001, nonché le fattispecie di reato previste dal Decreto;
- effettuato una ricognizione degli ambiti aziendali dove, in assenza di tutele, è maggiore la probabilità di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- predisposto una apposita matrice dei reati/organigramma aziendale ai fini "rischio 231".

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

- valutato l' idoneità ai fini 231 dei presidi organizzativi, procedurali e amministrativi esistenti (organi societari e organizzazione interna, procure, deleghe di responsabilità e di poteri di spesa, procedure e principi comportamentali);
- identificato i principi ed i requisiti del sistema dei controlli;
- valutato il "rischio 231", in base al reato, alla probabilità di accadimento ed al suo peso e possibile impatto.

All'esito dell'attività di analisi espletata, l'Organo Amministrativo di STEWART ITALIA S.r.l. ha valutato di implementare procedure ai fini 231 di prevenzione reati per quelle fattispecie di illeciti con probabilità di commissione ritenuta più rilevante, non ritenendo conseguentemente – in una prima fase di adozione – di dotarsi anche di misure preventive per quelle fattispecie ritenute ragionevolmente irrilevanti in relazione al tipo di attività svolta dalla Stewart.

Va comunque ribadito che la Società, sulla base del Codice Etico adottato, vieta e punisce anche l'ipotetica commissione o tentata commissione anche dei reati per i quali la STEWART ITALIA S.r.l. non si è dotata di procedure specifiche di prevenzione 231.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

Il presente Modello Organizzativo si costituisce di una Parte generale e di una Parte speciale.

La “**Parte Generale**” riporta i profili normativi del Decreto, il modello di organizzazione, gestione e controllo della società, le componenti essenziali del Modello, tra cui l’Organismo di Vigilanza e le verifiche periodiche sullo stesso.

La “**Parte Speciale**”, partendo dall’analisi dei rischi ai sensi del D.Lgs. 231/2001, delle aree/attività, considerando le funzioni aziendali, descrive i protocolli di contenimento dei rischi delle tre fattispecie di reato individuate per le quali l’Organo Amministrativo ha deciso di predisporre procedure preventive.

Essendo il presente Modello un atto di emanazione dell’Amministratore Unico quale “organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma 1, lettera a, del Decreto), la sua adozione, così come le successive modifiche ed integrazioni sono rimesse alla competenza dello stesso.

Le modifiche ed integrazioni al Modello saranno oggetto di comunicazione ai soggetti interessati secondo i flussi comunicativi previsti

Capitolo III: L’Organismo di vigilanza

Per lo svolgimento della propria attività, l’OdV si è dotato di un apposito regolamento al quale si fa riferimento per tutto quanto non descritto nei paragrafi seguenti.

3.1 Costituzione, nomina e composizione dell’Organismo di Vigilanza

In conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, la STEWART ITALIA S.r.l., in data 02.01.2018 ha costituito l’Organismo di Vigilanza, organo con struttura collegiale incaricato di vigilare sulla corretta ed efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi e per gli effetti del medesimo Decreto.

L’OdV di Stewart Italia S.r.l. è monocratico, individuato tra soggetti che garantiscano elevato grado di indipendenza, così come richiesto dalla normativa.

L’OdV dispone in autonomia di tali risorse nello svolgimento delle proprie attività, fermo restando la successiva regolare rendicontazione delle spese sostenute.

E’ stata riconosciuta, da parte di Stewart, all’OdV un compenso annuo.

Le caratteristiche ed i requisiti dell’OdV, oltre alla professionalità, sono:

- (i) l’autonomia; (ii) l’indipendenza; (iii) l’onorabilità e (iv) la continuità d’azione.

Per il rispetto di tali requisiti, la Stewart ha previsto che:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

- le attività dell’OdV non debbano essere preventivamente autorizzate da alcun organo della società;
- l’OdV ha accesso a tutte le informazioni e ai documenti, compresi quelli disponibili su supporto informatico, ritenuti rilevanti per lo svolgimento delle funzioni attribuite all’Organismo stesso, previa comunicazione all’Amministratore Unico;
- la mancata collaborazione, dolosa e reiterata, con l’OdV, tale da esporre la società a rischi rilevanti costituisce illecito disciplinare;
- le attività svolte dall’OdV in ordine all’adeguatezza del Modello non sono soggette alla valutazione degli organi della Stewart, ciò nonostante rimane in capo esclusivamente all’Amministratore Unico la responsabilità in merito alla costruzione del Modello così come redatto ed implementato, nonché della sua adeguatezza e ed efficacia nel tempo;
- L’incaricato esterno, con compiti di OdV, non può essere coinvolto nelle attività gestionali della società che saranno poi oggetto di controllo da parte dell’OdV.

L’incaricato con funzioni di OdV rimane in carica fino a revoca, da inviare con comunicazione all’interessato, il quale a sua volta potrà recedere con le medesime modalità.

3.2 Ineleggibilità, decadenza, rinuncia, revoca

Per quanto concerne le cause di ineleggibilità e/o decadenza dell’OdV, nonché l’eventuale rinuncia o revoca, oltre a quanto sopra indicato, si rimanda alla lettera d’incarico approvata dall’OdV stesso.


3.3 Funzioni e poteri dell’OdV

Per quanto concerne le funzioni e i poteri dell’OdV, si rimanda alla lettera d’incarico approvata dall’OdV stesso.

Si ribadisce nello specifico che tra i compiti dell’OdV assume particolare importanza quello di instaurare e mantenere canali di comunicazione costanti con le diverse figure apicali delle aree ritenute maggiormente a rischio.

3.4 Flussi informativi nei confronti dell’OdV

La gestione dei flussi informativi verso l’OdV, gli obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali e le prescrizioni di carattere generale in materia, sono stati fatti oggetto di informativa allegata ai contratti di lavoro, siglati dai dipendenti della Società, e con i collaboratori incaricati dell’area medico-scientifica.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

In particolare, quale impegno assumibile ad onere di carattere contrattuale, i soggetti operanti in nome e per conto di Stewart Italia S.r.l. sono stati resi edotti, e hanno assunto l'impegno, di conformare l'attività di collaborazione alle indicazioni comportamentali ed etiche indicate dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Stewart Italia S.r.l.

Gli stessi, peraltro, sono stati resi edotti – assumendo il relativo impegno – di comunicare all'OdV, ed ai fini della verifica di quest'ultimo, tutte le altre situazioni potenzialmente a rischio di commissione di reato, con assunzione di un comportamento attivo di collaborazione con l'Organismo la cui omissione può comportare – in *extrema ratio* e previa verifica dei fatti - la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456, cod. civ., ovvero la facoltà di recesso, anche senza preavviso, dal rapporto stesso, in dipendenza della gravità dei fatti accertati.

Nei casi meno gravi la Società si è riservata di attivare i poteri sanzionatori datoriali e tutti i poteri di carattere contrattuale.

A tal fine, ed a mezzo di una procedura già adottata negli anni precedenti, è stata istituita presso Stewart Italia S.r.l. la casella postale (PEO) specificatamente dedicata all'esame da parte dell'OdV, non accessibile ad alcuna altra figura aziendale, che è gestita in autonomia dall'Organismo, e che è stata divulgata a tutti gli operatori per le comunicazioni dirette con l'OdV.

Lo stesso ha poi promosso la formazione presso la Società, all'uopo riservandosi anche la visita ispettiva in merito alla conformità della documentazione tecnica e contabile trasmessa, e visionata, con forme telematiche.


3.5 Conservazione delle informazioni dell'OdV

I verbali delle riunioni, le informazioni, le notizie e la documentazione raccolta nell'esercizio delle attività dell'OdV, sono conservati secondo le modalità definite con l'Azienda.

Il trattamento di riservatezza che si applica ai dati dell'OdV è il medesimo sia per il formato cartaceo che per il formato elettronico. L'accesso a tale documentazione verrà comunque garantito su specifica richiesta delle Autorità Giudiziarie.

3.6 Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza e controllo di violazioni del Modello

Come evidenziato al punto n. 3.6. e nella successiva parte speciale, l'OdV, è attivato mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello,

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

che potranno direttamente contattare l'organismo alla casella di posta istituzionale odv@stewartitalia.it, ovvero presso i riferimenti (PEO, PEC e numeri di contatto) contenuti nell'atto di nomina.

Le segnalazioni dell'OdV, come le comunicazioni che pervengono da quest'ultimo, vengono diramate alla Società di regola a mezzo PEC, con impegno della Società a pubblicare presso il sito istituzionale tutte le informazioni di rilevanza esterna.

A) *SEGNALAZIONI DI CARATTERE GENERALE*

Gli Organi Sociali, i Dipendenti o Collaboratori ad altro titolo, sono tenuti a segnalare all'OdV qualsiasi informazione, comunicazione e documentazione, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di STEWART ai sensi del D.Lgs 231/2001.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni generali:

- i Dipendenti hanno il dovere di trasmettere segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati al proprio diretto superiore e in alternativa direttamente all'OdV;
- i Collaboratori sono tenuti ad effettuare le segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati con le modalità e nei limiti previsti contrattualmente;
- Gli Amministratori effettuano la segnalazione direttamente all'OdV, attraverso i canali ufficiali.


Per consentire la tempestiva segnalazione di circostanze rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/2001, è stato istituito un indirizzo di posta elettronica odv@stewartitalia.it accessibile, per la consultazione, al solo OdV delegato.

Le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma anonima e possono avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e del Codice Etico.

La casella di posta elettronica è gestita esclusivamente dall'OdV, il quale avrà accesso a mezzo di apposita password.

Allo stesso OdV dovranno essere trasmessi, a cura delle Direzioni aziendali coinvolte e quando le stesse ritengano tale iniziativa necessaria, le informazioni relative ai procedimenti, agli accertamenti ed alle verifiche aventi per oggetto le condotte previste dal Modello, nonché di tutti quegli eventi che siano in qualsiasi modo attinenti ai Reati contemplati dal D.Lgs 231/2001.

Le informazioni acquisite dall'OdV e dalle funzioni aziendali preposte dovranno essere trattate in modo da garantire:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

- la riservatezza e l'anonimato del segnalante;
- la tutela dei segnalanti davanti a qualsiasi forma di ritorsione, penalizzazione, discriminazione fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità ed attiverà tutti gli approfondimenti ritenuti necessari. Effettuate le dovute indagini e, coadiuvato dalla Direzione Risorse Umane, si adopererà affinché venga definito quanto previsto dal sistema sanzionatorio aziendale. L'OdV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo ai fini di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di Dipendenti, Collaboratori o Organi Sociali, poteri questi che sono demandati ai competenti soggetti ed organi aziendali (Presidente, Consiglio di Amministrazione e Assemblea).

B) *SEGNALAZIONI SPECIFICHE OBBLIGATORIE*

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, L'Amministratore Unico incarica funzioni specifiche le quali devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'OdV le informazioni concernenti:

- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati qualora tali indagini coinvolgano Stewart Italia, i suoi Dipendenti o componenti degli Organi Sociali;
- le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai Dipendenti o dagli Organi Sociali in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati nei confronti degli stessi;
- i rapporti eventualmente preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

Capitolo IV – Violazione del modello e sistema disciplinare

VIOLAZIONE DEL MODELLO

Gli artt. 6, comma 2, lett. e) e 7, comma 4, letto b) del D.Lgs. n. 231/2001 stabiliscono, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione, la necessaria predisposizione di “*un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello*”.

La definizione di un sistema disciplinare diventa pertanto un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell’esimente rispetto alla responsabilità.

L’applicazione del sistema disciplinare presuppone la semplice violazione delle norme e disposizioni contenute nel Modello, pertanto esso verrà attivato indipendentemente dallo svolgimento e dall’esito del processo penale eventualmente avviato dall’Autorità giudiziaria competente, in quanto le regole di condotta imposte dal presente Modello sono assunte da STEWART in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possono determinare.

Costituisce violazione del Modello:


- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico del Modello e delle procedure da esso richiamate nell’espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati contemplati;
- la messa in atto di azioni o comportamenti ovvero l’omissione degli stessi, che:
 - espongano la società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati contemplati dal D.Lgs 231/2001 e successive integrazioni; e/o
 - siano direttamente collegati al compimento di uno dei Reati contemplati; e/o
 - siano tali da determinare l’applicazione a carico della società di sanzioni previste dal D.Lgs 231/2001.

MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora vi fosse violazione del presente Modello commessa da uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l’OdV informa tempestivamente l’Amministratore Unico ed i soci.

A seguito degli accertamenti necessari, questi procede alla convocazione dell’assemblea dei soci al fine di adottare i provvedimenti opportuni previsti dalla legge.

MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI CON QUALIFICA DI DIRIGENTE

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

In caso di violazione accertata, da parte dei Dirigenti di Stewart, del presente Modello e/o delle procedure interne da esso previste e/o richiamate, la Società provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee normativamente previste in conformità a quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

Qualora sia tenuto un comportamento non conforme, l'OdV ne darà immediata comunicazione anche all'Amministratore Unico, provvedendo successivamente a relazionare in merito alle verifiche svolte.

MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI


Alla notizia di violazione del Modello corrisponde l'avvio della procedura di accertamento delle inosservanze dei doveri da parte del personale dipendente stabilite dal CCNL vigente, in quanto i comportamenti tenuti dai lavoratori Dipendenti in violazione delle regole comportamentali descritte nel presente Modello sono considerati illeciti disciplinari. I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei lavoratori Dipendenti - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL e del Codice Civile:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
- licenziamento disciplinare e per giusta causa.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al management aziendale.

La Direzione Risorse Umane anche per il tramite dell'Amministratore tiene informato l'Organismo di Vigilanza.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità del dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D.lgs 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

MISURE NEI CONFRONTI DEI FORNITORI INFORMATORI E/O CONSULENTI

La violazione delle norme e disposizioni di cui al presente Modello applicabili ai Consulenti commerciali e/o finanziari è sanzionata secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti o secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Resta, in ogni caso inteso, il risarcimento degli eventuali danni derivanti alla Società.

Si specifica che – a mezzo di integrazione contrattuale – nei contratti di collaborazione è stata previsto l’obbligo da parte dei soggetti operanti per conto di Stewart Italia di conformazione alle previsioni del Modello, e di attivarsi concretamente nelle denunce all’OdV in merito a presunti comportamenti non conformi alle indicazioni della parte speciale.

Capitolo V – Formazione del personale e diffusione del Modello Organizzativo

La Stewart Italia ha promosso, sin dalla prima adozione del Modello, momenti di informazione/formazione anche con supporti informatici per la conoscenza del Modello, dei propri regolamenti e protocolli interni e dei loro eventuali aggiornamenti tra tutti i soci, collaboratori e dipendenti che sono, pertanto, tenuti a conoscerne il contenuto ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

Ai fini dell’attuazione del Modello, la Direzione gestisce la formazione del personale che in linea generale è articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- Personale direttivo e funzioni apicali: momenti informativi generali e momento formativo specifico; pubblicazione del Modello 231 e del Codice Etico nella bacheca informativa della società e sul sito informatico; comunicazioni e-mail di aggiornamento.
- Altro personale: momento informativo, nota informativa interna; pubblicazione del modello e del codice di comportamento nella bacheca informativa della società; affissione in bacheca; e-mail o comunicazione di aggiornamento, comunicazione durante l’assemblea degli informatori.
- Amministratori: vengono consegnati e presentati il Modello 231 ed il Codice Etico.
- Collaboratori/Consulenti: verrà data comunicazione in forma scritta o elettronica sulle modifiche del Modello Organizzativo e del Codice di Etico (resi disponibili nel sito internet aziendale), inoltre si è provveduto ad inserire nei contratti specifiche clausole che diano atto della conoscenza del D.Lgs 231/2001, richiedendo l’assunzione di un impegno ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al medesimo

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

decreto, e che disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni di cui alla clausola.

- Fornitori/Partner: verrà data comunicazione in forma scritta o elettronica sull'adozione ed aggiornamento del Modello Organizzativo e del Codice di Etico (resi disponibili nel sito internet aziendale), inoltre si procederà ad inserire nei contratti specifiche clausole con cui i fornitori/partner si impegneranno ad operare nel rigoroso rispetto della legge e a rispettare il Codice Etico nella gestione dei rapporti con la Stewart.
- Clienti/Utenti: potranno prendere visione del Modello e del Codice Etico tramite il sito internet aziendale.

Capitolo VI - Verifiche periodiche

Il presente Modello è soggetto alle seguenti verifiche periodiche:


- verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari del Modello ed il Modello stesso: tale verifica si svolge attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da parte dei destinatari del Modello con il quale si conferma che non sono state poste in essere azioni non in linea con il Modello ed in particolare che sono state rispettate le indicazioni e i contenuti del presente Modello e che sono stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma;
- verifica delle procedure esistenti: periodicamente è verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'OdV. Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione.

A seguito delle verifiche summenzionate, viene stipulato un report (la cui periodicità è condizionata dall'eventuale necessità rispetto ai flussi informativi) da sottoporre all'attenzione dell'Amministratore Unico (oltre al rapporto annuale predisposto dall'OdV) che evidenzia le possibili manchevolezze e suggerisca le eventuali azioni da intraprendere.

Capitolo VII – Aggiornamento del Modello

Il presente Modello è oggetto di aggiornamento annuale.

L'attività di aggiornamento, ha riguardato le procedure d'interesse delle singole Parti Speciali, in considerazione dei successivi interventi normativi che hanno ampliato il catalogo dei reati presupposto ex D.lgs. 231/01 mediante l'introduzione di nuove categorie di reati, l'attività di aggiornamento ha avuto come obiettivo l'adeguata

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

applicazione/creazione di protocolli di prevenzione specifici al fine di ridurre al massimo il rischio di commissione di tutte le tipologie di reato:

- in materia tributaria (art. 25 quinquiesdecies introdotto con D.L. 124/2019 come convertito dalla L. 157/2020);
- nei rapporti con le PP.AA. (art. 25 introdotto con D.lgs. 75/2020);
- in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies introdotto con D.lgs. 184/2021).

Nella contestuale attività di verifica, mediante il Risk Assesment, è stato possibile accertare come non astrattamente ipotizzabili per la Società, anche in considerazione dell'oggetto sociale, il verificarsi dei seguenti reati introdotti, recentemente, dal legislatore:

- reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies introdotto con D.lgs. 75/2020);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies introdotto con L. 22/2022);

In questi casi è stato possibile evitare la relativa analisi perché non potrà mai definirsi come concretizzazione di un rischio proprio per l'ente.

Sulla base di tale parametro, diventa superflua la predisposizione di un apposito sistema per prevenire quei reati che, comunque, non sono in grado di interferire con l'attività della Società perché implicanti condizioni soggettive e/o oggettive di operatività allo stato inesistenti, tenuto conto delle indicazioni desumibili dall'oggetto sociale dell'impresa.

Si pone in evidenza, inoltre, l'intervenuta novella, con il D.L. n. 146/2021 convertito in legge n.125/2021, al D.lgs. 81/2008 recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nello specifico il legislatore è intervenuto su:


1. l'implementazione e il rafforzamento della formazione e dell'addestramento (art. 37);
2. rafforzamento e specificazione del ruolo dei preposti e responsabilità (artt. 18-19- 26);
3. cause di sospensione temporanea dell'attività imprenditoriale.

I suddetti interventi normativi sono stati inseriti/valutati nelle parti speciali d'interesse del presente Modello.

Ulteriore aggiornamento del Modello è stato effettuato nel corso del mese di novembre 2023 – approvato con determina del 12.11.2023 – al fine di recepire le modifiche normative intercorse.

Sono state così recepite, nel modello, le modifiche ai manuali ed alle procedure in materia di privacy, e trattamento dei dati già recepite nel 2022.

Per quanto attiene all'aggiornamento normativo, volto a recepire le ultime fattispecie di reato introdotte all'interno del cd. catalogo dei reati presupposto, l'implementazione ha

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

avuto a oggetto l'analisi del rischio correlato alla fattispecie p. e p. dall'art. 54 del D.lgs. n. 19/2023 (art 25 ter del D.lgs. 231/01) di *"False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare"* costituisce l'ulteriore aggiornamento dello stesso alle ultime fattispecie normative introdotte all'interno del catalogo dei reati-presupposto, con l'entrata in vigore della L. n. 137/2023.

Nello specifico, il Modello è stato aggiornato (i) alle modifiche apportate agli artt. 452 bis e 452 quater c.p. – già presenti all'interno del catalogo dei reati presupposto – nonché (ii) all'introduzione delle fattispecie previste e punite:

- dall'art. 353 e 353 bis c.p., attualmente inserite all'art. 24 del D.lgs. 231/01;
- dall'art. 512 bis c.p., attualmente inserito all'art. 25 octies.1 del D.lgs. 231/01.

Tali interventi normativi hanno reso opportuna l'attività di implementazione del Modello, con la previsione di presidi di comportamento utili a mitigare il rischio-reato correlato alle ultime fattispecie introdotte.

Nota di aggiornamento del 05.11.2024

Con gli interventi legislativi di cui alla Legge n. 112/2024 ed alla Legge n. 114/2024 sono state recepite le modifiche sostanziali fatte all'articolo 25 del D.lgs. 231/2001, provvedendosi ad un ampliamento dell'inventario dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, ed alla ricezione delle parziali modifiche alle norme di rinvio, con abrogazione del reato d'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) e la formulazione del reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), con l'effetto di una ridefinizione in senso restrittivo.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

PARTI SPECIALI

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

PARTE SPECIALE "A"

Riguardante gli articoli 24 e 25 Dlgs 231/2001 – Reati in danno della Pubblica Amministrazione

Descrizione dei reati

Per quanto concerne la presente Parte Speciale si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, ed indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto (di seguito i Reati nei rapporti con la P.A.).

- **Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis **introdotto dall'art. 9, comma 1 del D.L. 4 luglio 2024, n. 92)****

Tale ipotesi di reato si configura il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto.

- **Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p. **introdotto da D.Lgs. 75/2020)****

Tale ipotesi di reato si configura nell'ipotesi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni giovandosi dell'errore altrui ricevono o ritengono somme di denaro.

- **Malversazione di erogazione pubblica (art. 316-bis cod. pen.) **(Modificato da D.L. n.13 del 25 febbraio 2022)****

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

L'intervento normativo D.L. 13/2022, pur mantenendo invariata la struttura del reato, ha esteso la portata precettiva della norma altresì ai finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, evidenziandone la commissione laddove non destinati alle finalità previste.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

- Indebita percezione di Erogazioni Pubbliche (art. 316-ter cod. pen.)**(Modificato da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e D.L. n.13 del 25 febbraio 2022)**

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-bis cod. pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.

L'intervento normativo D.Lgs. 75/2020 e D.L. 25/2022, mantenendo inalterata la struttura del reato presupposto ha esteso la portata precettiva anche alle "sovvenzioni" e finanziamenti pervisti da Organismi di natura Pubblicistica.

- Concussione (art. 317 cod. pen.)


Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di un pubblico ufficiale, che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa o induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un Esponente Aziendale di una Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società o possa ravvisarsi un interesse della stessa).

- Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318-319 cod. pen.)

L'ipotesi di reato, di cui all'art. 318 cod. pen., si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

L'ipotesi di reato, di cui all'art. 319 cod. pen., si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

La condotta del pubblico ufficiale potrà quindi estrinsecarsi nel compimento sia di un atto dovuto (ad esempio: velocizzazione di una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: accettazione di denaro al fine di garantire l'aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) si corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario).

Tale fattispecie si realizza al fine di ottenere un vantaggio per una Società che non necessariamente deve essere parte del procedimento.

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.) (Introdotto da L. n. 190/2012 e modificato da L. n. 69/2015 e D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusa della sua qualità o dei suoi poteri, inducendo taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Gli elementi di differenziazione rispetto alla fattispecie della concussione ex art. 317 c.p., sono:

1. il soggetto attivo, che può essere oltre il pubblico ufficiale anche l'incaricato di pubblico servizio;
2. la modalità di perseguimento del risultato o della promessa di utilità, che consiste, appunto, nella sola induzione
3. la pena del soggetto che dà/promette denaro od altra utilità, che risulta ora prevista per la nuova fattispecie.

L'intervento normativo ha modificato il carico sanzionatorio.

- Corruzione di persona incaricato di pubblico servizio (art. 320 cod. pen.)


Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

- Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri e tale offerta o promessa non sia accettata. Truffa (art. 640 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto, con altrui danno.

La pena è aggravata nell'ipotesi in cui il reato sia commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico. Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

- *Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità', corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri (art. 322-bis cod. pen.)* **(Modificato da L. n. 190/2012, L. n. 3/2019 e D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e da D.Lgs.n.156 del 4 ottobre 2022)**

- *Traffico di influenze illecite:* (art. 346 cod. pen. **sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera e) della L. 9 agosto 2024, n. 114**).

Tale ipotesi di reato si verifica quando, al di fuori di una ipotesi di concorso nei reati di corruzione o in quelli precedenti, un soggetto nelle relazioni con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità economiche, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita.

- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.)* **(Modificato da D.L.n.13 del 25 febbraio 2022)**


Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

L'intervento legislativo D.L. 13/2022 ha esteso la portata normativa del precetto altresì alle ipotesi di sovvenzioni.

- *Frode informatica (art. 640-ter cod. pen.)*

(Modificato da D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021 e da D.Lgs.n.150 del 10 ottobre 2022)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente. Aree a rischio I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

Amministrazione (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la P.A. di Stati esteri) o lo svolgimento di attività che potrebbero implicare l'esercizio di un pubblico servizio. In generale, vengono definite aree a rischio: tutte quelle aree aziendali che, per lo svolgimento della propria attività, intrattengono rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.

Si citano, a titolo di esempio, non esaustivo:

- attività promozionali presso i clienti
- acquisizione di commesse dalla P.A.
- gestione commerciale delle commesse
- definizione tecnica delle offerte
- gestione tecnica delle commesse
- gestione delle attività su rete informatica della P.A.
- contabilità e bilancio
- gestione delle attività doganali
- recupero crediti
- gestione degli affari legali e societari
- reperimento e gestione di erogazioni pubbliche
- sviluppo risorse e organizzazione
- gestione delle relazioni sindacali
- servizio di prevenzione e protezione ambientale
- formazione/informazione tecnica-scientifica
- rapporti con Istituti di Credito


L'intervento normativo ha esteso la portata aggravante del reato laddove questa produca un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p. Introdotto da D.Lgs.n. 75 del 14 luglio 2020);

E' introdotto nei reati presupposti della L. 231/2001 (art. 24) altresì la frode nelle pubbliche forniture, già punita dall'art. 356 c.p., che si realizza nell'ambito dei contratti di fornitura e nell'adempimento degli obblighi contrattuali.

La legge di conversione n. 137/2023, con l'art. 6-ter comma 2, lett. a), ha modificato l'art. 24 del d.lgs. 231/2001 recante: *"Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture"*, aggiungendo tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa i delitti di **turbata libertà degli incanti** (art. 353 c.p.) e di **turbata libertà del procedimento di scelta del contraente** (art. 353-bis c.p.).

La prima norma punisce (delitto di turbata libertà degli incanti) chi con violenza, minaccia, doni o con promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba una

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

gara pubblica o ne allontana gli offerenti. La seconda norma (delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) punisce di chi, con le medesime modalità, turba il procedimento amministrativo di scelta del contraente.

Trovano pertanto implementazione, nel presente capo, i seguenti reati presupposto ai quali si estende la disciplina speciale del modello che segue:


- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p. introdotto L. 137/2023 art. 6-ter);
La normativa sopravvenuta, come richiamata, ha introdotto nell'ambito dei reati presupposti l'art. 353 c.p. che punisce chiunque, con violenza o minaccia, con doni, promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.

- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p. introdotto L. 137/2023 art. 6-ter);
Si correla alla precedente previsione, il reato previsto ai sensi dell'art. 353-bis c.p. che disciplina una fattispecie simile applicata, però, al turbamento del procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione. Entrambe le norme sono poste a tutela della trasparenza del procedimento amministrativo e del principio di libera concorrenza nel particolare settore dei pubblici appalti.

Le condotte incriminate, pertanto, sono quelle volte a impedire che la partecipazione ad una "gara", o la semplice aspirazione a parteciparvi, avvenga nel pieno rispetto delle regole che disciplinano il mercato della libera concorrenza, al fine di favorire non solo gli interessi della Pubblica Amministrazione a stipulare un contratto realmente vantaggioso, ma anche gli interessi di privati che vantino un legittimo interesse a competere secondo correttezza, garantendo, in tal modo, il rispetto della procedura, la libertà di partecipazione alla gara e il competitivo svolgimento dell'intero iter selettivo.

All'uopo, la Società Stewart, in linea con i propri processi già in atto, ha posto in essere misure correttive per prevenire la commissione del reato in questione quali, ad esempio: (i) la redazione di procedure e l'adozione di specifici presidi di controllo nelle aree delle gare d'appalto, con particolare riferimento al *market access* ed al rischio della possibilità di esercitare pressioni (indebite) sulla formazione del bando di gara; (ii) processi di tracciatura degli incontri con esponenti della P.A.

Misure di prevenzione ulteriori, sono rappresentate dal controllo sulla formazione dei prezzi contenuti nelle offerte economiche, dal divieto di operazioni in contanti, con

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

esclusione di fondi di riserva dai quali attingere per remunerare la controparte collusa, la predisposizione di presidi in merito al controllo dei dati anche da parte dell'OdV.


AREE DI SUPPORTO: quelle aree di attività aziendale che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che, pur non intrattenendo rapporti con la Pubblica Amministrazione, possono supportare la commissione di reati.

Si citano, a titolo di esempio non esaustivo:

- acquisti - gestione delle attività di tesoreria
- gestione amministrativa dei contratti attivi
- gestione amministrativa dei contratti passivi
- budgetting e reporting - selezione e gestione delle risorse
- gestione delle attività di segreteria
- gestione della comunicazione aziendale e delle attività promozionali
- gestione dei sistemi informatici.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio, quali sono state individuate in sede di identificazione dei processi sensibili, sono state circoscritte nelle seguenti:

- 1) la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta, indette da enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, di partnership, di attività (complessi aziendali, partecipazioni, eccetera) o altre operazioni similari. Rientrano nell'area a rischio, in caso di aggiudicazione, anche: **i.** l'espletamento della commessa; **ii.** i rapporti con eventuali subappaltatori e **iii.)** le attività di collaudo/assistenza post-vendita
- 2) la negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti con la P.A. a seguito di procedure ad evidenza pubblica e/o non a evidenza pubblica (redazione offerte, contratti di Assistenza Tecnica, dimostrazioni prodotti e/o interventi specialistici, comunicazioni e/o approntamento di documentazione/dichiarazioni anche tecniche, evasione e gestione ordini, fatturazione, gestione/esigibilità del credito);
- 3) le partecipazioni a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari, nonché il concreto impiego dei fondi ottenuti (comunicazione di dati o predisposizione di documenti per la richiesta di erogazioni, contributi o finanziamenti per attività di formazione interna, gestione di eventuali fondi pubblici per attività di formazione interna);
- 4) i rapporti con la P.A. per la gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni o per la richiesta di autorizzazioni, permessi o altri provvedimenti amministrativi strumentali all'attività della società (import, gestione risorse umane);
- 5) il conferimento di incarichi di agenzia e di incarichi similari finalizzati alla conclusione di affari;
- 6) il conferimento di incarichi di consulenza in materia medica, scientifica o tecnica;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

- 7) la gestione delle Risorse umane e assunzione del personale (selezione delle risorse umane e gestione dei rapporti con la P.A. per gli adempimenti, verifiche, ispezioni etc.);
- 8) l'espletamento di procedure per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi e licenze da parte della Pubblica Amministrazione: ad esempio licenze edilizie, autorizzazioni per la costruzione di immobili;
- 9) l'intrattenimento di rapporti con esponenti della P.A. che abbiano competenze in processi legislativi, regolamentari o amministrativi riguardanti STEWART ITALIA quando tali rapporti (incluso l'invio di dati o informazioni) possano comportare l'ottenimento di vantaggi rilevanti per STEWART ITALIA; Non si considerano però a rischio le attività di mera informativa, la partecipazione a eventi o momenti istituzionali e gli scambi di opinioni relativamente a particolari politiche o normative;
- 10) la gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali, relativi ai rapporti di qualsivoglia tipo intrattenuti con soggetti pubblici.

Costituiscono situazioni degne di particolare attenzione, nell'ambito delle suddette aree di rischio:

- a) la partecipazione alle procedure di gara o di negoziazione diretta, di cui al precedente punto 1)
- b) la partecipazione alle procedure di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), in associazione con un partner (ad esempio joint venture, anche in forma di associazione temporanea di imprese, consorzi, eccetera)
- c) l'assegnazione, ai fini della partecipazione alle procedure di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), di uno specifico incarico di consulenza o di rappresentanza ad un soggetto terzo.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte da STEWART ITALIA, anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica.

Di seguito si riporta un elenco delle attività sensibili emerse nel corso del processo di *risk assessment*.

Le attività sensibili sono le seguenti:

1. la gestione del macroprocesso ciclo attivo, la cui controparte è costituita da soggetti privati, con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - presentazioni commerciali a clienti privati tramite la rete vendita STEWART ITALIA o tramite agenti, rappresentanti e procacciatori d'affari;
 - visite informative ai medici ed operatori sanitari;
 - organizzazioni di meeting e convegni finalizzati alla presentazione e promozione commerciale dei prodotti aziendali;
 - stipula dei contratti di vendita;
 - accettazione ordini;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

- definizione delle condizioni contrattuali (es. listino prezzi, sconti commerciali, ecc.);
 - gestione dei premi a clienti, agenti e distributori;
 - gestione dei reclami e dei resi.
2. la gestione del macroprocesso *finance*, la cui controparte è costituita da soggetti privati, con particolare riferimento alle seguenti attività:
- richiesta ed erogazione di finanziamenti;
 - gestione incassi da clienti (compresi abbuoni, ribassi, sconti, ecc.);
 - pagamenti a fornitori.
3. la gestione del macroprocesso ciclo passivo, la cui controparte è costituita da soggetti privati, con particolare riferimento alle seguenti attività:
- scelta del fornitore;
 - stipula dei contratti di acquisto.
4. qualsiasi altra attività (es. fornitura di servizi, certificazione qualità, rapporti con laboratori esterni) avente come controparte un soggetto o una società privata, dal cui svolgimento può derivare un beneficio anche soltanto potenziale per STEWART ITALIA.

I suddetti processi determinano un punto di contatto con soggetti privati e presentano, anche soltanto in via potenziale, il rischio di corruzione tra privati.


Ai suddetti processi che potremmo definire *diretti*, in quanto determinano un punto di contatto con soggetti privati, si aggiungono tra le aree sensibili anche i cosiddetti processi *di supporto*, ossia quelle attività su cui la società potrebbe, in linea teorica, fare leva per compiere il reato di corruzione tra privati.

Si citano, a titolo di esempio:

- la gestione degli omaggi a clienti, distributori, agenti, ecc.;
- le vendite a titolo gratuito;
- le spese di rappresentanza sostenuti nei confronti di clienti e fornitori;
- le sponsorizzazioni di iniziative ed eventi organizzati da clienti, fornitori, finanziatori, ecc.;
- le donazioni;
- la gestione delle attività di tesoreria;
- la selezione e gestione delle risorse umane;
- gli acquisti di beni e servizi connessi a rapporti commerciali con i clienti;
- l'organizzazione di attività formative, di viaggi studio e di altre attività che coinvolgono clienti privati.

IL CODICE DI FARMAINDUSTRIA

Prima di procedere con l'analisi dei principi di comportamento generali e specifici occorre evidenziare che, anche sul tema, la Società STEWART ITALIA ha aderito al codice di comportamento di FARMAINDUSTRIA e alle prescrizioni sul tema, cui si rinvia, che

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

costituiscono le linee guida per prevenire la commissione dei reati trattati nella sezione nell'ambito dell'attività di divulgazione scientifica, nei propri rapporti con il mondo scientifico e gli operatori sanitari.

STEWART ITALIA provvede alla formazione del proprio personale ed all'organizzazione degli eventi nel pieno rispetto dell'art. 2 e 3 del Codice Deontologico di Farmaindustria.

RAPPORTI CON SOGGETTI TIPICI DEL SETTORE FARMACEUTICO

Le aree di rischio specifico nel settore ai sensi della L. 231/2001

Particolare attenzione hanno ricevuto, nell'ambito della presente parte speciale (per le ipotesi delittuose da art. 318 ad art. 322 cod. pen, nonché dell'art. 346 cod. pen.), le specificità dei rapporti con soggetti tipici del settore farmaceutico che si concretano in occasione per la commissione dei reati trattati nella presente parte.

L'area è oggetto di regolamentazione da parte del legislatore (D.Lgs. 219/2006) e da parte dell'associazione di categoria (Codice Deontologico e Documento per la certificazione delle procedure relative alle attività di informazione scientifica) cui si rinvia, che hanno provveduto a disciplinare la materia.

Possono pertanto individuarsi come ulteriori aree di interesse, utili alla prevenzione dei rischi di commissione dei reati, i seguenti settori:

1. Attività di informazione scientifica (Aree di rischio)
2. Informatori scientifici
3. Sistema delle retribuzioni variabile per ISF
4. Sistema e controllo note spese ISF
5. Congressi, convegni e riunioni scientifiche
6. Incarico a relatori ad eventi congressuali promozionali;
7. Donazioni;
8. Omaggi, Gadget e materiale di lavoro non attinenti al medicinale;
9. Rapporti commerciali con farmacie;
10. Rapporti con soggetti operanti nella pubblica amministrazione;

1) Attività di informazione scientifica

Con riferimento alle attività svolte dagli ISF l'area di rischio risiede nei contatti degli stessi con gli operatori sanitari. Tali attività, qualora non opportunamente governate sotto il profilo organizzativo procedurale possono costituire occasione di tentativi di determinare le prescrizioni, anche con mezzi illeciti, a discapito dell'attività scientifica.

In ragione di ciò, attraverso il presente modello, si è disciplinata l'attività degli ISF compatibilmente alle prescrizioni del Codice Deontologico di Farmaindustria e delle disposizioni in materia (art. 122, comma 3 del D.Lgs. 219/2006), disponendo l'unicità del rapporto di lavoro tra ISF e la STEWART ITALIA, con impegno del personale al rispetto della normativa attualmente vigente nel settore.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

Le norme del Codice Deontologico di Farindustria, **nella versione aggiornata al 2024** (approvato il 09.10.2024) sono state recepite nel presente MOD e applicate da Stewart Italia S.r.l. secondo i seguenti principi generali indicati nell'art. 2 (informazione scientifica) e 3 (manifestazioni congressuali).

- 2.1. L'azienda è responsabile dell'informazione e delle azioni promozionali svolte sui propri prodotti e su quelli di cui detiene la concessione di vendita, anche se ciò è stato predisposto e/o svolto da terzi (consulenti, agenti, agenzie, etc).*
- 2.2 I contenuti dell'informazione devono essere sempre documentati o documentabili. Non sono ammesse le affermazioni esagerate, le asserzioni universali e iperboliche, ed i confronti non dimostrabili e privi di una evidente base oggettiva.*
- 2.3 E' vietato l'utilizzo di fax, e-mails, sistemi automatici di chiamata ed altri mezzi elettronici di comunicazione ai fini della diffusione del materiale promozionale regolarmente approvato dall'AIFA, ad eccezione del caso in cui sia stato preventivamente acquisito il consenso documentabile del medico destinatario del materiale stesso.*
- 2.4 L'informatore scientifico del farmaco deve presentarsi all'operatore sanitario qualificandosi nella sua funzione.*
- 2.5 L'informatore scientifico del farmaco non deve esercitare professioni sanitarie o parasanitarie, o comunque aventi attinenza con l'utilizzazione del farmaco, anche se non remunerate, né alcun'altra attività continuativa che comporti il rapporto di lavoro subordinato.*
- 2.6 Sarà compito dell'azienda mettere in grado l'informatore scientifico del farmaco di fornire all'operatore sanitario quelle informazioni sulle proprietà e caratteristiche del farmaco stesso che consentano una corretta applicazione terapeutica.*
- 2.7 Sarà inoltre compito dell'azienda mettere in grado l'informatore scientifico di raccogliere le informazioni inerenti i propri farmaci onde assicurare la più approfondita conoscenza dei prodotti commercializzati.*
- 2.8 Fa parte dell'attività dell'informatore scientifico del farmaco verificare ed adoperarsi per assicurare la reperibilità dei prodotti sia nelle farmacie che presso qualsiasi altro punto di distribuzione. Il materiale informativo*
- 2.9 Laddove l'attività di informazione scientifica venga effettuata avvalendosi di supporti di natura informatica, elettronica o telefonica, anche tramite terzi qualificati, dovranno essere pienamente rispettate le medesime previsioni normative individuate dalla legge vigente e dal presente Codice in materia di informazione scientifica.*
- 2.10 A prescindere dall'autorizzazione ministeriale non sono comunque ammesse affermazioni onnicomprensive quali "farmaco di elezione", "assolutamente innocuo" o "perfettamente tollerato" e simili e non si deve asserire categoricamente che un prodotto è privo di effetti collaterali o rischi di tossicità.*
- 2.11 Le citazioni scientifiche devono riflettere accuratamente il significato che intendeva attribuirgli l'Autore.*

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

2.12 I testi, le tabelle e le altre illustrazioni tratte da riviste mediche o da opere scientifiche devono essere riprodotti integralmente e fedelmente, con l'indicazione esatta della fonte. Non sono consentite citazioni che, avulse dal contesto da cui sono tratte, possono risultare parziali e/o contraddittorie rispetto agli intendimenti dell'autore.


2.13 Nel quadro dell'attività di informazione e presentazione dei medicinali svolta presso medici o farmacisti è vietato concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura. Il materiale promozionale riguardante i farmaci ed il loro uso, sponsorizzato da un'industria farmaceutica, dovrà avere valore trascurabile in linea con la vigente legislazione nazionale e regionale, essere non fungibile e comunque collegabile all'attività espletata dal medico e dal farmacista. E' comunque vietata l'offerta di incentivi di tipo economico finalizzati a compensare il tempo sottratto dagli operatori sanitari alla loro normale attività professionale e dedicato alla partecipazione a manifestazioni congressuali. Dovrà essere inoltre garantito che tutto il materiale promozionale destinato ai medici ed ai farmacisti venga acquistato direttamente dall'azienda a livello centrale.

2.14 Il materiale informativo di consultazione scientifica o di lavoro, non specificamente attinente al medicinale, può essere ceduto a titolo gratuito solo alle strutture sanitarie pubbliche, ad eccezione del materiale avente un valore percepito trascurabile, ovvero inferiore ai 25 euro. Tale materiale dovrà essere acquistato dall'azienda a livello centrale.

2.15 Per quanto concerne donazioni, comodati d'uso e atti di liberalità aventi ad oggetto strumentazioni strettamente inerenti la professione medica, queste possono essere effettuate solo a favore di Istituti Universitari, Ospedali, Case di Cura e Organizzazioni Sanitarie pubbliche operanti sul territorio (UCCP, Case della salute/MGI/PTA o similari) nel rispetto delle procedure amministrative dell'Ente e del quadro regolativo che le norma. Al di fuori dell'ambito delle sperimentazioni cliniche non sono consentite nei confronti delle sopracitate strutture donazioni o comodati d'uso aventi ad oggetto strumentazioni fungibili - con modalità d'uso diverse o alternative rispetto al fine diagnostico o terapeutico - quali smartphone, smartwatch, tablet o similari, da destinare ai medici per uso personale al di fuori delle strutture o da cedere ai pazienti. La pubblicità su giornali e riviste

2.16 Nell'ambito della pubblicità su giornali e riviste, le aziende dovranno attenersi alla regola della trasparenza assumendo quale criterio inderogabile la netta separazione tra informazione e pubblicità, garantendo sempre al lettore l'immediata riconoscibilità del messaggio promozionale in qualunque sua forma, sia essa redazionale che tabellare.

2.17 I campioni gratuiti di un medicinale per uso umano possono essere rimessi solo ai medici autorizzati a prescriberlo e devono essere consegnati esclusivamente per il tramite degli Informatori scientifici, previa richiesta scritta del medico recante data, timbro e firma dello stesso. Possono essere consegnati a ciascun medico 2 campioni a visita per ogni dosaggio o forma farmaceutica di un medicinale esclusivamente nei 18 mesi successivi alla data di prima commercializzazione del prodotto ed entro il limite massimo di 8 campioni complessivi per ogni forma o dosaggio. Potranno inoltre essere consegnati non più di 4 campioni a 10 visita entro il limite massimo di 10 campioni

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

all'anno scelti nell'ambito del listino aziendale dei medicinali in commercio da più di 18 mesi. Restano ferme le altre previsioni di cui all'art.125 del Decreto Legislativo n. 219/2006.

2) Informatori Scientifici

Quanto al rapporto di lavoro, ferma l'assenza di un vincolo di subordinazione con gli ISF, la Società STEWART ITALIA ha tuttavia impartito delle indicazioni, di natura deontologica e comportamentale, volte a indirizzare i propri collaboratori.

In tale sede si è prevista la formazione del personale ISF, con partecipazione a seminari sui seguenti argomenti di natura deontologica:

- D.Lgs. 219/2006;
- Codice Deontologico Farmaindustria;
- Linee guida aggiornate al 2023;
- D.Lgs. 231/2001;
- Documento di riferimento per la certificazione Farmaindustria delle procedure relative alle attività di informazione scientifica;
- Codice etico Aziendale;
- Normativa sulla sicurezza;
- Normative regionali sull'informazione farmaceutica;

Per effetto del recepimento delle linee guida 2022, è istituito presso la Società il Responsabile della Gestione del Personale che vigila sul possesso dei requisiti ed il rispetto dei principi di seguito elencati da parte degli ISF.

Gli informatori scientifici in collaborazione con STEWART ITALIA S.r.l. sono tenuti ad osservare i seguenti principi:

- fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data del 6 luglio 2006, gli informatori scientifici devono essere in possesso di: diploma di laurea in medicina e chirurgia; scienze biologiche; chimica con indirizzo organico o biologico; farmacia; chimica e tecnologia farmaceutiche; medicina veterinaria; diploma universitario in informazione scientifica; laurea in scienze naturali di cui alla legge n. 341 del 19 novembre 1990; lauree specialistiche o magistrali in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche e in scienze della natura; lauree triennali in biotecnologie e in scienze e tecnologie 16 farmaceutiche a condizione che siano stati superati gli esami di farmacologia, patologia, tossicologia, chimica farmaceutica e tossicologica, tecnologia e legislazione farmaceutica; lauree specialistiche e magistrali in scienze chimiche, a condizione che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica, farmacologia, tecnica e legislazione farmaceutica durante il corso di laurea o in specifici percorsi post-laurea; eventuali altre lauree che fossero riconosciute idonee con apposito decreto del Ministro della Salute;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

- l'informatore scientifico del farmaco non deve esercitare professioni sanitarie o parasanitarie, o comunque aventi attinenza con l'utilizzazione del farmaco, anche se non remunerate, né alcun'altra attività continuativa che comporti il rapporto di lavoro subordinato. Il Responsabile del Servizio Scientifico dell'azienda garantisce il rispetto delle prescrizioni inerenti allo svolgimento dell'attività degli informatori scientifici.

Le prescrizioni individuate dal Decreto Legislativo n. 219/2006 e successive modifiche ed integrazioni e dal Codice deontologico Farmindustria sono le seguenti:

- nel mese di gennaio di ogni anno ciascuna impresa farmaceutica deve comunicare, su base regionale, all'AIFA il numero di sanitari visitati dai propri ISF nell'anno precedente, oltre l'elenco degli ISF impiegati nel corso dell'anno precedente, con l'indicazione del titolo di studio e della tipologia di contratto di lavoro con l'azienda farmaceutica ed altre eventuali informazioni richieste dall'AIFA;

- gli ISF devono riferire al Servizio Scientifico dal quale essi dipendono, ed al Responsabile del Servizio di Farmacovigilanza tutte le informazioni sugli effetti indesiderati dei medicinali, allegando, ove possibile, copia delle schede di segnalazione utilizzate dal medico.

- ad ogni visita l'ISF deve consegnare al medico per ciascun medicinale presentato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto, completo delle informazioni sul prezzo e, se del caso, delle condizioni alle quali il prodotto può essere prescritto con oneri a carico del SSN. Ciò salvo il caso in cui il medico sia in possesso di una pubblicazione che riproduca i testi dei riassunti delle caratteristiche dei prodotti autorizzati dall'AIFA;

- l'ISF deve presentarsi all'operatore sanitario qualificandosi nella sua funzione;

Viene recepito all'interno del modello il principio secondo cui l'informazione scientifica effettuata dagli informatori nei confronti dei farmacisti, ad esclusione dei farmacisti ospedalieri, relativamente ai medicinali vendibili dietro presentazione di ricetta medica è limitata alle informazioni contenute nel riassunto delle caratteristiche del prodotto approvato dall'AIFA.

A tale scopo la Società STEWART individuerà una specifica procedura finalizzata a garantire che le reazioni avverse dei farmaci segnalati dai medici vengano correttamente trasmesse dagli informatori scientifici dell'azienda stessa al Responsabile della Farmacovigilanza e al Responsabile del Servizio Scientifico.

Tale procedura dovrà ugualmente garantire che agli ISF dell'azienda venga fornito un costante aggiornamento sulle proprietà, caratteristiche ed in particolare sulle reazioni avverse dei medicinali presentati ai medici.

3) Sistema di retribuzione variabile per ISF

Rientrano nella nozione di sistema di retribuzione variabile tutte le forme di retribuzione che, in aggiunta alla retribuzione annua lorda, concorrono a garantire ad ISF e capi area

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

vantaggi economici a fronte della prestazione lavorativa e della qualità dell'attività di informazione farmaceutica.

In relazione a tale sistema si vuole evidenziare in via generale ed in fase di analisi dei rischi che il sistema delle retribuzioni in favore dei collaboratori esterni, ed in particolare degli agenti e informatori scientifici, opera secondo un sistema percentuale effettuato in forza di dati oggettivi: così le provvigioni per gli agenti vengono pagate sulla base dei dati IMS, che rivela i flussi mensili per mbrick ed i dati si riferiscono a intere microaree.

Sicché ogni agente viene corrisposto sulla base dei dati di vendita risultanti per l'intera microarea evitando dunque dei vantaggi immediati allo stesso derivanti da una attività illecita.

Tale sistema delle retribuzioni inoltre impedisce che l'agente possa godere di ingenti somme a titolo di provvigione, utili alla commissione di reati di cui alla presente parte speciale, riducendo in larga scala il rischio commissione dei reati corruttivi.

STEWART ITALIA ha comunque fatto propri i seguenti principi nel riconoscimento delle retribuzioni variabili:

1. Principio della responsabilità congiunta, attribuendo a dati oggettivi il sistema delle percentuali, riducendo il potere di strutture commerciali;
2. Principio della trasparenza, con predeterminazione dei criteri per accedere alla retribuzione variabile;
3. Principio della sanzionabilità della violazione del modello, attraverso un sistema di sanzioni di natura contrattuale che possono pervenire sino alla risoluzione del rapporto di lavoro;
4. Principio del controllo;


4) Sistema di controllo note spese e/o altri fondi

Gli uffici amministrativi provvedono a verificare puntualmente le note spese presentate dagli ISF, secondo i seguenti criteri:

1. Ragionevolezza delle spese sostenute rispetto all'attività svolta;
2. Esame di congruità della documentazione a supporto della richiesta di rimborso;
3. Fissazione di tetti limiti per le spese di trasferta/alloggio;
4. Massima diligenza nella predisposizione della nota spese.

La STEWART ITALIA ha predisposto una specifica procedura per l'esame delle richieste di rimborso spese, attribuendosi il diritto di non rimborsare spese o di chiedere la restituzione delle somme eventualmente erogate, laddove emerga che l'attività svolta sia in contrasto con leggi, regolamenti o con il Codice Deontologico applicato.

Gli uffici amministrativi provvedono a comunicare all'ODV eventuali incongruenze nelle note spese.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

5) Congressi, convegni e riunioni scientifiche

STEWART ITALIA, nell'ambito della propria attività di immissione in commercio dei farmaci, può contribuire a realizzare e finanziare convegni o riunioni comunque attinenti all'impiego di medicinali. La legge identifica i convegni come la sede di aggiornamento scientifico dell'operatore qualificato del settore, ma allo stesso tempo richiede il collegamento del convegno ad uno dei prodotti dell'azienda sponsor attribuendo in questo modo al convegno lo stesso valore di pubblicità diretta (sempre scientifica) del prodotto stesso.

Nell'ambito della fattispecie in esame possono essere individuate una serie di attività c.d. "sensibili", ovvero attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione reati previsti dal decreto in considerazione della sussistenza di rapporti economici con medici che possono qualificarsi come pubblici ufficiali e/o soggetti di pubblico servizio. Nel caso specifico dei congressi si rilevano una pluralità di rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, non solo nella figura di esponenti della classe medica partecipanti all'evento, ma anche nel ruolo di esponenti delle Pubbliche amministrazioni coinvolti nella gestione organizzativo-logistica e scientifica dell'evento.

Tra le principali attività sensibili si segnalano:

- La gestione degli adempimenti con organismi pubblici;
- La sponsorizzazione di eventi di divulgazione tecnico/scientifica, organizzati con la Pubblica Amministrazione
- Contatti con i medici/relatori diretti all'eventuale coinvolgimento in iniziative congressuali.

In tema di rischi di commissione dei reati trattati dalla sezione (e di quelli eventualmente configurabili nell'ambito della sezione S) gli stessi sono individuati nella possibilità che il dipendente/rappresentante dell'impresa possa, in via teorica ed astratta, promettere al pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio, il suo coinvolgimento in iniziative congressuali/convegni/seminari/etc. a fronte del quale viene corrisposto denaro/altra utilità – a seconda del soggetto contattato al fine di:

- a) influenzare l'imparzialità e/o l'autonomia di giudizio dei medici ed indurli a percepire indebitamente, nell'ambito delle proprie attività mediche, la prescrizione dei prodotti della società rispetto ad altre specialità farmaceutiche;
- b) indurre i soggetti acquirenti delle strutture ospedaliere/ASL o i titolari di farmaci a preferire ingiustificatamente i propri prodotti farmaceutici rispetto ad altre specialità farmaceutiche;
- c) indurre i titolari di un potere di spesa che impegni l'Ente ad avvantaggiare la Società rispetto alle altre concorrenti;
- d) Indurre i titolari del potere di concedere autorizzazioni ad avvantaggiare la posizione della Società;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

e) Indurre, in genere, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio a compere, omettere e/o ritardare uno o più atti del loro ufficio ovvero a compiere uno o più atti contrari ai doveri del proprio ufficio.

Si è disposto, in sede di attuazione del Codice Deontologico, che per le sponsorizzazioni di manifestazioni congressuali ECM, le aziende:


- non possono individuare e nominare direttamente o indirettamente i docenti relatori e i moderatori;
- non devono interferire sui contenuti scientifici della stessa manifestazione congressuale;
- devono provvedere a implementare un sistema interno di efficaci procedure di verifica della congruità economica delle spese di sponsorizzazione sostenute dall'azienda a supporto di manifestazioni congressuali.
- Per quanto riguarda l'invito di medici specialisti dipendenti di enti pubblici o di strutture private convenzionate a manifestazioni congressuali ECM, prevede che l'invito:
 - dovrà essere non nominativo ed inviato dall'azienda all'ente pubblico/struttura privata convenzionata competente almeno 60 giorni prima della data di inizio della manifestazione;
 - potrà essere nominativo nei soli casi in cui l'indicazione dell'operatore sanitario sia richiesta dall'ente pubblico/struttura privata convenzionata;
 - dovrà specificare le spese di ospitalità sostenute da parte dell'azienda e allegare il programma scientifico dell'evento.

Le norme del Codice Deontologico di Farmindustria, nella versione aggiornata al 2024 sono state recepite nel presente MOD e applicate da Stewart Italia S.r.l. secondo i seguenti principi generali indicati nell'art. 3:

MANIFESTAZIONI CONGRESSUALI, VISITE AI LABORATORI AZIENDALI, CORSI DI AGGIORNAMENTO E INVESTIGATOR MEETINGS

3.1. Ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, sono da intendersi oggetto della presente trattazione quei convegni, congressi e riunioni scientifiche su tematiche comunque attinenti all'impiego dei medicinali, che rappresentano occasione di incontro tra industria ed operatori sanitari e che sono rivolte ad una pluralità di partecipanti. Fanno eccezione le interviste cosiddette di gruppo che devono essere condotte solo direttamente, ed a titolo gratuito, presso le Istituzioni sanitarie o gli studi medici ove gli operatori stessi svolgono la professione sanitaria, con esclusione di qualsiasi altra ipotesi. Nell'ambito di tali iniziative è vietata l'offerta di qualsiasi forma di ospitalità (es. coffee-break, pranzo, cena).

3.1 bis Ai sensi dell'art.113 del d. lgs.219/2006 le aziende possono fornire "il patrocinio dei congressi scientifici cui partecipano persone autorizzate a prescrivere o a fornire medicinali".

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

Nell'ambito della sponsorizzazione di manifestazioni congressuali ECM è fatto divieto alle aziende di individuare e nominare direttamente o indirettamente i docenti relatori e i moderatori, nonché di interferire sui contenuti scientifici della stessa manifestazione congressuale, in conformità con la disciplina applicabile a tali tipologie di manifestazioni. In ogni caso le aziende devono implementare un sistema di procedure interne che prevedano idonei meccanismi di verifica della congruità economica delle spese di sponsorizzazione sostenute dall'azienda a supporto di manifestazioni congressuali. L'autorizzazione della sponsorizzazione di manifestazioni congressuali è rimessa al responsabile scientifico dell'azienda. Limitatamente al caso di invito a manifestazioni congressuali ECM di medici specialisti dipendenti di enti pubblici o di strutture private convenzionate, l'invito, ancorché gestito dall'azienda sponsor, dovrà essere non nominativo ed inviato dall'azienda all'ente 11 pubblico/struttura privata convenzionata competente almeno 60 giorni prima della data di inizio della manifestazione congressuale ECM. L'invito potrà essere nominativo nei soli casi in cui l'indicazione dell'operatore sanitario sia richiesta dall'ente pubblico/struttura privata convenzionata alle cui dipendenze l'operatore sanitario presta la propria attività e per il quale l'ente prevede espressa autorizzazione. L'invito dovrà specificare le spese di ospitalità sostenute da parte dell'azienda (a mero titolo esemplificativo: quota iscrizione, viaggio, alloggio) ed allegare il programma scientifico dell'evento. In caso di mancato riscontro da parte dell'ente pubblico/struttura privata convenzionata entro i 30 giorni precedenti alla realizzazione della manifestazione congressuale ECM, l'azienda sarà tacitamente autorizzata ad invitare l'operatore sanitario dalla stessa individuato, fatte comunque salve eventuali previsioni più restrittive adottate dall'ente pubblico/struttura privata convenzionata alle cui dipendenze l'operatore sanitario presta la propria attività (a mero titolo esemplificativo: previsioni che richiedano un'autorizzazione espressa da parte dell'ente pubblico/struttura privata convenzionata).

***3.2** Con riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (legge sulla privacy), l'azienda farmaceutica che intenda invitare medici ad un convegno, congresso, corso di aggiornamento o visita al laboratorio aziendale, dovrà acquisire contestualmente all'adesione del medico a partecipare all'evento, anche il consenso espresso dello stesso all'utilizzo ed alla eventuale comunicazione al Comitato di controllo del proprio nominativo, accompagnato dall'indicazione della sua data di nascita, dell'eventuale specializzazione conseguita e dell'avvenuta ottemperanza alla vigente normativa generale e regionale sull'obbligo di comunicazione alle rispettive strutture sanitarie di appartenenza della propria partecipazione sponsorizzata alle manifestazioni congressuali. Ciò, esclusivamente ai fini di controllo deontologico e con riguardo allo specifico convegno, congresso, corso di aggiornamento o visita al laboratorio aziendale. Tale previsione è applicabile solo alle visite agli stabilimenti aziendali, agli eventi congressuali non ECM, ai corsi di aggiornamento ed agli eventi congressuali ECM limitatamente alle ipotesi di reclutamento diretto dei medici da parte delle aziende farmaceutiche. La mancata produzione della sopracitata documentazione da parte delle aziende, ove richiesta dal Comitato di controllo del Codice deontologico, determinerà automaticamente la formulazione al Giudice monocratico di specifica proposta di sanzione. I citati moduli di consenso al trattamento dei dati personali dovranno essere conservati dalle aziende per un periodo di almeno tre*


	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

anni e 12 potranno essere utilizzati dagli Organismi di controllo individuati dal Codice deontologico anche al fine di verificare l'avvenuto rispetto da parte delle aziende dei limiti quantitativi annui fissati dal punto 3.3, relativamente al numero di inviti consentiti per ciascun medico, nonché delle percentuali di effettiva presenza agli eventi di medici sotto i 40 anni, in linea con le previsioni di cui al successivo punto 3.11.

***3.3** La partecipazione alle manifestazioni congressuali da parte delle aziende deve comunque essere connessa al ruolo svolto dalle industrie nei settori della ricerca, sviluppo e informazione scientifica e dovrà essere ispirata a criteri di eticità, scientificità ed economicità. In tale ambito, le aziende farmaceutiche potranno offrire agli operatori sanitari italiani invitati alle manifestazioni congressuali in Italia e all'estero, esclusivamente viaggi aerei in classe economica e soggiorno in alberghi con un massimo di quattro stelle. In caso di trasporto ferroviario sono consentite tutte le classi di viaggio ad eccezione della classe Executive. In occasione di Convegni internazionali che prevedano voli intercontinentali superiori alle 6 ore consecutive di volo sarà possibile prevedere il viaggio in business class esclusivamente per i relatori e i moderatori inseriti nel programma ufficiale del Convegno ad esclusione di coloro che partecipano con presentazione di Poster. Le aziende inoltre non potranno invitare lo stesso operatore sanitario a manifestazioni congressuali, corsi di aggiornamento e visite ai laboratori aziendali più di due volte l'anno. Quest'ultimo limite non si applica ai relatori e moderatori e riguarda solo le visite agli stabilimenti aziendali, gli eventi congressuali non ECM, i corsi di aggiornamento e gli eventi congressuali ECM limitatamente alle ipotesi di reclutamento diretto dei medici da parte delle aziende farmaceutiche. Il medesimo limite non si applica parimenti a quegli eventi formativi su particolari patologie, in caso di comprovata e dichiarata affermazione da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di potenziali crisi sanitarie oltre il IV grado di allerta. In tale ipotesi, la deroga è applicabile esclusivamente a quelle iniziative: - destinate in via esclusiva all'aggiornamento dei medici sulla patologia; - organizzate da strutture pubbliche; - che si tengano presso le medesime strutture pubbliche; - che abbiano acquisito crediti ECM; - che non prevedano alcuna forma di ospitalità; - per le quali sia stata inviata preventiva informazione a Farminindustria.*

***3.4** Non è consentita la realizzazione all'estero di convegni, congressi e corsi di aggiornamento organizzati direttamente o indirettamente dall'azienda e a cui partecipino prevalentemente medici italiani.*

***3.5** Per quanto riguarda l'individuazione delle località congressuali relativamente alle manifestazioni organizzate direttamente dall'azienda, quest'ultima dovrà fornire al Comitato di controllo nel corso di una eventuale istruttoria, ragionevoli motivazioni di ordine scientifico, logistico ed organizzativo che hanno ispirato la scelta della località stessa. In nessun caso è consentita l'organizzazione di iniziative scientifiche aventi anche finalità di tipo turistico. **E' vietata l'organizzazione o la sponsorizzazione di eventi congressuali che si tengano o che prevedano l'ospitalità dei partecipanti in strutture che, per la tipologia dei servizi offerti, collidono con i principi del Codice deontologico** come può verificarsi, a titolo esemplificativo, per: Resort, Navi, Castelli che si trovino al di fuori del contesto cittadino, Masserie, Agriturismo,*

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

Golf Club, Musei, Stadi, Acquari, Strutture termali o che abbiano come attività prevalente servizi dedicati al Benessere o SPA.

3.6 L'invito da parte delle aziende farmaceutiche di medici a convegni e congressi, è subordinato all'esistenza di una specifica attinenza tra la tematica oggetto della manifestazione congressuale e la specializzazione dei medici partecipanti.

3.7 L'obiettivo primario della partecipazione o organizzazione di convegni e congressi di livello internazionale, nazionale e regionale deve essere indirizzato allo sviluppo della collaborazione scientifica con la classe medica.

3.7 bis Le manifestazioni realizzate in modalità ibrida ovvero in cui si prevede la partecipazione sia in presenza sia via web verranno regolate dai seguenti principi:

- 1. Partecipazione in presenza – si rimanda alle disposizioni previste per la realizzazione di manifestazioni “fisiche” in relazione ad ospitalità, sedi, durata, etc.*
- 2. Partecipazione via web – si rimanda all'art 3.18 del presente codice. Tale regola si applica sia ai relatori che ai discenti ed è valida tutti gli eventi (ECM e non).*

*3.8 Le manifestazioni organizzate direttamente o indirettamente dalle aziende farmaceutiche devono tenersi in località e sedi la cui scelta sia motivata da ragioni di carattere logistico, scientifico ed organizzativo, con esclusione di luoghi destinati alla ristorazione, ed essere caratterizzate da un programma scientifico qualificante. L'ambito territoriale di provenienza dei partecipanti dovrà essere di livello internazionale, nazionale, interregionale, regionale o locale. Sono tassativamente escluse località a carattere turistico nel periodo 1° giugno – 30 settembre per le località di mare e 1° dicembre – 31 marzo e 1° luglio – 31 agosto per le località di montagna. Le località italiane che si trovano sul mare e che costituiscono Capoluoghi di Regione o di Provincia, sedi inoltre di strutture universitarie e ospedaliere di rilievo, sono esenti dall'applicazione di tale divieto. Ciò, a condizione che i lavori congressuali e l'ospitalità dei partecipanti sia concentrata nel **contesto cittadino** del Capoluogo con esclusione, peraltro, di strutture che si trovino in prossimità di tratti di mare attrezzati e fruibili per la balneazione.*

3.9 Gli eventi regionali e le riunioni scientifiche a livello locale sono caratterizzati da un ambito territoriale di provenienza dei partecipanti di livello provinciale o della singola Regione. Gli eventi dovranno avere acquisito crediti ECM ed in tale occasione non potrà essere offerta alcuna ospitalità ad eccezione del coffee break. Per gli eventi che prevedano un numero di ore formative superiori a 6 potrà essere offerto un “light lunch” nell'intervallo tra la sessione della mattina e la sessione del pomeriggio all'interno della struttura nella quale si svolge la manifestazione congressuale. Tali eventi devono essere tenuti in sedi quali ospedali, università, fondazioni di carattere scientifico o sale congressuali tali da assicurare dignità scientifica. Gli eventi interregionali

3.10 Gli eventi interregionali sono caratterizzati da un'equilibrata rappresentanza di medici provenienti da almeno tre Regioni e non possono prevedere più di un pernottamento. Tali iniziative seguono le medesime disposizioni fissate dal presente Codice per gli eventi nazionali.

3.11 Le aziende farmaceutiche dovranno fare del proprio meglio per rendere possibile relativamente ai convegni non ECM in Italia e all'estero, organizzati da Società scientifiche o Enti e Istituzioni pubbliche e private, ed ai convegni in Italia, organizzati direttamente dalle aziende, la presenza ad

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

ogni evento di almeno il 10% di medici al di sotto dei 40 anni, scelti dalle aziende stesse. In ogni caso, le aziende dovranno garantire annualmente la partecipazione del 10% di medici sotto i 40 anni.

3.12 La partecipazione delle aziende alle manifestazioni congressuali con riguardo all'ospitalità offerta, non può eccedere il periodo di tempo compreso tra le dodici ore precedenti l'inizio del Congresso e le dodici ore successive alla conclusione del medesimo, né presentare caratteristiche tali da prevalere sulle finalità tecnico-scientifiche della manifestazione. **3.13** Eventuali oneri di ospitalità a carico delle aziende farmaceutiche potranno riguardare Medici di Medicina Generale, farmacisti del territorio e, ove applicabile, infermieri solo in relazione ad eventi ECM che si tengano in Italia.

3.14 Nell'ambito delle manifestazioni congressuali, in Italia e all'estero, è fatto divieto di organizzare o sponsorizzare iniziative di tipo sociale, culturale o turistico e cene di gala. Sono invece consentite le cene sociali organizzate dal Congresso per la collegialità dei partecipanti e comprese nella quota di iscrizione al Congresso stesso. E' inoltre esclusa l'ospitalità per accompagnatori a qualsiasi livello e sotto qualsiasi forma.

3.15 Le manifestazioni congressuali non ECM organizzate a livello nazionale dalle aziende farmaceutiche non potranno prevedere un numero di ore giornaliere di lavori effettivi inferiore a sei. La disposizione di cui al presente punto non si applica agli eventi organizzati direttamente da Società scientifiche nazionali o internazionali.

3.16 L'ospitalità offerta dalle aziende farmaceutiche in occasione di eventi congressuali deve intendersi limitata al viaggio, all'alloggio e al pagamento della quota di iscrizione al Convegno. Nel corso delle giornate congressuali l'ospitalità offerta dalle aziende farmaceutiche potrà comprendere anche i pasti e le bevande entro il tetto massimo di 70 euro per ciascun Operatore, per pasto, per eventi che si tengono in Italia. Per 16 eventi che si tengono all'estero si farà riferimento alla soglia economica fissata dal Codice deontologico del Paese sede della manifestazione, ove individuata. Diversamente, il limite resta fissato in 70 euro anche per l'estero. Dovrà comunque essere garantito il rispetto del principio di sobrietà ed il pasto dovrà essere offerto preferibilmente nella medesima struttura alberghiera dove alloggiano gli ospiti o in strutture adiacenti.

3.17 Nel corso degli eventi congressuali potranno essere distribuiti gadget di valore trascurabile ed attinenti alla professione del medico o del farmacista con esclusione di oggetti che richiamino graficamente le confezioni dei farmaci. Sui gadget potrà essere riportato il nome delle specialità medicinali e/o la denominazione del principio attivo e/o la ragione sociale dell'Azienda farmaceutica.

3.18 Le iniziative di formazione e aggiornamento medico scientifico realizzate attraverso lo strumento elettronico quali web meeting, e-meeting o FAD ed eventi analoghi, non potranno prevedere alcuna forma di ospitalità e non sono soggette ad alcun vincolo sotto il profilo della durata dei lavori. I corsi di aggiornamento

3.19 Ai corsi di aggiornamento medico-scientifico organizzati a qualsiasi livello territoriale vanno applicate le stesse norme sopra riportate per congressi, convegni e riunioni scientifiche.

3.20 E' fatto divieto di organizzare e sponsorizzare la partecipazione di operatori a corsi di aggiornamento non aventi una finalizzazione medico-scientifica quali corsi di lingua straniera, di

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

natura informatica, fiscale, o iniziative analoghe. E' consentita invece la sponsorizzazione di Iniziative di aggiornamento dirette agli operatori sanitari aventi ad oggetto materie strettamente inerenti la gestione sanitaria in diretto rapporto con i farmaci, a condizione che le stesse si tengano in Italia, siano organizzate da soggetti qualificati, si svolgano in sedi ospedaliere o universitarie o comunque idonee ad assicurare dignità scientifica e si concludano entro l'arco di una giornata con una previsione di almeno 6 ore di lavori effettivi. In questi casi le aziende non potranno sostenere alcun onere di ospitalità ad eccezione di un light lunch. E' inoltre consentita la sponsorizzazione di iniziative la cui durata sia superiore ad una giornata solo nel caso si tratti di eventi di livello nazionale, organizzati da Società qualificate in rapporto alla tematica trattata. In tale ipotesi le aziende farmaceutiche potranno sostenere anche gli oneri di viaggio e ospitalità a favore dei partecipanti con il limite massimo di un pernottamento. A tali iniziative si applicano le disposizioni previste dal presente Codice in materia di eventi nazionali.

Le novità deontologiche introdotte dal Codice, in quanto espressione di una corretta gestione aziendale inerente all'attività farmaceutica erano già recepite, sia pure in forma di indirizzo, nel Codice Etico e nell'attività svolta da Stewart Italia S.r.l.

Sono recepite, all'interno del presente MOD, anche le seguenti FAQ diramate da Farmaindustria in data 17.04.2024 e reperibili sulla documentazione ufficiale.

- *In presenza di strutture alberghiere non classificate in base al criterio delle stelle dovrà essere considerata prioritariamente la sostanziale equiparabilità alle strutture a 4 stelle e l'assenza di caratteristiche di lusso oltre ad ulteriori elementi quali la vicinanza della struttura alberghiera ad aeroporti o stazioni ferroviarie, l'orientamento verso iniziative di business e congressuali, un giusto rapporto tra il numero di camere e la capienza delle sale riunioni tale da garantire di ospitare tutti i partecipanti in tale struttura, l'assenza di spiccate caratteristiche finalizzate al benessere quali SPA.*
- *l'obiettivo deontologico è quello di evitare che l'attività di aggiornamento medico scientifico venga associata al concetto di lusso, il limite posto dal Codice deve intendersi esteso a qualsiasi forma di sponsorizzazione ed anche al solo utilizzo delle sale congressuali in strutture che abbiano un numero di stelle superiore a 4. Fanno eccezione, sulla base di specifica deroga biennale approvata dalla Giunta associativa, gli eventi nazionali e internazionali, organizzati direttamente da Società scientifiche nazionali e internazionali e che prevedano un numero di iscritti superiore a 1.500. In tal caso le medesime strutture potranno, inoltre, ospitare i medici stranieri che prenderanno parte al convegno. Per i medici italiani resta, invece, pienamente efficace la disposizione che limita il soggiorno in alberghi con un massimo di 4 stelle.*
- *Considerata la finalità di formazione e ricerca svolta dalle Università è possibile sponsorizzare convegni e congressi ECM nelle strutture di cui sopra e nei periodi di divieto previsti, a*

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

condizione che le stesse siano di uso delle Università e destinate esclusivamente ad attività didattica, con esclusione di qualunque attività ludico/ricreativa.


- *Una struttura alberghiera situata all'interno di un edificio avente profili storici (ad es. ville patronali con storia centenaria, ex conventi, ex monasteri etc.) rientra nella categoria di Ville storiche e Residenze d'Epoca che, se al di fuori del contesto cittadino, è vietata dal Codice a prescindere dal numero di stelle.*
- *Per contesto cittadino si intende il territorio compreso all'interno dei confini del Comune Capoluogo di Provincia.*
- *Al fine di garantire una omogeneità di interpretazione e di comportamenti, anche gli "alberghi diffusi" debbono ritenersi inclusi nel divieto fissato.*
- *Il divieto è da ritenersi relativo anche ai Poli Museali, considerando come unica eccezione la realizzazione di eventi svolti in ambienti dedicati all'attività convegnistica all'interno di strutture Sanitarie attive (Ospedali e/o Facoltà di Medicina o delle Scienze della Salute Umana) che di per sé sono riconosciute per il loro valore storico-sanitario e al cui interno sussistono percorsi museali, con la precisazione che all'interno del programma dell'evento non può essere prevista la visita al museo indipendentemente dalla sua onerosità.*
- *E' possibile organizzare eventi congressuali presso Centri Congressi di località termali, laddove esistenti e ben strutturati sotto il profilo organizzativo, a condizione che si tratti di strutture distinte e separate rispetto alle strutture alberghiere/termali e che i medici siano comunque ospitati in alberghi che non abbiano come attività prevalente servizi dedicati al benessere o di tipo termale*
- *il divieto individuato dal punto 3.5 del Codice deve ritenersi applicabile anche ai castelli che si trovino al di fuori del contesto cittadino seppur dotati in via esclusiva di servizi di natura congressuale.*
- *Rientra infatti nella responsabilità dell'azienda la verifica del rispetto delle disposizioni deontologiche e delle norme interpretative da parte del Provider.*

Le novità deontologiche introdotte dal Codice, in quanto espressione di una corretta gestione aziendale inerente all'attività farmaceutica erano già recepite, sia pure in forma di indirizzo, nel Codice Etico e nell'attività svolta da Stewart Italia S.r.l.

Nella nota di aggiornamento l'OdV darà segnalazione all'azienda delle ulteriori interpretazioni, sui divieti in parola, dovessero pervenire.

6) Incarico a relatori ad eventi congressuali/promozionali – incarico a consulenti scientifici

La collaborazione scientifica tra aziende farmaceutiche e gli Operatori Sanitari è una attività insostituibile finalizzata ad accrescere la competenza e le conoscenze scientifico-sanitarie.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

Tuttavia l'affidamento di incarichi per le prestazioni consulenziali è tipologia di attività che potenzialmente è utilizzabile per giustificare esborsi economici aventi finalità corruttive.

In particolare, la richiesta di consulenza non deve mai essere utilizzata come mezzo per indurre o influenzare l'Operatore Sanitario a utilizzare i prodotti della Società.

La partecipazione alle manifestazioni congressuali da parte delle aziende deve essere ispirata a criteri di eticità, scientificità ed economicità.

Comportamenti da prevenire sono:

- a. pagamento di prestazioni professionali in tutto o in parte inesistenti;
- b. incentivazione corruttiva di Operatori Sanitari tramite interposti.
- c. valorizzazione delle attività congressuali quale bene di scambio;
- d. associazione, anche implicita, delle attività formative con attività ludiche o ricreative;

STEWART ITALIA provvede, sul piano organizzativo a:

- porre in essere i presidi atti ad evitare affidamenti di incarico e selezione di relatori/consulenti e relativi pagamenti da parte di ISF e capi area;
- identificare ogni bisogno consulenziale;
- garantire la trasparenza verso l'ente di appartenenza del consulente;
- mettere a punto criteri di selezione di relatori/consulenti;
- porre in essere tutti i presidi atti ad evitare situazioni di conflitto di interessi, eventualmente indirizzando la preferenza verso altri consulenti;
- definire specificatamente le prestazioni attese ed i corrispettivi, nella misura congrua e giustificabile;
- verificare e mantenere traccia di tutti i pagamenti effettuati e delle prestazioni ottenute;
- effettuare i pagamenti esclusivamente ai soggetti che hanno reso la prestazione, con esclusione di pagamenti all'estero per soggetti residenti in Italia;
- effettuare appropriati monitoraggi e controlli;

In adesione alle Linee Guida di Farmaindustria, ed al fine di prevenire situazioni potenzialmente a rischio, la Società ha assunto in sede al proprio Codice Etico i seguenti impegni:

- offrire agli operatori sanitari italiani invitati alle manifestazioni congressuali in Italia e all'estero, esclusivamente viaggi aerei in classe economica e soggiorno in alberghi con un massimo di quattro stelle.
- Rimborsare tutte le classi di viaggio ad eccezione della classe Executive.
- utilizzare le tariffe ACI per effettuare un rimborso spese ad un medico che abbia raggiunto la sede congressuale con i mezzi propri, a condizione che il rimborso totale non sia superiore al costo sostenuto per il trasporto di ciascuno degli altri ospiti.
- Applicare un limite alla partecipazione ad eventi congressuali del medico, in conformità con le linee guida diramate;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

- Individuare località la cui scelta sia motivata da ragioni di carattere scientifico, logistico ed organizzativo;
- Rifiutare ogni proposta di organizzazione presso strutture non conformi all'art. 3.5. del Codice, e secondo le indicazioni FAQ diramate.

7) Donazioni, comodati d'uso e atti di liberalità

Si ritiene che per il supporto di progetti di natura sociale, scientifica, sanitaria di ricerca e formazione universitaria possa rendersi talvolta opportuno disporre ad opera delle Aziende farmaceutiche atti di liberalità, quali donazioni, erogazioni liberali e comodati d'uso.

In ragione del rischio connesso alla commissione dei reati si individuano, in adesione al Codice Deontologico applicato, i seguenti profili organizzativi-procedurali:

- Divieto di attribuzione di poteri in tema alle strutture commerciali;
- Delimitazione delle finalità a supporto di attività scientifiche;
- Definizione del processo autorizzativo;
- Delimitazione dei beneficiari, con esclusione totale delle persone fisiche;
- Delimitazione dell'erogazione di strumentazioni inerenti la professione medica esclusivamente in favore di istituti universitari, ospedali e case di cura con esclusione di ogni altro soggetto;
- Conservazione di tutta la documentazione di erogazione/consegna e dei relativi pagamenti;
- Esclusione di erogazioni ripetute nei confronti dei medesimi beneficiari, salvo comprovate esigenze;
- Istituzione di un registro con annotazione di tutte le donazioni effettuate;

In adesione del canone 2.15 del Codice Deontologico di Farmaindustria per quanto concerne donazioni, comodati d'uso e atti di liberalità aventi ad oggetto strumentazioni strettamente inerenti la professione medica, queste possono essere effettuate solo a favore di Istituti Universitari, Ospedali e Case di Cura, e nel rispetto delle procedure amministrative dell'Ente.

Al di fuori dell'ambito delle sperimentazioni cliniche non sono consentite nei confronti delle sopracitate strutture donazioni o comodati d'uso aventi ad oggetto strumentazioni fungibili – con modalità d'uso diverse o alternative rispetto al fine diagnostico o terapeutico – quali SmartPhone, Tablet o similari, da destinare ai medici per uso personale al di fuori delle strutture o da cedere ai pazienti

8) Omaggi, gadget e materiale di lavoro non attinente al medicinale

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

E' fatto divieto all'ISF, nell'ambito della propria attività di informazione scientifica, di erogare benefit di alcun tipo all'Operatore Sanitario visitato, con eccezione di piccoli omaggi/gadget di valore trascurabile e materiale di lavoro.

La fattispecie è stata individuata quale occasione del compimento dei reati espressamente individuati nella sezione, in ragione del contatto tra il rappresentante dell'industria farmaceutica e il medico o farmacista deputato alla prescrizione ed alla dispensazione di farmaci rimborsati dal SSN.

Nell'ambito dei presidi volti ad evitare tali ipotesi delittuose, la STEWART ITALIA in adesione al Codice di Farmaindustria ha posto in essere una serie di misure mirate a prevenire i comportamenti parzialmente difformi evidenziando, in adeguamento al canone n. 2.13 del Codice Deontologico di Farmaindustria, STEWART ITALIA ha espressamente previsto con proprie circolari che il *“materiale promozionale dovrà avere valore percepito trascurabile, essere non fungibile e comunque collegabile all'attività espletata dal medico e dal farmacista. Su tale materiale dovrà inoltre essere riportata chiaramente l'indicazione dell'azienda o del prodotto dell'azienda che sponsorizza”*.


Le regole aziendali prevedono che i regali **non devono essere rivolti ad ottenere dei trattamenti di favore per la società** che comportino la violazione delle norme di legge, l'alterazione delle regole per un'equa concorrenza oppure il configurarsi di situazioni in contrasto con le disposizioni contenute nel codice etico di STEWART ITALIA.

- E' previsto il divieto di ogni forma di regalo volto ad influenzare l'obiettività e l'imparzialità di giudizio di soggetti privati (clienti, finanziatori, fornitori, ecc.) e permettere alla società di ottenere indebitamente dei vantaggi economici.
- Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e non possono eccedere quanto definito nelle procedure di riferimento.
- La finalità degli omaggi deve essere quella di promuovere l'immagine e la reputazione dell'azienda e rientrare tra le normali pratiche commerciali o di cortesia.
- Il materiale informativo di consultazione scientifica o di lavoro, non specificamente attinente al medicinale, può essere ceduto a titolo gratuito solo alle strutture sanitarie pubbliche, ad eccezione del materiale avente un valore percepito trascurabile, ovvero inferiore ai 25 euro.
- Tale materiale dovrà essere acquistato dall'azienda a livello centrale.

CAMPIONI GRATUITI IN USO AGLI INFORMATORI

Per effetto del recepimento delle Linee Guida 2022, è istituito il Responsabile che deve garantire la conformità dei campioni gratuiti che vengono forniti agli ISF.

I requisiti sono così individuati:


	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

- ogni campione deve essere graficamente identico alla confezione più piccola messa in commercio;
- il contenuto del campione può essere inferiore in numero di unità posologiche o in volume a quello della confezione in commercio purché risulti terapeuticamente idoneo. In tal caso tale non corrispondenza deve essere espressamente richiamata in etichetta;
- sull'imballaggio e sul confezionamento primario del prodotto deve essere riportata in modo indelebile l'indicazione "campione gratuito - vietata la vendita" o altra analoga.

All'interno dell'azienda è individuato un soggetto responsabile della corretta archiviazione, per un periodo di 18 mesi, delle richieste scritte dei medici relativamente ai campioni, ritirate dagli ISF.

Dovrà inoltre essere individuata una procedura specifica finalizzata a comprovare che la consegna dei campioni sia avvenuta nel rispetto delle disposizioni emanate sulla materia.

- i campioni gratuiti di un medicinale per uso umano possono essere rimessi solo ai medici autorizzati a prescriverlo e devono essere consegnati soltanto per il tramite degli ISF. I medici devono assicurare la conservazione secondo le istruzioni indicate sulla confezione o sul foglietto illustrativo;
- gli ISF possono consegnare a ciascun medico 2 campioni a visita per ogni dosaggio o forma farmaceutica di un medicinale esclusivamente nei 18 mesi successivi alla data di prima commercializzazione del prodotto ed entro il limite massimo di 8 campioni complessivi per ogni forma o dosaggio. Potranno inoltre essere consegnati non più di 4 campioni a visita entro il limite massimo di 10 campioni all'anno scelti nell'ambito del listino aziendale dei medicinali in commercio da più di 18 mesi.
- i limiti quantitativi si applicano anche ai medicinali vendibili al pubblico in farmacia non dispensati con onere a carico del SSN;
- l'azienda effettuerà una riconciliazione per verificare eventuali discrepanze tra il numero di campioni spediti agli ISF, il numero di campioni risultanti dalle richieste scritte dei medici e quelli che sono in giacenza presso il deposito di ogni ISF; azioni correttive devono essere intraprese nel caso ci fossero delle differenze;
- unitamente ai campioni deve essere consegnato il riassunto delle caratteristiche del prodotto salvo il caso in cui il medico sia in possesso di una pubblicazione che riproduca i testi dei riassunti delle caratteristiche dei prodotti autorizzati dall'AIFA;
- è vietata la consegna di campioni di medicinali contenenti sostanze psicotrope o stupefacenti;
- sarà cura dei responsabili di processo verificare le condizioni di conservazione eventualmente riportate sull'imballaggio esterno o sul confezionamento primario del medicinale siano rispettate fino alla consegna del campione al medico. In particolare saranno fornite ai propri ISF tutte le informazioni necessarie relative alle modalità di corretta conservazione e distribuzione dei medicinali e dotare gli stessi ISF degli appositi strumenti di stivaggio dei campioni gratuiti per il trasporto;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

- agli ISF devono essere consegnati campioni gratuiti in quantità proporzionale al numero di visite previste per un determinato periodo.

9) Rapporti commerciali con le farmacie

In sede di distribuzione per la vendita sul canale privato di farmaci rimborsati a prezzi prefissati dal SSN, può configurarsi la commissione delle ipotesi delittuose prese in considerazione dalla sezione.

Al fine di ridurre il rischio STEWART ITALIA ha posto in essere:

- Una politica commerciale che prevede diversi canali distributivi (vendita diretta, vendita a distributore);
- Fissazione a livello centrale degli importi, in dipendenza di dati obiettivi (aree di vendita);
- Regole gestionali per gli ordini;
- Condizioni contrattuali uniformi per la vendita conformi alla normativa ed al Codice Deontologico;
- Controllo a livello centrale ed amministrativo di tutti gli ordini;

10) Rapporti con la Pubblica Amministrazione


Nell'ambito dei settori di rischio sono stati individuati i rapporti con soggetti istituzionali e pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo alla pianificazione e conduzione delle visite, nella richiesta di informazioni e nella redazione dei verbali di incontro con esponenti istituzionali.

Al fine di ridurre il rischio STEWART ITALIA ha posto in essere:

- Identificazione dei soggetti che rappresentano l'Azienda verso l'Autorità e segregazione dei ruoli;
- Controllo di tutte le note spese e anticipi per le attività di relazione con la Pubblica Amministrazione.
- Esclusione di pagamenti in contanti o dell'apposizione di fondi di riserva non tracciati.
- Verifica trimestrale ad opera dell'ODV dei flussi di fatturazione nei confronti della Pubblica Amministrazione, al fine di valutare gli importi delle singole cessioni di beni e servizi e le soglie di applicazione del Codice Appalti.

Con riguardo ai rapporti con AIFA si è poi in particolare richiamata la procedura di tracciabilità di tutte le pratiche inviate all'autorità con monitoraggio delle stesse e degli avanzamenti.

10) Rapporti commerciali con AO/ASL – Appalti di forniture

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

Nell'ambito della propria area di distribuzione e vendita sul canale ospedaliero dei farmaci acquistati direttamente da SSN, la Società è soggetta in primo luogo alla normativa sulle pubbliche forniture, nonché ai principi di correttezza nei rapporti con soggetti pubblici.

Al fine di ridurre il rischio, in tale attività, STEWART ITALIA ha posto in essere:

- Attività di progettazione ed individuazione dei bandi con individuazione di procedure per l'eventuale partecipazione a gare pubbliche;
- Verifica della profittabilità nella partecipazione a gare pubbliche;
- Controllo di congruità dei prezzi.
- Una procedura interna per la gestione del credito;
- Una reportistica e un monitoraggio su ordini e forniture;

Con riguardo alle forniture, di limitato importo e sotto la soglia dell'obbligo di gara, con la struttura ospedaliera la Società STEWART ITALIA ha istituito specifica procedura, con verifica successiva dell'ODV con riferimento a tutti i flussi in entrata dei movimenti in favore degli Enti Pubblici.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

Principi generali

La presente parte speciale definisce delle regole di comportamento rivolte ad amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio. Tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, "Collaboratori".

Collaboratori interni.

Le regole di comportamento previste nella parte speciale si applicano anche agli agenti, distributori e altri collaboratori esterni e partners commerciali, definiti Soggetti terzi, che nell'espletamento delle attività per conto di STEWART ITALIA, devono attenersi al rispetto di quanto indicato nella sezione.

Collaboratori esterni.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che i Collaboratori interni ed i Collaboratori esterni, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, siano a conoscenza delle regole di condotta ed operino in conformità con quanto indicato dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire il verificarsi del reato di corruzione tra privati.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

- fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con Ente, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello;
- fornire all’OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Protocolli per i Collaboratori interni

Per favorire la chiarezza espositiva ed i comportamenti operativi aziendali, sono state distinte le regole di comportamento riguardanti i reati di cui alla presente sezione in due aree:

- “area del fare” (obblighi)
- “area del non fare” (divieti)

Area del “fare” (Obblighi)

Nell'espletamento delle operazioni che riguardano i suddetti processi, oltre alle regole di cui al presente modello, i Collaboratori devono, in generale, conoscere e rispettare, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il codice etico;
- il codice deontologico di Farmaindustria nella versione aggiornata;
- le linee di indirizzo ermeneutico (FAQ)
- Linee Guida Farmaindustria;
- Prassi e indicazioni provenienti da Farminindustria;
- le disposizioni organizzative interne (procure e deleghe, poteri di firma, job description, flow charts, linee guida, ecc.) per la parte che regolamentano lo svolgimento delle attività a rischio sopra individuate;
- ogni altro documento che disciplina lo svolgimento dei processi/attività sensibili individuati nella sezione precedente.

In particolare nei rapporti commerciali è fatto obbligo di rispettare i principi e le regole previste dal Codice etico riguardante i rapporti commerciali.

Area del “non fare” (divieti)

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter lettera s-bis) del D.Lgs. 231/2001.

E' fatto divieto in particolare di:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

a) offrire a soggetti privati omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle regole aziendali (anche tramite agenti, distributori e altri soggetti che operano per conto di STEWART ITALIA).

b) offrire a soggetti privati omaggi e regali al di fuori dei limiti previsti dal Codice Deontologico di Farmaindustria.

In adeguamento al canone n. 2.13 del Codice Deontologico di Farmaindustria, STEWART ITALIA ha espressamente previsto con proprie circolari che il *“materiale promozionale dovrà avere valore percepito trascurabile, essere non fungibile e comunque collegabile all’attività espletata dal medico e dal farmacista. Su tale materiale dovrà inoltre essere riportata chiaramente l’indicazione dell’azienda o del prodotto dell’azienda che sponsorizza”*.

Le regole aziendali prevedono che i regali **non devono essere rivolti ad ottenere dei trattamenti di favore per la società** che comportino la violazione delle norme di legge, l’alterazione delle regole per un’equa concorrenza oppure il configurarsi di situazioni in contrasto con le disposizioni contenute nel codice etico di STEWART ITALIA.

- E' previsto il divieto di ogni forma di regalo volto ad influenzare l'obiettività e l'imparzialità di giudizio di soggetti privati (clienti, finanziatori, fornitori, ecc.) e permettere alla società di ottenere indebitamente dei vantaggi economici.
- Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e non possono eccedere quanto definito nelle procedure di riferimento.
- La finalità degli omaggi deve essere quella di promuovere l'immagine e la reputazione dell'azienda e rientrare tra le normali pratiche commerciali o di cortesia.
- Il materiale informativo di consultazione scientifica o di lavoro, non specificamente attinente al medicinale, può essere ceduto a titolo gratuito solo alle strutture sanitarie pubbliche, ad eccezione del materiale avente un valore percepito trascurabile, ovvero inferiore ai 25 euro. Tale materiale dovrà essere acquistato dall’azienda a livello centrale.

Ogni qualvolta sussistono dubbi sull'esiguità del valore o più in generale sulla possibilità che l'omaggio possa influenzare l'obiettiva di giudizio, il dipendente deve sospendere la pratica, contattare il suo superiore, richiedere espressa autorizzazione al compimento dell'operazione.

In questi casi può essere consultato anche l'OdV in via preventiva.

In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, anche in quei Paesi in cui l’elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa, o a loro familiari, che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per STEWART ITALIA.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

c) accordare a soggetti privati altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, cessione di prodotti a titolo gratuito, eccetera), che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto a)

d) effettuare donazioni, sponsorizzazioni o riconoscere qualsiasi contributo a favore di soggetti privati al di fuori di quanto previsto dalla linee guida di cui la società si è dotata. In questi casi le donazioni, le sponsorizzazioni e gli altri contributi devono essere debitamente documentati ed autorizzati.

Adeguandosi al codice deontologico di Farminindustria (art. 2.15), STEWART ITALIA a fatto divieto ai propri dipendenti e organizzatori, nel corso delle manifestazione, di prevedere nei confronti del personale di Istituti Universitari, Ospedali e Case di Cura delle sopracitate strutture donazioni o comodati d'uso aventi ad oggetto strumentazioni fungibili – con modalità d'uso diverse o alternative rispetto al fine diagnostico o terapeutico – quali SmartPhone, Tablet o similari, da destinare ai medici per uso personale al di fuori delle strutture o da cedere ai pazienti.

Nel corso del processo di erogazione della donazione, della sponsorizzazione e dei contributi STEWART ITALIA ha imposto il rispetto del principio di separazione dei compiti. Per le donazioni, le sponsorizzazioni e gli altri contributi si applicano le regole di condotta previste nel Codice Deontologico per gli omaggi, ossia l'operazione non deve essere finalizzata ad acquisire trattamenti di favore oppure ad influenzare l'obiettività di giudizio di soggetti privati;

e) sostenere spese di rappresentanza in occasione di incontri con soggetti privati (es. pranzi, cene) per un ammontare superiore ai limiti riportati nelle procedure di riferimento;

f) favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati da soggetti privati come condizione per lo svolgimento successivo delle attività. Tali azioni sono vietate, tanto se poste in essere direttamente dalla Società, quanto se realizzate indirettamente tramite persone non dipendenti che agiscano per conto della Società stessa.

g) ricevere omaggi, regali ed altre utilità da fornitori al fine di avvantaggiarli nell'aggiudicazione di forniture, evitare l'acquisizione di più preventivi, proseguire rapporti commerciali con l'azienda che altrimenti avrebbero dovuto essere interrotti e, più in generale, garantire indebiti vantaggi al fornitore;

h) riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore di consulenti e partners, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, alle caratteristiche del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti in ambito locale;

i) riconoscere compensi in favore di fornitori che non trovino adeguata giustificazione, in relazione al tipo di controprestazione

j) procedere all'assunzione di familiari o altri soggetti quando l'assunzione è rivolta ad ottenere indebitamente dei vantaggi da soggetti privati nella conduzione di qualsiasi attività aziendale e al di fuori dell'iter previsto dalle procedure per l'assunzione del personale.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

k) Nel quadro dell'attività di informazione e presentazione dei medicinali svolta presso medici o farmacisti è vietato concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura. Il materiale promozionale riguardante i farmaci ed il loro uso, dovrà **avere valore percepito trascurabile, essere non fungibile e comunque collegabile all'attività espletata dal medico e dal farmacista**. Su tale materiale dovrà inoltre essere riportata chiaramente l'indicazione dell'azienda o del prodotto dell'azienda che sponsorizza.

E' comunque vietata l'offerta di incentivi di tipo economico finalizzati a compensare il tempo sottratto dagli operatori sanitari alla loro normale attività professionale e dedicato alla partecipazione a manifestazioni congressuali.

In adeguamento all'aggiornamento al Codice Deontologico di Farmaindustria STEWART ITALIA (già da diversi anni) ha individuato nell'organizzazione degli eventi di formazione ECM ulteriore area di *risk assistment* per le fattispecie in esame.

In ragione di ciò ha posto divieto ai propri dipendenti ed organizzatori:

- Di predisporre eventi congressuali che si tengano o che prevedano l'ospitalità dei partecipanti in strutture che, per la tipologia dei servizi offerti, collidono con i principi del Codice deontologico a titolo esemplificativo, per: Resort, Navi, Castelli che si trovino al di fuori del contesto cittadino, Masserie, Agriturismo, Golf Club, Musei, Stadi, Acquari, Strutture termali o che abbiano come attività prevalente servizi dedicati al Benessere o SPA.
- Ha imposto che le manifestazioni congressuali, comunque organizzate dall'Azienda, avvengano in località e sedi la cui scelta sia motivata esclusivamente da ragioni di carattere logistico, scientifico ed organizzativo, con esclusione di luoghi destinati alla ristorazione, ed essere caratterizzate da un programma scientifico qualificante.
- Si è tassativamente esclusa la possibilità di organizzare manifestazioni congressuali in località a carattere turistico nel periodo 1° giugno – 30 settembre per le località di mare e 1° dicembre – 31 marzo e 1° luglio – 31 agosto per le località di montagna, ad esclusione delle sole località che si trovano sul mare e che costituiscono Capoluoghi di Regione o di Provincia, sedi inoltre di strutture universitarie e ospedaliere di rilievo, a condizione che i lavori congressuali e l'ospitalità dei partecipanti sia concentrata nel contesto cittadino del Capoluogo con esclusione, peraltro, di strutture che si trovino in prossimità di tratti di mare attrezzati e fruibili per la balneazione.
- Tutte le strutture congressuali sono prescelte nel contesto cittadino di riferimento.

In applicazione del Codice Deontologico FARMAINDUSTRIA e delle relative LINEE GUIDA è istituito, presso la Società STEWART ITALIA S.r.l. il Responsabile del Servizio Scientifico che deve garantire che tutto il materiale informativo, che viene depositato

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

all'AIFA, sia conforme ai requisiti definiti dalla normativa e dal Codice deontologico Farmindustria.

Tali requisiti sono così individuati:

- le informazioni contenute nel materiale informativo devono essere conformi alla documentazione presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale o ai suoi aggiornamenti; - il riassunto delle caratteristiche del prodotto deve essere l'ultimo autorizzato dall'AIFA;
- l'azienda è comunque responsabile dell'informazione e delle azioni promozionali svolte sui propri prodotti anche se ciò è stato predisposto e/o svolto da soggetti terzi quali consulenti, agenti, agenzie, ecc.;
- i contenuti dell'informazione devono essere sempre aggiornati, documentati o documentabili. Non sono ammesse le affermazioni esagerate, le asserzioni universali e iperboliche ed i confronti non dimostrabili e privi di una evidente base oggettiva;
- non sono comunque ammesse affermazioni onnicomprensive quali "farmaco di elezione", "assolutamente innocuo" o "perfettamente tollerato" e simili, e non si deve asserire categoricamente che un prodotto è privo di effetti collaterali o rischi di tossicità;
- è vietato l'utilizzo di fax, e-mails, sistemi automatici di chiamata ed altri mezzi elettronici di comunicazione ai fini della diffusione del materiale promozionale regolarmente approvato dall'AIFA, ad eccezione del caso in cui sia stato preventivamente acquisito il consenso documentabile del medico destinatario del materiale stesso;
- laddove l'attività di informazione scientifica venga effettuata avvalendosi di supporti di natura informatica, elettronica o telefonica, anche tramite terzi qualificati, dovranno essere pienamente rispettate le medesime previsioni normative individuate dalla legge vigente e dal Codice deontologico in materia di informazione scientifica;
- le citazioni scientifiche devono riflettere accuratamente il significato che intendeva attribuirgli l'Autore.
- gli articoli, le tabelle e le altre illustrazioni tratte da riviste mediche o da opere scientifiche devono essere riprodotti integralmente e fedelmente con l'indicazione esatta della fonte. Non sono consentite citazioni che, avulse dal contesto da cui sono tratte, possano risultare parziali o distorsive;
- tutto il materiale informativo deve essere depositato presso l'AIFA prima della campagna pubblicitaria e può essere fornito al medico dall'impresa farmaceutica se sono trascorsi dieci giorni dalla data di deposito;
- la data di deposito deve essere indicata nel materiale divulgato.

Protocolli per i Collaboratori esterni

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

I collaboratori esterni comprendono tutti quei soggetti (agenti, procacciatori di affari, distributori, ecc.) che intrattengono rapporti con soggetti privati (es. clienti, fornitori, finanziatori) per conto di STEWART ITALIA.

Srl. In generale nella gestione dei rapporti con soggetti privati per conto di STEWART ITALIA, i collaboratori esterni devono tenere comportamenti conformi alla normativa di riferimento e alle disposizioni contenute nel codice etico di STEWART ITALIA, nel codice deontologico di FARMAINDUSTRIA e nel presente modello 231.

Si vuole evidenziare in via generale che il sistema delle retribuzioni in favore dei collaboratori esterni, ed in particolare degli agenti opera secondo un sistema percentuale effettuato in forza di dati oggettivi: così le provvigioni per gli agenti vengono pagate sulla base dei dati IMS, che rivela i flussi mensili per mbrick ed i dati si riferiscono a intere microaree.

Tale sistema impedisce che l'agente possa godere di ingenti somme a titolo di provvigione, utili alla commissione di reati di cui alla presente parte speciale, riducendo in larga scala il rischio commissione dei reati corruttivi.

Per favorire la chiarezza espositiva ed i comportamenti operativi aziendali, sono stati distinte le regole di comportamento riguardanti i reati di cui alla presente sezioni in due aree:

- “area del fare” (obblighi)
- “area del non fare” (divieti)


Area del “fare” (Obblighi)

Nell'espletamento delle operazioni che riguardano i suddetti processi, oltre alle regole di cui al presente modello, i Collaboratori devono, in generale, conoscere e rispettare, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il contratto stipulato con l'azienda;
- il codice etico;
- il codice deontologico di Farmaindustria;
- il modello 231;
- la normativa prevista nel contesto locale di riferimento.

In particolare nei rapporti commerciali è fatto obbligo di rispettare i principi e le regole previste nel Codice etico riguardante i rapporti commerciali. In tutti quei casi in cui sorgono dei dubbi in merito ai comportamenti da tenere o si ravvisa la presenza di rischi che possono comportare una violazione del codice etico e del presente modello, è necessario interrompere la realizzazione dell'operazione e rivolgere al referente di STEWART ITALIA per ottenere indicazioni in merito alla procedura da seguire.

Area del “non fare” (divieti)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter lettera s-bis) (corruzione tra privati) del D.Lgs. 231/2001, che possono comportare la configurazione di una responsabilità amministrativa in capo alla società STEWART ITALIA.

E' fatto divieto in particolare di:

- a) cooperare con dirigenti e dipendenti di STEWART ITALIA nell'offrire a soggetti privati omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle regole aziendali;
- b) cooperare con dirigenti e dipendenti di STEWART ITALIA quando la cooperazione è finalizzata ad accordare a soggetti privati altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, cessione di prodotti a titolo gratuito, eccetera), che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto a)
- c) cooperare con dirigenti e dipendenti di STEWART ITALIA quando la cooperazione è finalizzata ad effettuare donazioni, sponsorizzazioni o riconoscere qualsiasi contributo a favore di soggetti privati al di fuori di quanto previsto dalla linee guida di cui la società si è dotata.

Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e partners: tali soggetti sono anche definiti, nel loro insieme, Destinatari. Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tutti i Destinatari, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.


La presente parte speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con STEWART ITALIA, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- il codice etico

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

- le procedure operative/regolamenti interni volti a garantire la trasparenza nel processo di approvvigionamento
- le procedure operative/regolamenti interni per l'espletamento gare.

E' previsto il divieto di ogni forma di regalo volto ad influenzare l'obiettività e l'imparzialità di giudizio di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio ed altri soggetti della PA e permettere alla società di ottenere indebitamente dei vantaggi economici. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e non possono eccedere quanto definito nelle procedure di riferimento

In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per STEWART ITALIA.

Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico, quale è, ad esempio, la distribuzione di libri d'arte.

I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato, per consentire le prescritte verifiche

c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, eccetera) in favore di rappresentanti della P.A., che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);

d) riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore di consulenti e *partners*, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, alle caratteristiche del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti in ambito locale;

e) riconoscere compensi in favore di fornitori che non trovino adeguata giustificazione, in relazione al tipo di controprestazione;

f) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

g) destinare somme, ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari, a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui essi erano destinati;

h) sostenere spese di rappresentanza in occasione di incontri con soggetti della PA (es. pranzi, cene) per un ammontare superiore ai limiti riportati nelle procedure di riferimento.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

1. i rapporti nei confronti della P.A. per le suddette aree a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di uno o più responsabili interni per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
2. gli incarichi conferiti ai consulenti devono essere redatti per iscritto, specificando le motivazioni alla base del rapporto instaurato, con l'indicazione del compenso pattuito;
3. i contratti stipulati con i fornitori ed i partners devono essere redatti per iscritto, specificando le motivazioni alla base del rapporto instaurato, con l'indicazione del compenso pattuito e delle condizioni economiche in generale;
4. nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura, salvo specifica autorizzazione dell'amministrazione;
5. le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento delle somme, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
6. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione, su adempimenti connessi all'espletamento delle attività di cui ai numeri precedenti (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, eccetera), devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti sopra previsti e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
7. eventuali criticità o conflitti di interesse, nel rapporto con la Pubblica Amministrazione, devono essere prontamente comunicati all'OdV con nota scritta.

Principi procedurali specifici

Singole operazioni a rischio: nomina del Responsabile Interno


Occorre dare debita evidenza di ogni operazione a rischio, che consista in:

- partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, di partnership, di attività (complessi aziendali, partecipazioni, eccetera) o altre operazioni similari di importo annuo superiore a euro 1.000.000;
- partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari, nonché il concreto impiego dei fondi ottenuti;
- organizzazione, attribuzione, erogazione fondi per consulenze e convegni tecnico-scientifici, corsi ECM con importi superiori a euro 50.000.

A tal fine l'Amministratore Unico è tenuto a nominare un responsabile interno, per ogni singola operazione, che:

diviene il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio

è responsabile in particolare dei rapporti con la P.A., nell'ambito del procedimento da espletare.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

potrà accedere liberamente alla cartella di rete di archivio dei report relativi alle partecipazioni a gare da parte di STEWART ITALIA.

Le informazioni contenute nei report dovranno riguardare nello specifico:

- a)** la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa
- b)** le Pubbliche Amministrazioni coinvolte nell'operazione
- c)** il nome del responsabile interno (o dei responsabili interni) dell'operazione, con l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Nella scheda si riportano gli estremi della lettera di nomina a responsabile, o in alternativa può allegare una copia della lettera alla scheda stessa


- d)** la dichiarazione rilasciata dal responsabile interno (o dai responsabili interni), da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare;
- e)** il nome di eventuali soggetti nominati dal responsabile interno (o dai responsabili interni) a cui, ferme restando le responsabilità di quest'ultimo, vengono sub-delegate alcune funzioni (soggetti definiti sub-responsabili interni), con l'evidenziazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale
- f)** la dichiarazione rilasciata dai sub-responsabili interni, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non sono incorsi in reati in danno della Pubblica Amministrazione
- g)** l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione. In particolare:

Per la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta:

- invio (o recepimento) della manifestazione di interesse a partecipare al procedimento
- invio (o recepimento) dell'offerta non vincolante
- invio (o recepimento) dell'offerta vincolante
- invio (o recepimento) dichiarazioni/certificazioni/documenti richiesti
- altri passaggi significativi della procedura
- garanzie rilasciate - esito della procedura
- conclusione dell'operazione

Per la partecipazione a procedure di erogazione di finanziamenti:

- richiesta del finanziamento
- passaggi significativi della procedura
- esito della procedura
- ricevimento delle somme
- rendiconto dell'impiego delle somme ottenute dall'erogazione, contributo o finanziamento pubblico

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

Per la partecipazione a procedimenti amministrativi di particolare rilevanza:

- presentazione delle domande
- passaggi significativi delle procedure
- esito delle procedure
- conclusione dell'operazione

h) l'indicazione di eventuali consulenti incaricati di assistere STEWART ITALIA nella partecipazione all'operazione, con l'indicazione di: motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, tipo di incarico conferito, corrispettivo riconosciuto, eventuali condizioni particolari applicate i) la dichiarazione rilasciata dai suddetti consulenti, e riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione

i) l'indicazione di eventuali partners individuati, ai fini della partecipazione congiunta all'operazione, con l'indicazione di: motivazioni che hanno portato alla scelta di tali partners, elementi di verifica assunti sui requisiti dei partners stessi nonché sulla composizione del loro Modello di organizzazione e gestione Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 22 -11-2017 Rev.8 - Pag. 41 di 165 assetto proprietario, tipo di accordo associativo realizzato, condizioni economiche pattuite, eventuali condizioni particolari applicate

j) la dichiarazione rilasciata dai suddetti partners, e riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti, finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune, a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge

k) altri elementi e circostanze attinenti all'operazione a rischio, quali, ad esempio, i movimenti di denaro effettuati nell'ambito della procedura stessa.

Il responsabile interno (o i responsabili interni) dovrà in particolare:

1. informare l'OdV tramite e-mail delle procedure di gara alle quali STEWART ITALIA partecipa e comunque di valore superiore a euro 500.000;
2. informare altresì l'OdV circa l'iniziativa da parte di STEWART ITALIA relativa all'organizzazione, attribuzione, erogazione fondi per consulenze e convegni tecnico-scientifici e corsi ECM con importi superiori a euro 50.000.

Si rimette all'esame della parte speciale, sezione "S" per gli specifici comportamenti che attengono, nel settore di riferimento, ai medici facenti parte del SSN per le ipotesi delittuose considerate nella presente sezione.

Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un'apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

E' compito dell'OdV di STEWART ITALIA:

- a) curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate, che devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico, relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio e, in genere, nei rapporti con la P.A.
- b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali e/o al responsabile interno (o ai responsabili interni) o ai sub-responsabili interni
- c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate: - all'osservanza da parte dei destinatari delle disposizioni del Decreto - alla possibilità per STEWART ITALIA di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute - all'attuazione di meccanismi sanzionatori, quale ad esempio il recesso dal contratto nei riguardi di collaboratori esterni, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni
- d) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi esponente aziendale, ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute
- e) indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie, sia in entrata che in uscita, già presenti in STEWART ITALIA, con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità, rispetto a quanto ordinariamente previsto.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

PARTE SPECIALE "B"

Riguardante l'articolo 25-ter D.Lgs. 231/2001 – Reati societari Descrizione dei reati

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati ed indicati all'art. 25-ter del Decreto (di seguito i "Reati societari"), raggruppandoli, per maggiore chiarezza, in 5 tipologie differenti.

1. FALSITÀ IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI

- False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.)
- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 cod. civ. si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongano, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettano informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2622 cod. civ. si configura nel caso in cui, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongano nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettano informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Le due ipotesi di reato, di cui agli articoli 2621 e 2622 cod. civ., prevedono una condotta che coincide quasi totalmente e si differenziano solo per il verificarsi (art. 2622 cod. civ.) o meno (art. 2621 cod. civ.) di un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

In entrambi i casi la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscano in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Si precisa che:

- le informazioni false od omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. In entrambi i casi i soggetti attivi dei reati sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori.

- Falso in prospetto (art. 173-bis TUF)

Tale ipotesi di reato consiste nell'esporre false informazioni ovvero nell'occultare dati o notizie all'interno dei prospetti (per tali intendendosi i documenti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio) secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari dei prospetti stessi. Si precisa che:

- deve sussistere l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.


- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.)

- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 174-bis TUF)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2624 cod. civ. consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, nelle relazioni o in altre comunicazioni della società di revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse. Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- il reato in questione viene configurato come delitto ovvero come contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno ai destinatari delle comunicazioni un danno patrimoniale.

L'ipotesi di reato di cui all'art. 174-bis TUF è stata introdotta dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262 ("Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari") ed è applicabile specificamente ai responsabili della revisione delle società con azioni quotate,

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF.

Il reato in esame si differenzia dall'ipotesi di cui all'art. 2624 cod. civ. anche in quanto non è richiesta la consapevolezza della falsità in capo all'autore della condotta delittuosa.

Sia per l'art. 2624 cod. civ. che per l'art. 174-bis TUF, soggetti attivi dei rispettivi reati sono i responsabili della società di revisione. In entrambi i casi, potrebbero essere coinvolti, a titolo di concorso nel reato, anche i componenti degli organi di amministrazione e di controllo del Gruppo e i suoi dipendenti.

È, infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., amministratori, o di altri soggetti della società sottoposta a revisione, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

- Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma primo, cod. civ. da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi fra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi. L'art. 2391, comma primo, cod. civ. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

2. TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario.

Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 cod. pen., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che: la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 cod. pen., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si fa presente che: o se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)


Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

- a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

3. TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

- Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione. Per tali ipotesi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria. Le sanzioni sono maggiorate qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

- Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato rientra nella categoria dei reati societari. Data la rilevanza assunta la descrizione del reato (delle aree di rischio e dei protocolli) è riportata nella Parte Speciale S del Modello 231.

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di procurare, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

4. TUTELA PENALE CONTRO LE FRODI

- Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

5. TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 cod. civ.)

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzato con due condotte distinte:

- la prima si realizza (i) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;


- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari ed i liquidatori. Aree a rischio Le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente parte speciale, le seguenti:

1. *la redazione del bilancio di esercizio di STEWART, e della relativa relazione sulla gestione*
2. *la redazione delle relazioni periodiche infra-annuali*
3. *la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci, ovvero al pubblico in generale, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di STEWART, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica*
4. *la predisposizione di prospetti informativi*
5. *la gestione dei rapporti con gli organi di controllo, sulla gestione e contabile, e con la società di revisione*
6. *le operazioni che possono incidere sull'integrità del capitale sociale e la destinazione degli utili*
7. *l'influenza sull'Assemblea*
8. *le comunicazioni esterne, ivi incluse le informative ed i rapporti con gli organi di informazione e stampa.*

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dall'Amministratore Unico anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica.

I nuovi reati societari introdotti legge 27 maggio 2015 n. 69 (art.12 del D.Lgs.231/01)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

La legge 27 maggio 2015 n. 69 (G.U. n.124 del 30-5-2015) ha introdotto all'articolo 12 *"modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari"*, entrata in vigore il 14 giugno 2015

Modifiche al reato di false comunicazioni sociali

La Legge 27 maggio 2015 n. 69 nell'apportare delle modifiche al reato di false comunicazioni sociali e alle norme collegate all'interno del codice civile, ha previsto - all'articolo 12 - anche delle *"modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari"*.

Il reato di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 25-ter c. 1 lett. a) del D.Lgs.231/01 non è più qualificato contravvenzione bensì delitto e rinvia ora al reato-presupposto contenuto nell'attuale articolo 2621 del codice civile così come sostituito dalla legge 69/2015, che ora punisce, *"fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore."* E che punisce allo stesso modo tali soggetti *"anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."* Anche il livello della sanzione pecuniaria a carico dell'azienda è stato elevato rispetto al passato: in caso di condanna della persona giuridica, la sanzione pecuniaria ora va da 200 a 400 quote.

Introduzione del reato di false comunicazioni sociali con fatti di lieve entità

Il nuovo reato-presupposto in questo caso è rappresentato dalla nuova fattispecie contenuta nell'articolo 2621-bis (reato di false comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità) introdotta dalla stessa legge 69/2015. La sanzione pecuniaria a carico dell'azienda va da 100 a 200 quote.

Introduzione del reato di false comunicazioni sociali delle società quotate

Il nuovo reato-presupposto in questo caso è rappresentato dalla nuova fattispecie contenuta nell'articolo 2622 (reato di false comunicazioni sociali delle società quotate) introdotto dalla stessa legge 69/2015. La sanzione pecuniaria a carico dell'azienda va da 400 a 600 quote.

Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e partners: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, *Destinatari*.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati societari. In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

a. fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con STEWART, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del modello

b. fornire all'OdV ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- il codice etico
- le istruzioni operative per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale
- il piano dei conti di contabilità generale
- il regolamento interno per la gestione ed il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni
- la procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione al mercato, ove sussista all'obbligo, delle informazioni relative ad operazioni su strumenti finanziari compiute da "persone rilevanti".

Ai consulenti ed ai partners deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico, da parte di STEWART: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli esponenti aziendali, in via diretta, e i consulenti ed i partners, tramite apposite clausole contrattuali, devono attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

Primo principio

Astenersi dal tenere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reati societari indicate nell'articolo 25-ter del Decreto – Reati societari.

Secondo principio

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

Astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Terzo principio

Tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci, ai creditori ed ai terzi una corretta e chiara rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di STEWART.

In ordine a tale punto, è fatto DIVIETO di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni, prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di STEWART
- omettere di comunicare dati ed informazioni, richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di STEWART
- non attenersi ai principi ed alle prescrizioni contenuti nelle istruzioni per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale, nel piano dei conti di contabilità generale e nel manuale di contabilità industriale.

Quarto principio

Osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori, e dei terzi in generale, al riguardo. In ordine a tale punto, è fatto divieto di

- restituire i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale
- ripartire utili, o acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale
- ripartire i beni sociali tra i soci, in fase di eventuale liquidazione, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

Quinto principio

Assicurare il regolare funzionamento di STEWART ITALIA e degli organi sociali, nel rispetto degli adempimenti a tal fine previsti dalle vigenti disposizioni di legge, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale, previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale o della società di revisione o dei soci
- influenzare l'assunzione delle delibere assembleari attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, che possano alterare il procedimento di formazione della volontà assembleare.

Sesto principio

Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative agli strumenti finanziari ed agli emittenti, necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e sull'evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi diritti.


In ordine a tale punto, è fatto divieto di porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.

Settimo principio

Effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione:
 - (a) tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché
 - (b) la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità
- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria di STEWART

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione: ad esempio, espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti.

Principi procedurali specifici

Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Di seguito si indicano i principi procedurali che, in relazione alle aree a rischio sopra individuate, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali, che gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare.

Prevenzione dei reati di falso nella redazione del bilancio o delle altre scritture contabili

Tutti i soggetti coinvolti nell'elaborazione del bilancio e delle altre scritture contabili devono osservare le regole ed i criteri di seguito indicati allo scopo di prevenire condotte in contrasto con i principi di corretta e trasparente rappresentazione dei fatti economici e finanziari di STEWART, passibili di configurare i reati di false comunicazioni sociali (articoli 2621 e 2622 del codice civile).

Responsabilità

E' responsabilità di tutte le funzioni aziendali, coinvolte nell'elaborazione del bilancio di esercizio e delle altre scritture contabili della società, osservare e fare osservare il contenuto della presente procedura e segnalare tempestivamente all'OdV ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia della procedura medesima: per esempio, mutamenti organizzativi, modifiche legislative e regolamentari, eccetera. L'Organismo di Vigilanza curerà l'aggiornamento della presente procedura e monitorerà la relativa applicazione, per il tramite dei responsabili di funzione coinvolti. Qualora si verificano circostanze non espressamente contemplate nella procedura, o che si prestano a dubbie interpretazioni/applicazioni, tali da originare difficoltà obiettive di applicazione della procedura medesima, le persone coinvolte dovranno rivolgersi al responsabile di funzione, il quale segnalerà l'operazione all'OdV e, su impulso di questo, adotterà le decisioni del caso. Allo scopo di verificare il grado di conoscenza ed aggiornamento della presente procedura, l'Organismo di Vigilanza può organizzare appositi incontri, destinati ai soggetti materialmente chiamati ad applicarla.

Trasparenza della contabilità

STEWART ITALIA, consapevole dell'importanza della trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili, si adopera per disporre di un sistema amministrativo – contabile affidabile, al fine di rappresentare correttamente i fatti di

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

gestione nell'interesse dei soci, dei creditori e dei terzi interessati ad instaurare dei rapporti con STEWART.

Le rilevazioni contabili devono pertanto basarsi su informazioni precise, esaustive, verificabili e riflettere la natura e la tipologia dell'operazione cui si riferiscono, nel rispetto dei vincoli esterni (disposizioni legislative e regolamentari e principi contabili), nonché delle politiche, dei piani e delle procedure interne; le stesse inoltre devono essere corredate dalla relativa documentazione di supporto, necessaria a consentire analisi e verifiche obiettive dei dati in esse contenuti.

Le suddette rilevazioni contabili devono:

- consentire la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria di STEWART, sia per scopi interni (per es. report per la pianificazione e il controllo, report di analisi di fatti specifici richiesti dal management, eccetera), che nei rapporti con i terzi (bilanci, documenti informativi, eccetera);
- fornire gli strumenti per identificare, prevenire e gestire, nei limiti del possibile, rischi di natura finanziaria o frodi a danno dei creditori o dei terzi potenzialmente interessati ad entrare in contatto con STEWART;
- permettere l'effettuazione di controlli volti a garantire la salvaguardia del valore delle attività e la protezione dalle perdite.

Il personale delle funzioni interessate è tenuto ad operare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente, in modo che il sistema amministrativo – contabile possa conseguire tutte le finalità sopra descritte.

La Direzione Finanza e Amministrazione di STEWART predispone un apposito programma di formazione, rivolto a tutti i responsabili delle direzioni e delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti contabili, in merito alle principali nozioni e problematiche concernenti la redazione dei documenti contabili; tale funzione cura inoltre sia la formazione per i neo assunti, che l'aggiornamento professionale mediante l'effettuazione di corsi periodici.

Precetti operativi

STEWART, nello svolgimento dell'attività di formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, si ispira ai seguenti principi deontologici e criteri operativi:

- chiara elencazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione aziendale deve fornire, alla funzione che cura la predisposizione del bilancio e dei documenti contabili, recante una esplicita tempistica di consegna, secondo un calendario delle date di chiusura del bilancio elaborato dalla Direzione Finanza e Amministrazione
- accesso libero alla documentazione e alla reportistica prodotta dall'Area Amministrazione ritenuta pertinente per la vigilanza ai sensi del d.lgs. n°231/2001;
- i soggetti che forniscono i dati alla funzione Finanza e Amministrazione, e/o a eventuali soggetti esterni che li affianchino nell'attività, devono essere in grado di attestare

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

la veridicità, la completezza e la coerenza delle informazioni trasmesse, mediante esplicita dichiarazione debitamente sottoscritta, ed all'occorrenza devono fornire le relative evidenze documentali

- è responsabilità della Amministrazione la tempestiva messa a disposizione dei soci e dell'Amministratore Unico, prima della relativa riunione, la bozza di bilancio e dei suoi allegati e/o di ogni eventuale altro documento rilevante
- l'Organismo di Vigilanza può partecipare alle riunioni periodiche interne aventi ad oggetto approfondimenti ed analisi dei valori di periodo

Precetti riguardanti la tenuta della contabilità

- ogni operazione aziendale che si riflette sul sistema contabile, inclusa la mera attività di inserimento dati, deve avvenire sulla scorta di adeguata evidenza documentale
- si considera adeguato ogni valido ed utile supporto documentale atto a fornire tutti gli elementi, dati ed informazioni necessari alla puntuale ricostruzione, all'occorrenza, dell'operazione e dei motivi che le hanno dato luogo. Il supporto documentale deve essere adeguato alla complessità dell'operazione medesima
- tale documentazione deve consentire un agevole controllo e sarà posta a corredo del libro/registro contabile/fiscale obbligatorio nel quale l'operazione è stata annotata/registrata e, quindi, conservata secondo i termini e le modalità previste dalla legge per il libro/registro in questione
- qualora questa attività venga svolta da un soggetto esterno ad STEWART, la funzione Finanza e Amministrazione deve provvedere a fare inserire, nel contratto con tale soggetto, lo specifico obbligo di osservare le regole sopra esposte
- le movimentazioni finanziarie attive o passive dell'azienda devono sempre essere riconducibili ad eventi certi, documentati e strettamente inerenti.

Tutela del capitale sociale

Nella gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione od acquisto di quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, riparto dei beni in sede di liquidazione, devono essere osservate le seguenti procedure:

- a) chiara assegnazione di responsabilità decisionali ed operative, nonché previsione degli opportuni meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte;
- b) la documentazione relativa alle operazioni di cui sopra deve essere tenuta a disposizione dell'OdV.

Rapporti con le Autorità di Vigilanza

Nella predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza, e nella gestione dei rapporti con le stesse, occorre porre particolare attenzione al rispetto:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

- a) delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali Autorità
- b) degli obblighi di trasmissione alle Autorità suddette dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore, ovvero specificamente richiesti dalle predette Autorità: ad esempio, bilanci e verbali delle riunioni degli organi societari
- c) degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi.


Contratti

Nei contratti con i consulenti ed i *partners* deve essere contenuta un'apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.


Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'OdV, in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne i reati societari, sono i seguenti:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico
- b) con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge o diffuse al mercato, l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
 - monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali
 - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute
 - vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione una concreta autonomia, nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali
- c) con riferimento alle altre attività a rischio, l'OdV provvede a:
 - svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne
 - elaborare, con l'ausilio della funzione IT ogni qualvolta ci sia la necessità dei criteri di estrazione dati dal sistema gestionale contabile in base alle esigenze di controllo specifiche dell'Organo
 - svolgere verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime
 - valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei reati - esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

PARTE SPECIALE "C"

Riguardante l'articolo 25-quater D. Lgs. 231/2001 - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Descrizione dei reati

Per quanto concerne la presente Parte Speciale si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico in essa contemplati ed indicati all'art. 25-quater del Decreto (di seguito i "Reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico"). Tale articolo è stato introdotto in seguito alla ratifica della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999 ad opera della legge 14 gennaio 2003 n. 7.

1. DELITTI PREVISTI DAL CODICE PENALE

- Associazioni sovversive (art. 270 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato. È altresì punibile chiunque partecipi alle associazioni di cui sopra.

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis cod. pen.)


Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. È altresì punibile chiunque partecipi alle associazioni di cui sopra. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

- Assistenza agli associati (art. 270-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270-bis cod. pen. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270- quater cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, ovvero di

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies cod. pen.)

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita o alla incolumità di una persona.


Il reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato alla incolumità di una persona derivi una lesione gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona. Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato.

- Istigazione a commettere uno dei delitti preveduti dai capi I e II (art. 302 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi preveduti nei capi I e II del titolo I, libro II, del Codice penale

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

dedicati ai delitti contro la personalità rispettivamente internazionale o interna dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione.

Costituiscono circostanze attenuanti i casi in cui l'istigazione non risulti accolta oppure, se accolta, il delitto non risulti comunque commesso.

- Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 cod. pen.)

Tali ipotesi di reato si configurano rispettivamente nei confronti di chiunque si accordi ovvero si associ al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (art. 302 cod. pen.).

- Banda armata e formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 cod. pen.)


Tali ipotesi di reato si configurano nei confronti di (i) chiunque promuova, costituisca, organizzi una banda armata al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 del cod. pen. Ovvero (ii) nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda, ai sensi degli articoli 305 e 306 cod. pen.

2. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DALLE LEGGI SPECIALI

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal Codice penale, vanno presi in considerazione, ai fini dell'osservanza del D.Lgs. 231/2001, i reati previsti in materia dalle disposizioni contenute in leggi speciali.

- Tra le disposizioni di cui sopra, va ricordato l'art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal Codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25-quater, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'ente.

- Altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute nella L. 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella L. 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

3. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO POSTI IN ESSERE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 9 DICEMBRE 1999

Ai sensi del citato articolo 2, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere: (a) un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero (b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b).

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:


- a. prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- b. organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- c. contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune.

Tale contributo deve essere intenzionale e:

- (i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un reato sopra descritto;
- (ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato sopra descritto. Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi.

Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento anti-giuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile.

Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla. Ciò detto, per poter configurare una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, è necessario che l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorirne l'attività.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale.

In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente.

La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono comunque desumersi da elementi univoci e obiettivi.

In relazione ai reati sopra esplicitati, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le operazioni finanziarie o commerciali poste in essere con:

- persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio individuati nelle c.d. "Liste Paesi" e/o con persone fisiche o giuridiche collegate al terrorismo internazionale riportati nelle c.d. "Liste Nominative", entrambe rinvenibili nel sito Internet dell'Ufficio Italiano dei Cambi o pubblicate da altri organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti; o
- società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati.

Si richiamano, in particolar modo, le operazioni svolte nell'ambito di attività di approvvigionamento e trasporto o attività di *merger & acquisition* internazionale, che possono originare flussi finanziari diretti verso Paesi esteri.

Aree a rischio

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente parte speciale, quelle nell'ambito delle quali si svolgono operazioni finanziarie o commerciali con:

- persone fisiche o giuridiche residenti nei Paesi a rischio;
- persone fisiche o giuridiche indicate nelle liste nominative di soggetti collegati al terrorismo internazionale, rinvenibili nel sito Internet dell'Ufficio Italiano dei Cambi ed in quello del Ministero degli Interni;
- società ed enti controllati direttamente o indirettamente dai soggetti sopra indicati.

L'elenco delle liste nominative e dei Paesi a rischio è rinvenibile presso l'OdV.

Si richiama l'attenzione, in particolare, sulle operazioni svolte nell'ambito di attività di finanza straordinaria (fusioni, acquisizioni, eccetera) internazionali, che possono originare flussi finanziari diretti verso paesi esteri.

Le attività di produzione potrebbero essere strumentalizzate per la commissione dei reati in esame, ma non certamente nell'interesse della Società.

Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e *partners*: tali soggetti vengono anche definiti, nel loro insieme, *Destinatari*.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- il codice etico
- le liste nominative e l'elenco dei Paesi a rischio
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo in essere in STEWART.

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del codice etico, da parte di STEWART: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti. La presente parte speciale prevede, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto per gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni di:

1. porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-quater del Decreto – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
2. utilizzare anche occasionalmente STEWART, o una sua unità organizzativa, allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra
3. promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza, in particolar modo con fini di eversione dell'ordine democratico
4. fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo
5. assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle liste nominative, o siano controllati da soggetti contenuti nelle liste nominative medesime, quando tale rapporto di controllo sia noto
6. assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti residenti nei Paesi a rischio, salvo esplicito assenso del Consiglio di Amministrazione di STEWART, che, ove lo ritenga opportuno, potrà sentire il parere dell'OdV
7. effettuare operazioni, assumere o assegnare commesse che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto e instaurare o mantenere rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

8. effettuare prestazioni in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi

9. riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.

Principi procedurali specifici

Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Di seguito si indicano i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola area a rischio, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali, che gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:


1. qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma
2. le operazioni di rilevante entità devono essere concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti (ad esempio, verifica della assenza dalle liste nominative, referenze personali, eccetera).
3. nel caso in cui STEWART coinvolga nelle proprie operazioni soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle liste, o che siano notoriamente controllati da soggetti contenuti nelle liste medesime, le operazioni devono essere automaticamente sospese o interrotte, per essere sottoposte alla valutazione da parte dell'OdV di STEWART.
4. nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un'apposita dichiarazione, secondo lo schema previsto dalle procedure aziendali e/o dalle indicazioni dell'OdV, da cui risulti che le parti si danno atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti, finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune, a principi di trasparenza e correttezza, nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge
5. i dati raccolti, relativamente ai rapporti con clienti e collaboratori esterni, devono essere completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei soggetti, che per una valida valutazione del loro profilo.

Singole operazioni a rischio

L'organo amministrativo di STEWART è tenuto a nominare un responsabile interno, per ogni singola operazione di rilevante entità, che diviene il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio.

Il responsabile interno (o i responsabili interni) dovrà in particolare:

1. informare tramite e-mail l'OdV circa l'avvio di un'operazione a rischio;
2. dare informativa tramite e-mail all'OdV della chiusura dell'operazione a rischio.
3. L'OdV se opportuno potrà accedere alla documentazione relativa all'operazione a rischio.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024


4. L'OdV avrà in ogni caso accesso a una serie di documenti e report prodotta dai responsabili e ritenuta rilevante ai sensi del d.lgs. n° 231/2001.

Nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne i reati di terrorismo, sono i seguenti:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, che devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico, relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale;
- b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati;
- c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni, in relazione alle segnalazioni ricevute.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

PARTE SPECIALE "D"

Riguardante l'articolo 25-quinquies D.Lgs. 231/2001 – Delitti contro la personalità individuale

Descrizione dei reati

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei delitti contro la personalità individuale in essa contemplati ed indicati all'art. 25-quinquies del Decreto (di seguito i "Reati contro la personalità individuale").

Tale articolo è stato introdotto in seguito all'emanazione della legge 11 agosto 2003 n. 228, la quale all'art. 5 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-quinquies, che prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative ivi previste agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale (se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività).

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.


- Prostituzione minorile (art. 600-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

- Pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, utilizzando minori di anni diciotto, realizzi esibizioni pornografiche o produca materiale pornografico ovvero induca i minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni pornografiche; è altresì punito chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui sopra.

La fattispecie punisce anche chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi, diffonda o pubblicizzi il materiale pornografico di cui sopra, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, consapevolmente offra o ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto. Il reato si consuma anche quando il materiale pornografico rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse (pornografia virtuale). Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali (art. 600-quater1 cod. pen.).

- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter cod. pen., consapevolmente si procuri o detenga materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. Il reato si consuma anche in caso di pornografia virtuale (ex art. 600-quater cod. pen.).

- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinqies cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

- Tratta di persone (art. 601 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 cod. pen., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen.

Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell'Ente

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

Aree a rischio

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente parte speciale, le seguenti:

(i) gestione di attività operative da parte di STEWART, anche in partnership con soggetti terzi o affidandosi ad imprenditori locali, nei Paesi a bassa protezione dei diritti individuali

(ii) conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari, con particolare riferimento alle imprese che non abbiano già una relazione d'affari con il STEWART.

E' prevista l'emanazione di linee guida in materia di utilizzo degli strumenti informatici, nonché l'utilizzo di applicativi informatici volti a prevenire l'accesso a siti pornografici. In ogni caso tale eventuale attività posta in essere dal singolo non costituisce e non può costituire in alcun modo vantaggio per la Società.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte, anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica.

Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori e partners: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, *Destinatari*.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti contro la personalità individuale.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- il codice etico
- le procedure informative per l'assunzione e la gestione del personale
- CCNL in vigore per i dipendenti di STEWART.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico, da parte di STEWART, la cui conoscenza ed il cui rispetto costituisce obbligo contrattuale, a carico di tali soggetti.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai Destinatari di:

1. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-quinquies del Decreto – Delitti contro la personalità individuale
2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo
3. utilizzare anche occasionalmente STEWART, o una sua unità organizzativa, allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale.

Principi procedurali specifici

Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola area a rischio, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali, che tutti gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:

1. si deve richiedere l'impegno dei collaboratori esterni al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e femminile, condizioni igienico - sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del Paese in cui essi operano.
2. la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano esse partners o fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione ed in base ad apposita procedura interna: in particolare, l'affidabilità di tali partners o fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, anche attraverso specifiche indagini *ex ante*
3. in caso di assunzione diretta di personale, da parte di STEWART, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali previsti per l'assunzione ed il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro, ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi
4. qualora un partner abbia la propria sede all'estero, ed ivi venga svolta l'opera a favore di STEWART, il partner dovrà attenersi alla normativa locale o, se più severa, alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro e sulle forme peggiori di lavoro minorile

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

5. chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato da un partner è tenuto ad informare immediatamente l'OdV di STEWART di tale anomalia.
6. nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un'apposita dichiarazione dei medesimi, con cui essi affermano di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto, oltre che delle sue implicazioni per STEWART. I collaboratori devono inoltre dichiarare se, negli ultimi dieci anni, sono stati indagati in procedimenti giudiziari relativi ai delitti contro la personalità individuale: in caso affermativo, STEWART deve porre una particolare attenzione, in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership.
7. deve essere rispettata, da tutti gli esponenti aziendali, la previsione del codice etico diretta a vietare comportamenti tali, che siano in contrasto con la prevenzione dei reati contemplati dalla presente parte speciale
8. STEWART periodicamente richiama in modo inequivocabile i propri esponenti aziendali ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso nel rispetto delle normative vigenti. STEWART si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali, o la commissione di reati attraverso il loro utilizzo
9. STEWART valuta e disciplina con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere, con specifico riguardo alle località note per il fenomeno del cosiddetto turismo sessuale.
10. nel caso in cui riceva segnalazioni di violazione delle norme del Decreto. da parte di esponenti aziendali e/o di collaboratori esterni, STEWART è tenuto ad intraprendere le iniziative più idonee, per acquisire ogni utile informazione al riguardo.
11. in caso persistano dubbi, sulla correttezza del comportamento dei collaboratori esterni, l'OdV di STEWART emetterà una raccomandazione agli organi direttivi.


Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne i delitti contro la personalità individuale, sono i seguenti:

- proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

PARTE SPECIALE "E"

Riguardante l'articolo 25-sexies D.Lgs. 231/2001 – Fattispecie di reato e di illecito amministrativo in materia di Abuso di Mercato

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato e di illecito amministrativo di abuso di mercato disciplinate nel nuovo Titolo I-bis, Capo II, Parte V del TUF rubricato "Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato".

In base alla nuova normativa la Società potrà essere considerata responsabile qualora vengano commessi, nel suo interesse, anche non esclusivo, o a suo vantaggio, da persone che:

- a) rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale;
- b) esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società; o
- c) sono sottoposte a direzione o vigilanza di uno dei soggetti sub a) e b), - reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) o di manipolazione del mercato (art. 185 TUF); - illeciti amministrativi di abuso di informazione privilegiata (art. 187-bis TUF) o manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF).

Qualora la condotta illecita costituisca reato, la responsabilità della Società troverà fondamento nell'art. 25- sexies del Decreto; nelle ipotesi che vengono configurate come illecito amministrativo, la Società sarà responsabile ex art. 187-quinquies TUF.

LA RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ DIPENDENTE DAI REATI IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO (ART. 25-SEXIES DEL DECRETO)


La nuova disposizione contenuta nell'art. 25-sexies del Decreto ha ampliato le categorie dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa della Società includendovi anche le ipotesi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-sexies del Decreto:

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, essendo entrato (direttamente) in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dello stesso, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime – c.d. trading;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui è preposto (a prescindere dalla circostanza che i terzi destinatari utilizzino effettivamente l'informazione "comunicata") – c.d. *tipping*;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento taluna delle operazioni indicate nella lettera a) – c.d. *tuyuatage*.

I soggetti di cui sopra, in funzione del loro accesso diretto alla fonte dell'informazione privilegiata vengono definiti insider primari.

In aggiunta a tali soggetti il nuovo art. 184 TUF estende i divieti di *trading*, *tipping* e *tuyuatage* a chiunque sia entrato in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose – c.d. *criminal insider* (è il caso ad esempio del "pirata informatico").

- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque diffonde notizie false (c.d. aggioaggio informativo) o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. aggioaggio operativo).

In questa fattispecie sono compresi anche i casi in cui la creazione di un'indicazione fuorviante derivi dall'inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati ovvero in ipotesi di omissione.

LA RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ DIPENDENTE DAGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO (ART. 187-QUINQUIES TUF)

La nuova disposizione contenuta nell'art. 187-quinquies TUF ha introdotto una specifica ipotesi di responsabilità amministrativa a carico degli enti per gli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato, (artt. 187-bis e 187-ter TUF) commessi nel loro interesse, anche non esclusivo, o a loro vantaggio da soggetti aziendali in posizioni apicali o a loro subordinati.

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di illeciti richiamate dall'articolo 187-quinquies del TUF:

- L'illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (art. 187- bis TUF)

Tale ipotesi di illecito si differenzia rispetto alla corrispondente fattispecie delittuosa in quanto non viene richiesto, in capo al soggetto attivo, l'elemento soggettivo del dolo. Inoltre, i divieti di *trading*, *tipping* e *tuyuatage* di cui all'art. 187-bis TUF (che ricalcano le condotte di cui all'art. 184 TUF) trovano applicazione non solo nei confronti dei c.d.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

insider primari e dei criminal insider (al pari della disciplina penalistica), ma anche nei confronti di tutti quei soggetti che entrando in possesso di una informazione, conoscevano o potevano conoscere in base all'ordinaria diligenza, il carattere privilegiato delle informazioni stesse (insider secondario). Ai fini dell'applicazione della normativa il semplice tentativo è equiparato alla consumazione.

- L'illecito amministrativo di manipolazione di mercato (art. 187-ter TUF)

Per quanto concerne, invece, la manipolazione del mercato la definizione data per l'illecito amministrativo risulta più dettagliata rispetto a quella fornita per l'illecito penale in quanto ricomprende come fattispecie, non tassative:

- a) le operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b) le operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- c) le operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Per gli illeciti di cui alle lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

La disciplina dell'insider trading è correlata alla nozione di informazione privilegiata che, ai sensi dell'art. 181 TUF, è l'informazione che sia:

- di carattere preciso - nel senso che:
 - (i) deve riferirsi ad un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà e
 - (ii) deve essere sufficientemente specifica in modo da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui sopra sui prezzi degli strumenti finanziari;
- non ancora resa pubblica;
- concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari (informazione *price sensitive*) si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

Relativamente alla nozione di strumenti finanziari, si segnala che, ai sensi dell'art. 180 TUF, si intendono per strumenti finanziari: gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2 dello stesso TUF – ovvero

- a) le azioni o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; b
- b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali; b-bis) gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal Codice civile;
- c) le quote di fondi comuni di investimento;
- d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
- e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;
- f) i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- j) le combinazioni di contratti o titoli indicati nelle precedenti lettere, ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione Europea.

Aree a rischio

In relazione agli illeciti e alle condotte sopra esplicitate, è importante evidenziare che STEWART, non è quotata in borsa e, pertanto, il rischio in relazione ai reati sopra specificati appare meramente teorico o, comunque, assolutamente marginale.

In ogni caso STEWART, ha ritenuto opportuno individuare le aree potenzialmente a rischio e prevedere idonei principi di comportamenti volti a prevenire i reati in esame.

Le aree di attività ritenute eventualmente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

1. gestione dell'informativa pubblica (rapporti con investitori, analisti finanziari, giornalisti e con altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa; organizzazione e partecipazione a incontri, in qualunque forma tenuti, con i soggetti sopra indicati);
2. gestione delle informazioni privilegiate (ad esempio, nuovi prodotti/servizi e mercati, dati contabili di periodo, dati previsionali e obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, operazioni di fusione/scissione e nuove iniziative di particolare rilievo ovvero trattative e/o accordi in merito all'acquisizione e/o cessione di asset significativi, comunicazioni al pubblico ai sensi dell'art. 114 TUF);
3. redazione dei documenti e dei prospetti informativi concernenti la Società destinati al pubblico per legge o per decisione della Società medesima;
4. acquisizione, vendita, emissione o altre operazioni relative a strumenti finanziari, propri o di terzi, ammessi alle negoziazioni (o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni) in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;
5. acquisizione, vendita, emissione o altre operazioni relative a derivati su merci, propri o di terzi, ammessi alle negoziazioni (o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni) in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea.

La presente Parte Speciale ha la funzione di:


- a) fornire ai Destinatari un elenco esemplificativo delle operazioni maggiormente rilevanti per la Società considerate dalla Consob quali operazioni integranti abusi di mercato, ovvero operazioni "sospette", per il cui compimento è necessaria la sussistenza di un giustificato motivo e di previa autorizzazione;
- b) indicare i principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con il Gruppo, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- c) fornire al OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

OPERAZIONI VIETATE E OPERAZIONI SOSPETTE

Qui di seguito sono riportati alcuni esempi di operazioni e/o condotte, da considerarsi:

1. comportamenti sempre vietati, in quanto tali da integrare un illecito di abuso di mercato, oppure
2. comportamenti sospetti, in quanto suscettibili di essere interpretati come finalizzati al compimento di un illecito di abuso di mercato.

In quest'ultimo caso le operazioni possono ugualmente essere effettuate, ma a condizione che si ravvisi per esse un giustificato motivo (tale da escludere l'ipotesi di abuso di

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

mercato), che le operazioni stesse siano previamente autorizzate dal responsabile della funzione o dell'unità competente e, infine, che ne sia data comunque informativa all'OdV. **Tra i comportamenti elencati, a mero titolo esemplificativo e sulla base delle indicazioni della Consob, non rientrano nelle aree di attività di STEWART ovvero che, pur rientrando nelle aree di attività di STEWART, non fanno parte delle Aree a Rischio. Tuttavia, detti comportamenti sono di seguito elencati per ragioni di completezza.**

Comportamenti sempre vietati

Insider trading

- 1° esempio: la negoziazione diretta o indiretta – posta in essere utilizzando informazioni privilegiate – di azioni (o altri strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni) di società clienti o concorrenti, o di altre società, qualora l'operazione stessa sia volta a favorire o comunque a far conseguire un vantaggio a STEWART. Da tali comportamenti, solitamente posti in essere dalle società emittenti o dai soggetti che le controllano, devono essere tenuti distinti i comportamenti relativi alla conclusione di operazioni rientranti nei programmi di acquisto di azioni proprie o nella stabilizzazione degli strumenti finanziari previsti dalla regolamentazione.
- 2° esempio: la comunicazione a terzi di informazioni privilegiate, salvo il caso in cui tale comunicazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali, qualora tale comunicazione sia volta a favorire o comunque a far conseguire un vantaggio alla Società.
- 3° esempio: la raccomandazione a terzi o l'induzione, sulla base di informazioni privilegiate, ad effettuare operazioni di acquisto, vendita o operazioni di altro genere su strumenti finanziari, qualora la realizzazione di tali operazioni sia volta a favorire o comunque a far conseguire un vantaggio alla Società.

Manipolazione del mercato

- 1° esempio: **creation of a floor in the price pattern** (costituzione di una soglia minima al corso dei prezzi). Tale comportamento consiste nella conclusione di operazioni, o nell'inserimento di ordini, con modalità tali da evitare che i prezzi di mercato scendano al di sotto di un certo livello, principalmente per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del rating degli strumenti finanziari emessi. Da tali comportamenti, solitamente posti in essere dalle società emittenti o dai soggetti che le controllano, devono essere tenuti distinti i comportamenti relativi alla conclusione di operazioni rientranti nei programmi di acquisto di azioni proprie o nella stabilizzazione degli strumenti finanziari previsti dalla normativa.
- 2° esempio: **concealing ownership** (occultamento della proprietà).

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

Questo comportamento si realizza mediante la conclusione di un'operazione (o di una serie di operazioni) finalizzate all'occultamento della reale proprietà di uno strumento finanziario, tramite la comunicazione al pubblico

- in violazione alle norme che regolano la trasparenza degli assetti proprietari
- della proprietà degli strumenti finanziari a nome di altri soggetti collusi.

La comunicazione al pubblico assume in tale ipotesi un ruolo centrale in quanto elemento fuorviante rispetto alla vera proprietà degli strumenti finanziari.

- 3° esempio: **wash trades** (operazioni fittizie). In caso di operazioni di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario senza che si determini alcuna variazione negli interessi o nei diritti o nei rischi di mercato del beneficiario delle operazioni o dei beneficiari che agiscono di concerto o in modo collusivo. L'obiettivo è fornire solo l'apparenza che vi siano dei movimenti su un determinato strumento finanziario, e quindi allo scopo esclusivo di fornire una falsa rappresentazione al mercato;

- 4° esempio: **painting the tape** (artefazione del quadro delle operazioni). Tale comportamento si realizza mediante l'effettuazione di un'operazione (o di una serie di operazioni) mostrata al pubblico, anche su strutture telematiche o elettroniche, finalizzata a fornire l'apparenza di una attività o di un movimento dei prezzi di uno strumento finanziario;

- 5° esempio: **improper matched orders** (abbinamento improprio di ordini). Tale comportamento si realizza mediante l'effettuazione, da parte di soggetti che agiscono di concerto contemporaneamente ovvero quasi allo stesso momento, di operazioni conseguenti a ordini di acquisto e di vendita aventi gli stessi prezzi e gli stessi quantitativi. Non rientrano nell'ambito delle operazioni vietate quelle che derivano da ordini legittimi effettuati in conformità alle regole del mercato (quali ad esempio, cross orders).

- 6° esempio: **marking the close** (alterazione del prezzo di chiusura). Tale comportamento viene a realizzarsi mediante l'acquisto o la vendita intenzionale di strumenti finanziari o contratti derivati verso la fine delle negoziazioni allo scopo di alterare il prezzo finale dello strumento finanziario o del contratto derivato.

- 7° esempio: **colluding in the after market of an Initial Public Offer** (collusione sul mercato secondario in seguito ad un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico). Acquisto di concerto, da parte di soggetti che hanno in precedenza acquistato strumenti finanziari nel mercato primario, di ulteriori quantitativi sul mercato secondario, in quantità e con modalità tali da spingere il prezzo degli strumenti stessi verso livelli artificiali, ingenerando l'interesse da parte di altri investitori ai quali vendere i quantitativi di strumenti detenuti in portafoglio.

- 8° esempio: **abusive squeeze** (comprimere in modo abusivo il mercato). In caso di abuso di una posizione dominante in modo da alterare significativamente i prezzi di acquisto o di vendita di tale strumento ovvero di determinare altre condizioni commerciali non corrette.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

- **9° esempio: trading on one market to improperly position the price of a financial instrument on a related market** (operazioni in un mercato per influenzare impropriamente i prezzi di uno strumento finanziario in un mercato correlato). Conclusione di operazioni in un mercato su uno strumento finanziario con la finalità di influenzare impropriamente il prezzo dello stesso strumento finanziario o di altri strumenti finanziari collegati negoziati sullo stesso o su altri mercati.
- **10° esempio: dissemination of false or misleading market information through media, including the Internet, or by any other means** (diffusione di informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo). Diffusione di informazioni false o fuorvianti con l'intenzione di muovere il prezzo di un titolo, di un contratto derivato o di un'attività sottostante verso una direzione che favorisce la posizione aperta su tali strumenti finanziari o attività o favorisce un'operazione già pianificata dal soggetto che diffonde l'informazione.
- **11° esempio: pump and dump** (gonfiare e scaricare). Apertura di una posizione lunga su uno strumento finanziario con esecuzione di ulteriori acquisti e/o diffusione di fuorvianti informazioni positive sullo strumento finanziario in modo da aumentarne il prezzo. Gli altri partecipanti al mercato vengono quindi ingannati dal risultante effetto sul prezzo e sono indotti ad effettuare ulteriori acquisti. Il manipolatore vende così gli strumenti finanziari a prezzi più elevati.
- **12° esempio: trash and cash** (screditamento e incasso). Acquisto di una posizione ribassista su uno strumento finanziario con ulteriore attività di vendita e/o diffusione di fuorvianti informazioni negative sullo strumento finanziario in modo da ridurne il prezzo. Il manipolatore chiude così la posizione dopo la caduta del prezzo.
- **13° esempio: spreading false/misleading information through the media** (diffusione di informazioni false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione). Tale comportamento comprende l'inserimento consapevole di informazioni su Internet o la diffusione di un comunicato stampa che contengono affermazioni false o fuorvianti su una società emittente.
- **14° esempio: other behaviour designed to spread false/misleading information** (altri comportamenti preordinati alla diffusione di informazioni false o fuorvianti). Comprende le condotte progettate per fornire indicazioni false o fuorvianti tramite canali diversi dai mezzi di comunicazione di massa.

2. Comportamenti sospetti


Di seguito un elenco, meramente esemplificativo, dei comportamenti suscettibili di essere interpretati come finalizzati al compimento di un illecito di abuso di mercato (abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato), che potrebbero ipoteticamente verificarsi in STEWART.

Detti comportamenti possono essere tenuti purché sussista un giustificato motivo e siano debitamente autorizzati.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

- 1° esempio: partecipazione a gruppi di discussione o chatroom su Internet aventi ad oggetto strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari, quotati o non quotati (e nei quali vi sia uno scambio di informazioni, le sue società, società concorrenti o società quotate in genere o strumenti finanziari emessi da tali soggetti).
- 2° esempio: inusuale concentrazione di operazioni su un particolare strumento finanziario poste in essere, ad esempio, tra uno o più investitori istituzionali che sono notoriamente collegati alla società emittente o a soggetti che hanno degli interessi su tale società, quali i soggetti che intendono o potrebbero lanciare un'offerta pubblica di acquisto;
- 3° esempio: inusuale ripetizione di operazioni tra un piccolo numero di soggetti in un determinato periodo di tempo;
- 4° esempio: inusuale operatività sulle azioni di una Società prima dell'annuncio di informazioni price sensitive relative alla stessa.
- 5° esempio: compimento di operazioni che apparentemente sembrano non avere alcuna altra motivazione se non quella di aumentare o ridurre il prezzo di uno strumento finanziario o di aumentare i quantitativi scambiati su uno strumento finanziario, specie quando gli ordini di questo tipo finiscono per portare alla esecuzione di contratti nei periodi di negoziazione utili alla determinazione di prezzi di riferimento (ad esempio verso la chiusura delle negoziazioni);
- 6° esempio: conferimento di ordini che, a causa delle loro dimensioni rispetto alla liquidità di uno specifico strumento finanziario, avranno chiaramente un impatto significativo sulla domanda o sull'offerta o sul prezzo o sulla valutazione di tale strumento finanziario, specie quando tali ordini portano alla esecuzione di operazioni nei periodi di negoziazione utili alla determinazione di prezzi di riferimento (ad esempio verso la chiusura delle negoziazioni);
- 7° esempio: compimento di operazioni che sembrano avere la finalità di aumentare il prezzo di uno strumento finanziario nei giorni precedenti all'emissione di uno strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario convertibile;
- 8° esempio: compimento di operazioni che, effettuate proprio nei giorni precedenti l'emissione di uno strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario convertibile, sembrano avere la finalità di sostenere il prezzo dello strumento finanziario in presenza di un andamento discendente dei prezzi di tale strumento finanziario;
- 9° esempio: compimento di operazioni che sembrano tentare di modificare la valutazione di una posizione senza che venga modificata, in aumento o in diminuzione, la dimensione della posizione stessa;
- 10° esempio: compimento di operazioni che sembrano cercare di aumentare o ridurre il prezzo medio ponderato del giorno o di un periodo della sessione di negoziazione.

Principi generali di comportamento e di attuazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e partners, definiti unitamente Destinatari.

I Destinatari, nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, sono tenuti a conoscere e rispettare:

- il Codice etico;
- il Regolamento interno per la gestione ed il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti e di informazioni.

Ai Consulenti, Partner e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice etico da parte di STEWART: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce un obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

I Destinatari sono in particolare tenuti, in caso di dubbio sulla liceità dell'operazione stessa, a trasmettere la segnalazione all'OdV per ricevere indicazioni in merito.

I responsabili delle singole funzioni coinvolte dovranno informare tempestivamente l'OdV:

- a) dell'emissione di comunicati stampa attinenti a strumenti finanziari e/o derivati su merci, ovvero operazioni che possano avere influenza su strumenti finanziari e/o derivati su merci;
- b) di eventuali delibere dell'Assemblea dei soci o determini dell'Amministratore riguardanti operazioni straordinarie su strumenti finanziari quotati, ovvero su derivati su merci di altre società;
- c) di acquisti o vendite di strumenti finanziari STEWART da parte di istituzioni finanziarie che agiscono su mandato della stessa.

Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati e gli Illeciti di abuso di mercato sono i seguenti:

- a) emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) con riferimento al trattamento delle Informazioni Privilegiate, l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
 - monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione degli illeciti di abuso di mercato;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;
- c) con riferimento alle altre attività a rischio l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
- svolgimento delle verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
 - svolgimento delle verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza;
 - valutazione periodica dell'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei Reati;
 - esame delle eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

PARTE SPECIALE "F"

Riguardante l'articolo 25-septies D.Lgs. 231/2001 – Delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro


Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si precisa che la Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha sancito la responsabilità degli Enti in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, codice penale, commessi con violazione delle norme antiinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Successivamente, con D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008, è stata data attuazione all'art. 1 della predetta L. 123/07 ed è stato emanato il TESTO UNICO per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Tale nuovo assetto normativo prevede, all'art. 30 l'esimente dalla responsabilità per l'Ente che attui efficacemente il Modello di Gestione ed Organizzazione previsto dal D. Lgs. 231/01, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello organizzativo e gestionale, per avere efficacia esimente, deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra descritte e deve, in ogni caso, prevedere, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, in rapporto a quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Il TESTO UNICO ha previsto espressamente, al comma quinto dell'art. 30, che in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti.

Descrizione dei reati

DELITTI PREVISTI DAL CODICE PENALE

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.).

Ai sensi dell'art. 589 c.p. chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.


Con l'introduzione dell'art. 25 septies al D. Lgs. 231/01, qualora si configuri il predetto reato con violazione delle norme antiinfortunistiche, l'ente è sanzionata con una pena pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.

- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p. terzo comma).

La legge 123/07 ha sancito la responsabilità anche dell'Ente per le ipotesi del reato di lesioni personali gravi o gravissime cagionate da chiunque con colpa, se i fatti sono commessi in violazione delle norme antiinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Ai sensi dell'art. 583 c.p.

la lesione personale è grave :

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

La lesione personale è considerata gravissima nelle seguenti ipotesi:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Aree a rischio

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio saranno individuate e regolamentate in base alla normativa attuale.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica.

Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori e *partners*: tali soggetti vengono anche definiti, nel loro insieme, *Destinatari*.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi gravissime con violazione delle norme antiinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni, in relazione al tipo di rapporto in essere con STEWART, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello
- b. d. fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, con particolare riferimento alla attività di produzione industriale espletata, oltre alle regole di cui al presente modello, gli esponenti aziendali devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti (a titolo esemplificativo):

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

- il codice etico
- le norme vigenti in Italia in materia di sicurezza e lavoro
- le procedure di STEWART stabilite per ogni settore dell'attività di produzione industriale in materia di sicurezza e lavoro
- i CCNL in vigore per i dipendenti di STEWART.

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico, da parte di STEWART, la cui conoscenza ed il cui rispetto costituisce obbligo contrattuale, a carico di tali soggetti.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai Destinatari di:

1. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-septies;
2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. utilizzare anche occasionalmente STEWART, o una sua unità organizzativa, allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale.

Le funzioni dirigenti e i responsabili del settore produzione sono tenuti a:


- verificare periodicamente, e ogni volta che sia introdotto un nuovo macchinario, la rispondenza delle procedure stabilite da STEWART e vigenti alle esigenze di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché la conformità alle norme di legge in materia;
- verificare periodicamente il rispetto delle regole e delle norme impartite.

Principi procedurali specifici

Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola area a rischio, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali, che tutti gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:

1. si deve richiedere l'impegno dei dipendenti e dei collaboratori esterni al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela della salute, igiene e sicurezza sul lavoro,
2. la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera), siano esse *partners* o fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione ed in base ad apposita procedura interna: in particolare, l'affidabilità di tali *partners* o fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

3. chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato da un partner è tenuto ad informare immediatamente l'OdV di tale anomalia
4. ogni rapporto di collaborazione, in tema di sicurezza sul lavoro, dovrà essere instaurato previa opportuna valutazione della insussistenza di fatti che Linee Guida Uni Inail individuano come meritevoli di attenzione
5. deve essere rispettata, da tutti gli esponenti aziendali, la previsione del codice etico diretta a vietare comportamenti tali, che siano in contrasto con la prevenzione dei reati contemplati dalla presente parte speciale
6. nel caso in cui riceva segnalazioni di violazione delle norme e delle procedure vigenti in materia antinfortunistiche, igiene, salute e sicurezza sul lavoro da parte di esponenti aziendali e/o di collaboratori esterni, STEWART ITALIA intraprenderà le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo.
7. nel caso di infortunio è previsto uno specifico flusso informativo verso l'OdV il quale, raccoglierà tutte le opportune informazioni e chiederà eventuali chiarimenti sull'accaduto alla Direzione e RSPP
8. in caso persistano dubbi, sulla correttezza del comportamento dei collaboratori esterni, l'OdV di STEWART emetterà una raccomandazione.

Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.


STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORO

Principi L'azienda ha strutturato la Sicurezza sul Lavoro (SSL) conformandosi all' art. 30 del D.Lgs. 81/2008, al fine di dotarsi di uno strumento esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 siffatto, viene adottato ed efficacemente attuato da STEWART grazie all'implementazione del sistema di gestione aziendale conforme alle Linee Guida UNI INAIL per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Grazie all'adozione del sistema di gestione, STEWART persegue i seguenti obiettivi:

- dare attuazione a quanto esplicitato nella politica di Sicurezza sul Lavoro (SSL) che l'azienda stessa ha definito
- creare procedure, processi e flussi finanziari adeguati alle attività svolte, alla dimensione aziendale, alla natura ed alle dimensioni dei rischi presenti in azienda,
- prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività nel seguito richiamate
- definire le responsabilità dei soggetti,

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

- presumere un efficace sistema di controllo sull'attuazione del presente Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

In particolare STEWART si impegna a:

- rispettare gli standard tecnico strutturali previsti dalla legge per le attrezzature, i luoghi di lavoro e gli agenti chimici/fisici e biologici eventualmente utilizzati;
- valutare i rischi e predisporre le opportune misure di prevenzione e protezione;
- approntare strumenti organizzativi per le emergenze, il primo soccorso, la gestione degli appalti;
- organizzare riunioni periodiche sulla sicurezza e consultazioni con le rappresentanze dei lavoratori in materia;
- approntare le necessarie attività di sorveglianza sanitaria;
- organizzare idonee attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- prevedere attività di vigilanza per verificare il concreto rispetto, da parte dei lavoratori, delle procedure e delle istruzioni impartite in materia di sicurezza sul lavoro;
- acquisire le documentazioni e certificazioni di legge per garantire la conformità dei luoghi e degli strumenti di lavoro;
- attuare periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure.

La politica per la salute e la sicurezza sul di STEWART è definita e documentata dal vertice aziendale nell'ambito della politica generale dell'azienda; essa definisce la direzione, i principi d'azione e i risultati a cui tendere ed esprime l'impegno del vertice aziendale nel promuovere nel personale la conoscenza degli obiettivi, la consapevolezza dei risultati a cui tendere, l'accettazione delle responsabilità e le motivazioni.

La politica aiuta a dimostrare:

- l'impegno dell'azienda alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori come parte integrante della gestione aziendale;
- il concreto impegno in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- il privilegio per le azioni preventive, a seguito di approfondita valutazione dei rischi;
- la finalità di miglioramento continuo;
- l'impegno al rispetto della legislazione e degli accordi applicabili alla SSL;
- l'assunzione di responsabilità nella gestione della SSL da parte dell'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze;
- l'impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- l'impegno alla formazione e sensibilizzazione dei lavoratori nello svolgimento dei loro compiti in sicurezza e per l'assunzione delle loro responsabilità in materia di SSL;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

- l'impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori, soprattutto attraverso i loro rappresentanti per la sicurezza;
- l'impegno al riesame periodico della politica stessa;
- l'impegno alla definizione e diffusione all'interno dell'azienda gli obiettivi di SSL e i relativi programmi di attuazione.

Nella definizione della politica di SSL STEWART ha considerato:

- l'attività svolta e della dimensione aziendale;
- la natura e del livello dei rischi presenti;
- la tipologia dei contratti di lavoro;
- i risultati dell'analisi iniziale o del monitoraggio successivo.

Definizione dei compiti e delle responsabilità

Le responsabilità e la relativa autorità in materia di SSL sono definite in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda.

Nella definizione dei compiti organizzativi e operativi della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori, sono esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse, ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di SSL.

Le funzioni ed i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e degli eventuali addetti, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze, nonché i compiti e le responsabilità del Medico competente sono rese note a tutti i livelli aziendali.

Ove possibile STEWART, già in fase di "assegnazione di un ruolo", specifica oltre agli incarichi operativi/produttivi anche i compiti spettanti al soggetto in materia di prevenzione, al fine di evitare i problemi relativi alla non accettazione di incarichi ritenuti aggiuntivi.

La realizzazione e la politica della SSL, gli obiettivi di mantenimento e/o miglioramento, l'organizzazione e le risorse tecniche ed economiche finalizzate alla realizzazione del sistema ed al conseguimento degli obiettivi rimangono nell'ambito delle attribuzioni e delle responsabilità esclusive del datore di lavoro.

STEWART ha ritenuto di individuare un soggetto dotato di adeguata capacità ed autorità all'interno dell'azienda, a cui affidare in tutto o in parte il compito, indipendentemente da ulteriori responsabilità aziendali, di coordinare e verificare che la SSL sia realizzato in conformità al presente documento.

Coinvolgimento del personale

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

L'efficace gestione della SSL richiede il sostegno e l'impegno dei dipendenti, infatti STEWART è consapevole che le conoscenze e l'esperienza dei lavoratori sono una risorsa necessaria allo sviluppo della SSL.

L'azienda, quindi:

- provvede alla consultazione preventiva in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;
- organizza a tal fine riunioni periodiche con frequenza e modalità che tengono conto almeno delle richieste fissate dalla legislazione vigente. La casella di posta elettronica del RSPP nominato è a disposizione per la raccolta di eventuali osservazioni e commenti da parte del personale. Formazione, addestramento, consapevolezza STEWART definisce e mantiene attive le modalità per assicurare che il personale sia ad ogni livello consapevole:
 - dell'importanza della conformità delle proprie azioni rispetto alla politica ed ai requisiti della SSL;
 - delle conseguenze che la loro attività ha nei confronti della SSL;
 - delle possibili conseguenze dovute ad uno scostamento da quanto fissato in materia della SSL.

La SSL di STEWART prevede periodiche e adeguate verifiche di competenza del personale addetto. La competenza è definita in termini di adeguata formazione, addestramento e/o esperienza.

STEWART organizza la formazione e l'addestramento secondo i fabbisogni rilevati periodicamente, anche attraverso la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti e incoraggia i lavoratori alla effettiva partecipazione.

Comunicazione, flusso informativo e cooperazione

STEWART si attiva per ottenere una efficiente circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda, che ritiene un elemento fondamentale per garantire livelli adeguati di consapevolezza ed impegno riguardo alla politica adottata in tema di SSL. È, pertanto, prevista:

- la consultazione del personale, anche attraverso i suoi rappresentanti, sulle questioni afferenti la SSL e soprattutto quando sono previsti cambiamenti che influenzano la SSL, oltre che nella successiva fase di attuazione;
- l'informazione del personale su chi ed in quale misura detiene responsabilità per la SSL e chi sono i soggetti che hanno incarichi specifici inerenti la SSL in azienda;
- la comunicazione interna per sviluppare la cooperazione fra tutti i lavoratori;
- la comunicazione esterna rivolta a personale esterno (committenti, fornitori, collaboratori esterni); pubblico (clienti, visitatori, soggetti interessati); autorità;
- la diffusione della politica della salute e sicurezza aziendale.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

Documentazione

La documentazione è uno strumento organizzativo importante per consentire alla Società la gestione nel tempo delle conoscenze pertinenti alla specifica realtà produttiva anche con l'obiettivo di contribuire alla implementazione ed al monitoraggio della salute e la sicurezza aziendale. STEWART tiene ed aggiorna la documentazione relativa alla SSL, nonché quella ritenuta necessaria ai sensi delle Linee Guida Uni Inail, al precipuo fine di mantenere la SSL efficiente ed efficace.

La documentazione aziendale risponde alle esigenze di conoscenza per sviluppare e mantenere una SSL efficiente, in modo semplice e snello.

Per documentazione si intende almeno:

- leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti l'attività dell'azienda;
- regolamenti e accordi aziendali;
- DVR;
- quella richiesta dalla normativa vigente in materia di SSL;
- manuali, istruzioni per l'uso di macchine, attrezzature, dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti dai costruttori;
- informazioni sui processi produttivi;
- schemi organizzativi;
- norme interne e procedure operative;
- piani di emergenza.

STEWART nomina la persona incaricata della gestione del sistema documentale.


La Società, inoltre:

- determina i tempi di conservazione (rinnovo) della documentazione;
- prescrive le modalità di collegamento tra la gestione della documentazione e i flussi informativi interno ed esterno all'azienda;
- determina i contenuti e la forma dei documenti (supporti elettronici, cartacei, audiovisivi);
- fornisce le direttive per la predisposizione della documentazione correlata;
- determina le modalità di raccolta e rintracciabilità, anche mediante soluzioni informatiche adeguate.

Integrazione della salute e sicurezza nei processi aziendali e gestione operativa

In ogni processo aziendale sono determinati i rischi e le conseguenti misure di prevenzione, così come l'influenza che lo svolgimento di tale processo ha sulle problematiche di SSL di tutti i processi correlati, sul funzionamento della SSL e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

STEWART assicura:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

1. che tutte le componenti aziendali siano sensibili ed attive rispetto agli obiettivi di SSL;
2. che sia evitata la duplicazione di sforzi e spreco di risorse;
3. che siano adeguate, chiare e definite le responsabilità di SSL;
4. che venga promossa la collaborazione tra tutti i lavoratori;
5. che le decisioni prese tengano conto degli effetti sulla SSL;
6. che la valutazione dei risultati raggiunti dal personale e dalle strutture aziendali tenga conto anche delle prestazioni fornite in materia di SSL.

E definisce le modalità per:

- individuare i propri processi e le loro correlazioni ed influenze reciproche;
- analizzare e studiare soluzioni per eventualmente modificare i processi stessi o le loro modalità di correlazione per raggiungere gli obiettivi di SSL e/o per migliorare l'efficienza e l'efficacia della SSL
- evidenziare le misure di prevenzione e protezione (compresi gli aspetti organizzativi e relazionali) e le interrelazioni tra i vari soggetti e processi aziendali che hanno influenza sulla SSL;
- - definire "chi fa che cosa";
- definire i metodi di gestione per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L'azienda stabilisce ed aggiorna:


- procedure per affrontare situazioni difformi rispetto alla politica ed agli obiettivi fissati definendo nelle stesse i criteri operativi;
- procedure che riguardino gli aspetti di SSL significativi inerenti l'acquisizione di beni e servizi impiegati dall'azienda, comunicando le opportune informazioni a fornitori ed appaltatori;
- procedure per la gestione delle emergenze.

L'aggiornamento è effettuato in base all'esperienza acquisita, in particolare dopo che si è verificata un'emergenza.

STEWART individua e definisce anche, sulla base di quanto fissato per il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza e per il funzionamento della SSL, precise disposizioni alle funzioni aziendali interessate in materia di:

- assunzione e qualificazione del personale;
- organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;
- acquisto di attrezzature, strumentazioni, materie prime, sussidiarie e di consumo;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori.

I metodi di gestione presentano le seguenti caratteristiche:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

- sono redatti per elemento dell'attività (impianto, macchina, operazione) ed integrati negli altri documenti dell'organizzazione relativi a quell'elemento;
- sono predisposti dai singoli responsabili, eventualmente con la collaborazione del personale che le dovrà utilizzare, verificati e approvati dal responsabile della SSL;
- stabiliscono le corrette modalità operative da adottare in fase di avviamento, fermata, funzionamento normale e in caso di situazione anomala (chi fa, che cosa e come);
- contengono i divieti specifici e ciò che non deve essere assolutamente fatto;
- descrivono, se pertinenti, le modalità di comportamento, ispezione, pulizia e manutenzioni ordinarie a carico del personale addetto.

Rilevamento e analisi dei risultati e conseguente miglioramento della sicurezza

Monitoraggio interno della sicurezza

La SSL di STEWART prevede una fase di verifica della funzionalità della sicurezza sul lavoro (verifica ispettiva interna) che ha lo scopo di stabilire se la SSL è conforme a quanto pianificato, è correttamente applicato, mantenuto attivo e consente di raggiungere gli obiettivi.

Esso rappresenta lo strumento utilizzato dal vertice aziendale per l'adozione delle decisioni strategiche di propria competenza, quali ad esempio l'adeguamento della politica.


La verifica ispettiva è svolta da personale competente che assicura l'obiettività e l'imparzialità, ed è indipendente dal settore di lavoro ove effettua la verifica ispettiva.

Le verifiche per il funzionamento della SSL sono programmate per la sistematica ottimizzazione e la garanzia del buon andamento di un processo produttivo o di erogazione di un servizio.

ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne i reati in materia di sicurezza e lavoro, sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e della Sicurezza Lavoro
- svolgere verifiche in merito alla effettiva attuazione della Sicurezza Lavoro, al mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate, all'esercizio del dovere di monitoraggio e riesame
- proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

PARTE SPECIALE "G"

Riguardante i Delitti informatici e il trattamento illecito dei dati (art. 491 bis, 615 terquines, 617 quater e quinquies, 635 bis – quinquies, 640 quinquies c.p.)

In data 5 aprile 2008 è entrata in vigore la Legge n. 48, recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica.

Con tale norma il Legislatore ha apportato modifiche al codice penale in materia di reati informatici ed ha introdotto al D. Lgs. 231/01, l'art. 24 bis per la punibilità dell'Ente in relazione ai delitti informatici e al trattamento illecito dei dati, come previsto dagli artt. 491 bis, 615 ter- quinquies, 617 quater e quinquies, 632 bis-quinquies, 617 quater e quinquies, 635 bis-quinquies, 640 quinquies del codice penale.

Descrizione dei reati

Per quanto concerne la presente Parte Speciale si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati.

- Documenti informatici (art. 491-bis cod. pen.)

Tale norma prevede che "se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private", con conseguente punibilità del reato di falsità anche in relazione ai documenti informatici.

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter cod. pen.)


Per la punizione in caso di introduzione in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero di mantenimento nel sistema contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di esclusione.

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater cod. pen.)

Prevede la punibilità nell'ipotesi in cui un soggetto, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies cod. pen.)

Con le recenti modifiche alla norma è punibile "Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici".

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617 quater cod.pen.)

Viene introdotta la punibilità in caso di intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedimento/interruzione delle stesse rivela, ed anche in caso di rivelazione del contenuto delle comunicazioni mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617 quinquies cod.pen.)

Tale ipotesi di reato punisce l'installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, salvi i casi previsti dalla legge.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis cod. pen)

L'ente è punibile anche in caso di reati relativi a distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635 ter cod. pen.)

Responsabilità dell'Ente anche in tale ipotesi di reato che si configura in relazione a fatti diretti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater cod. pen)

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, vi sia distruzione, danneggiamento o inservibilità, in tutto o in parte, di sistemi informatici o telematici altrui oppure grave ostacolo al funzionamento.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies cod. pen.)

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640- quinquies cod.pen)

Il reato è previsto in caso di prestazione di servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, con violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Aree a rischio

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'utilizzo di strumenti informatici e l'abuso di tali strumenti nell'interesse dell'Ente.

In generale, vengono definite aree a rischio: tutte quelle aree aziendali che, per lo svolgimento della propria attività, utilizzano strumenti informatici, con particolare riferimento alla divisione informatica e alle funzioni che potrebbero accedere, quanto meno in linea teorica, agli strumenti informatici altrui.

Il rischio è ipotizzabile per tutte le funzioni aziendali, stante l'utilizzo quotidiano da parte di tutti degli strumenti informatici, ma solo in linea astratta.

In realtà, infatti, la Società non ha alcuna possibilità di accedere ai sistemi altrui e l'ipotesi di abuso è pressoché remota.


In generale STEWART intrattiene rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione solo eccezionalmente, ma in ragione delle attività e degli interessi della Società si ritiene utile segnalare che le aree di attività eventualmente più a rischio, possono essere circoscritte nelle seguenti:

- la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta, indette da enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, di partnership, di attività (complessi aziendali, partecipazioni, eccetera) o altre operazioni similari.

Rientrano nell'area a rischio, in caso di aggiudicazione, anche:

- l'espletamento della commessa
- i rapporti con eventuali subappaltatori e
- le attività di collaudo

- la negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti con la P.A. a seguito di procedure ad evidenza pubblica e/o non a evidenza pubblica (redazione offerte, contratti di Assistenza Tecnica, dimostrazioni prodotti e/o interventi specialistici, comunicazioni e/o approntamento di documentazione/dichiarazioni, evasione e gestione ordini, fatturazione, gestione/esigibilità del credito);

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

- Le partecipazioni a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari, nonché il concreto impiego dei fondi ottenuti (comunicazione di dati o predisposizione di documenti per la richiesta di erogazioni, contributi o finanziamenti per attività di formazione interna, gestione di eventuali fondi pubblici per attività di formazione interna);
- i rapporti con la P.A. per la gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni o per la richiesta di autorizzazioni, permessi o altri provvedimenti amministrativi strumentali all'attività della società (import, gestione risorse umane);
- l'espletamento di procedure per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi e licenze da parte della Pubblica Amministrazione: ad esempio licenze edilizie, autorizzazioni per la costruzione di immobili.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica.

Le aree a rischio reato, così identificate, costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare, ai fini dell'adeguamento del sistema di controlli interno.

Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e partners: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, *Destinatari*.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tutti i Destinatari, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati.

La presente parte speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con STEWART, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- il codice etico;
- il DPSS aggiornato al GDPR per la tutela della Privacy e ogni altro documento/procedura instaurata relativamente al trattamento dei dati tramite supporti informatici;
- ogni altra normativa relativa al sistema di controllo interno in essere;

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico, da parte di STEWART: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente parte speciale prevede l'espresso DIVIETO, a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

1. porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato informatico e trattamento illecito di dati come individuate nella presente Parte Speciale
2. porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo
3. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare accessi e qualsiasi operazione ai sistemi informatici altrui e ai dati altrui, se non autorizzata da apposito accordo contrattuale e comunque con violazione delle procedure, esistenti in materia di trattamento dei dati personali ex D. Lgs. 96/2003 e Regolamento UE 679/2016.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra STEWART si è dotata di apposite procedure volte ad attuare i principi di cui al D. Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016 in materia di privacy ed ha nominato un Responsabile del trattamento anche per il controllo degli adempimenti di legge e le opportune verifiche in merito alla effettiva operatività delle procedure.

Le stesse impediscono ai soggetti che utilizzano strumenti informatici l'accesso a banche dati non connesso alle effettive necessità legate alla funzione aziendale svolta.

Inoltre la Società organizza periodici corsi di formazione e aggiornamento in materia di trattamenti dei dati al fine di formare e sensibilizzare in merito all'importanza di accessi a dati e strumenti altrui solo nel rispetto dei diritti e della riservatezza altrui.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

I medesimi principi sono attuati nel trattamento da parte della Società dei dati e degli strumenti in uso ai dipendenti.


Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un'apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

E' compito dell'OdV di STEWART:

- a) curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate, che devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico, relative all'uso degli strumenti informatici e alla riservatezza nel trattamento dei dati
- b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali e/o al responsabile interno (o ai responsabili interni) o ai sub-responsabili interni
- c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei destinatari delle disposizioni del Decreto
 - alla possibilità per STEWART di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori, quale ad esempio il recesso dal contratto nei riguardi di collaboratori esterni, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni
- d) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi esponente aziendale, ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

PARTE SPECIALE "H"

Riguardante l'articolo 25-octies D.Lgs. 231/2001 – Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Descrizione dei reati L'art. 25-octies, di recente introduzione, ha previsto la sanzionabilità dell'Ente in caso di commissione dei reati di cui agli art. 648, 648 bis, 648 ter e 648-ter.1 del codice penale.

Va però evidenziato, che **l'art. 25-octies.1, D.lgs. 231/2001**, riguardante i "*reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*", è stato integrato nel 2023 con l'aggiunta della fattispecie di reato di "*trasferimento fraudolento di valori*", prevista all'**art. 512-bis c.p.** Il nuovo reato presupposto presenta evidenti **punti di contatto** con la prevenzione dei reati in materia di **ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita** (art. 25-octies, D.lgs. 231/2001), nonché con il **contrasto alle fattispecie di contrabbando** (art. 25-sexiesdecies, D.lgs. 231/2001).

Queste le ipotesi reato previste.

- Ricettazione (art. 648 cod. pen.)

Si configura nel caso in cui il soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

- Riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.)


L'ipotesi di reato prevede la punibilità di chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. (art. 648 ter cod. pen.)

Prevede la responsabilità penale per chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto

- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.)

L'ipotesi di reato prevede la punibilità di chiunque impiega, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto non colposo compiuto dalla stessa persona che ha ottenuto tale denaro, beni o altre utilità in maniera illecita, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis cod.pen.)

L'ipotesi di reato prevede che, salva l'ipotesi in cui il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter.

Aree a rischio

Per le fattispecie in esame, vengono definite:

- aree a rischio: tutte quelle aree aziendali che, per lo svolgimento della propria attività, possono comportare l'utilizzo di denaro, proventi e/o beni provenienti da illeciti.

Si indicano, a titolo di esempio:

- settore acquisti
- settore commerciale

- aree di supporto: quelle aree di attività aziendale che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi e che, quindi, possono supportare la commissione del reato, quali, ad esempio il settore amministrativo e finanziario.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio, quali sono state individuate in sede di identificazione dei processi sensibili, sono state circoscritte nelle seguenti:

- acquisto di beni provenienti da furto
- utilizzo di capitali di provenienza illecita per aggiudicazioni di gare/appalti
- utilizzo di capitali di provenienza illecita per aggiudicazioni di gare/appalti da parte della stessa persona che ha ottenuto tale denaro in maniera illecita.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica.

Le aree a rischio reato, così identificate, costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare, ai fini dell'adeguamento del sistema di controlli interno.

Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e *partners*: tali soggetti vengono anche definiti, nel loro insieme, *Destinatari*.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tutti i Destinatari, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati in esame.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- il codice etico
- le procedure operative/ regolamenti interni volti a garantire la trasparenza nel processo di approvvigionamento
- le procedure operative/regolamenti interni per l'espletamento gare e offerte
- le procedure operative/regolamenti interni in materia di appalti di lavoro, forniture e servizi.

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico, da parte di STEWART: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente parte speciale prevede l'espresso DIVIETO, a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

1. porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato considerate dagli articoli in esame nella presente Parte Speciale
2. porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarli.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare acquisti non autorizzati
- b) utilizzare capitali di provenienza illecita
- c) utilizzo di capitali di provenienza illecita da parte della stessa persona che ha ottenuto tale denaro in maniera illecita.

Principi procedurali specifici

La Società è soggetta alla revisione del bilancio e, pertanto, appare alquanto improbabile la possibilità di utilizzare fondi di provenienza illecita per l'attività d'impresa.

In ogni caso, qualora la Società si trovasse a perfezionare acquisti o intrattenere rapporti con soggetti che per loro natura e/o provenienza possano ritenersi a rischio, dovrà essere seguita la seguente procedura.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

Singole operazioni a rischio: nomina del Responsabile Interno

Occorre dare debita evidenza di ogni operazione a rischio, che consista in:

- acquisto di beni e/o servizi a prezzi particolarmente vantaggiosi provenienti da soggetti le cui vicende non risultano note e/o accertabili
- investimenti e utilizzo di capitali in contanti

A tal fine l'Amministratore è tenuto a nominare un responsabile interno, per ogni singola operazione, che:

- diviene il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio
- è responsabile in particolare dei rapporti con la P.A., nell'ambito del procedimento da espletare.

Il responsabile interno (o i responsabili interni) dovrà:

1. prevedere l'accesso libero da parte dell'OdV a una serie di documenti e report prodotti da lui o da altri responsabili e relativi alle operazioni a rischio per le quali è ritenuta pertinente la vigilanza ai sensi del d.lgs. n°231/2001
2. dare informativa all'OdV di STEWART, dell'apertura e chiusura dell'operazione a rischio.

L'OdV avrà in ogni caso accesso a una serie di documenti e report prodotta dai responsabili e ritenuta rilevante ai sensi del d.lgs. n° 231/2001.

Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un'apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

E' compito dell'OdV di STEWART:

- a) curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate, relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio e, in genere, nei rapporti con soggetti a rischio
- b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali e/o al responsabile interno (o ai responsabili interni) o ai sub-responsabili interni
- c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate: - all'osservanza da parte dei destinatari delle disposizioni del Decreto - alla possibilità per STEWART di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute - all'attuazione di meccanismi sanzionatori, quale ad

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

esempio il recesso dal contratto nei riguardi di collaboratori esterni, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni

d) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi esponente aziendale, ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;

e) indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie, sia in entrata che in uscita, già presenti in STEWART e nel Gruppo, con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità, rispetto a quanto ordinariamente previsto;

f) comunicare le eventuali violazioni rilevate alle Autorità di Vigilanza, al Ministero dell'Economia e Finanze all'Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia.

PARTE SPECIALE "I"

Riguardante i c.d. Reati Transazionali, contro il crimine organizzato, il traffico di migranti, l'intralcio alla giustizia

Descrizione dei reati


Con la presente Parte Speciale si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei delitti per i quali è stata prevista la punibilità dell'ENTE, a seguito di ratifica delle convenzioni internazionali contro il crimine organizzato.

Con la Legge 146/2006, all'art. 3, è stato definito il c.d. "reato transazionale" come quel reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

L'art. 10 della predetta L. 146/2006, ha espressamente previsto la Responsabilità amministrativa degli Enti per i reati previsti transazionali, nell'accezione di cui al citato articolo 3, prevedendo le seguenti pene:

- Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote. Nei casi di condanna per uno di

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

tali delitti si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei predetti reati indicati, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

- Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni. - Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

DELITTI PREVISTI

- Associazioni per delinquere (art. 416 cod. pen.)

Il reato si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, e prevede la punibilità anche solo di coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione.

- Associazione mafiosa (art. 416 bis cod. pen.)

L'ipotesi di reato è prevista per chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

E' prevista la punibilità anche solo di coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione. L'associazione è ritenuta di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 43/73)

In tale ipotesi di reato è prevista la punibilità quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis: introduzione,

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

vendita, trasporto, acquisto o detenzione nel territorio dello Stato di un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando. Sono soggetti alla punizione anche coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione, solo per aver commesso tale fatto.

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 T.U. D.P.R. 309/90)

Il reato è previsto nell'ipotesi in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73: coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta o messa in vendita, cessione, distribuzione, commercio, trasporto, procura ad altri, invio, passaggio o spedizione in transito, consegna per qualunque scopo di sostanze stupefacenti o psicotrope, senza autorizzazione. Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la esclusione non inferiore a venti anni.


- Traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3bis, 3 ter, 5 – T.U. D.Lgs. 286/98)

Con il Testo Unico in esame è prevista la punizione per chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni dello stesso Testo Unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. È previsto un aumento di pena se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante. c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti. È prevista la punibilità anche per coloro che, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del Testo Unico.

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci (art. 377 bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato è prevista nel caso di uso di violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, per indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

- Favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

La norma prevede la punizione per chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

In relazione ai reati sopra esplicitati, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le operazioni finanziarie o commerciali poste in essere con:

- persone fisiche e giuridiche residenti nelle zone e nei Paesi a rischio individuati nelle c.d. "Liste Paesi" e/o con persone fisiche o giuridiche collegate al terrorismo internazionale riportati nelle c.d. "Liste Nominative", entrambe rinvenibili nel sito Internet dell'Ufficio Italiano dei Cambi o pubblicate da altri organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti; o
- società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati.

Si richiamano, in particolar modo, le operazioni svolte nell'ambito di attività di approvvigionamento e trasporto combustibili o attività di *merger & acquisition* (fusioni e acquisizioni) anche internazionale, che possono originare flussi finanziari diretti verso zone e Paesi esteri.

Per quel che concerne le locazioni di immobili di proprietà di STEWART, in astratto configurabili come attività a rischio, si ritengono sufficienti gli usuali adempimenti esistenti (notifica all'Autorità di Pubblica Sicurezza).

Aree a rischio

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente parte speciale, quelle nell'ambito delle quali si svolgono operazioni finanziarie o commerciali con:

- persone fisiche o giuridiche residenti in zone e nei Paesi a rischio, individuati dall'OdV
- persone fisiche o giuridiche indicate nelle liste nominative di soggetti collegati al terrorismo internazionale, rinvenibili nel sito Internet dell'Ufficio Italiano dei Cambi ed in quello del Ministero degli Interni
- società ed enti controllati direttamente o indirettamente dai soggetti sopra indicati.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

Si richiama l'attenzione, in particolare, sulle operazioni svolte nell'ambito di attività di finanza straordinaria (fusioni, acquisizioni, eccetera) internazionali, che possono originare flussi finanziari diretti verso paesi esteri.

Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e partners: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, *Destinatari*.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di terrorismo.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con Ente, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello
- b. fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività.


A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- il codice etico
- le liste nominative e l'elenco dei Paesi a rischio
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo in essere in STEWART.

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico, da parte di STEWART: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente parte speciale prevede, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto per gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni di:

1. porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nelle norme indicate nella presente parte speciale – Delitti c.d. transnazionali

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024


2. utilizzare anche occasionalmente STEWART, o una sua unità organizzativa, allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra;
3. promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza, in particolar modo con fini di associazione a delinquere di qualsiasi tipo, traffico di migranti, intralcio alla giustizia;
4. fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere i predetti reati;
5. assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle liste nominative, o siano controllati da soggetti contenuti nelle liste nominative medesime, quando tale rapporto di controllo sia noto;
6. assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti residenti nei Paesi a rischio, salvo esplicito assenso;
7. effettuare operazioni, assumere o assegnare commesse che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto e instaurare o mantenere rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere;
8. effettuare prestazioni in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
9. riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.

Principi procedurali specifici

Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Di seguito si indicano i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola area a rischio, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali, che gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:

1. qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma
2. le operazioni di rilevante entità devono essere concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti (ad esempio, verifica della assenza dalle liste nominative, referenze personali, eccetera).
3. nel caso in cui STEWART coinvolga nelle proprie operazioni soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle liste, o che siano notoriamente controllati da soggetti contenuti nelle liste medesime, le operazioni devono essere automaticamente sospese o interrotte, per essere sottoposte alla valutazione da parte dell'OdV

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

4. nel caso in cui a STEWART venga proposta un'operazione anomala, essa viene sospesa e valutata preventivamente dall'OdV: quest'ultimo esprimerà il proprio parere sull'opportunità dell'operazione e provvederà eventualmente a stabilire le cautele necessarie, da adottare per il proseguimento della stessa, nonché a rendere in merito un parere, del quale dovrà tenersi conto in sede di approvazione e svolgimento dell'operazione stessa

5. nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un'apposita dichiarazione, secondo lo schema previsto dalle procedure aziendali e/o dalle indicazioni dell'OdV, da cui risulti che le parti si danno atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti, finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune, a principi di trasparenza e correttezza, nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge

6. i dati raccolti, relativamente ai rapporti con clienti e collaboratori esterni, devono essere completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei soggetti, che per una valida valutazione del loro profilo.

Singole operazioni a rischio

L'Amministratore Unico è tenuto a nominare un responsabile interno, per ogni singola operazione di rilevante entità, che diviene il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio.

Il responsabile interno (o i responsabili interni) dovrà:

1. prevedere l'accesso libero da parte dell'OdV a una serie di documenti e report prodotti da lui o da altri responsabili e relativi alle operazioni a rischio per le quali è ritenuta pertinente la vigilanza ai sensi del d.lgs. n°231/2001;
2. dare informativa all'OdV, dell'apertura e chiusura dell'operazione a rischio.


Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne i reati di terrorismo, sono i seguenti:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale
- b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati
- c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni, in relazione alle segnalazioni ricevute.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

PARTE SPECIALE "L"

Riguardante l'art. 25 bis lettera f) bis - falsità in strumenti o segni di riconoscimento

Descrizione dei reati

La Legge 23 luglio 2009 n. 99 ha inserito la lettera f) all'elenco di reati previsti dall'art. 25 bis del D.lgs.231 e per i quali è prevista la punibilità dell'Ente.

L'art. 25 bis, all'origine, prevedeva la sanzionabilità per le ipotesi di reato relative a falsità in monete carte di pubblico credito e valori di bollo.

Oggi, con la recente integrazione, le persone giuridiche sono potenzialmente punibili anche per la contraffazione di strumenti o segni di riconoscimento.

In particolare la norma prevede una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote in caso di commissione dei reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p.

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

[I]. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

[II]. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

[III]. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 c.p.. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

[I]. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

[II]. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

[III]. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

Aree a rischio

In occasione dell'implementazione dell'attività di analisi di rischio, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di STEWART ITALIA, delle aree considerate 'a rischio', ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25 bis lettera f) bis (art. 473 e 474 c.p.), **anche se, nella realtà, vista la tipologia di attività svolta dall'Azienda, appare essere un rischio assai remoto.**

In relazione a ciascuna area "a rischio", sono stati individuati i Ruoli Aziendali coinvolti e le relative attività cd. 'sensibili', ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in considerazione della sussistenza di rapporti diretti con gli organismi pubblici e/o i soggetti sopra individuati.

1. Gare e procedure negoziate

- Predisposizione della documentazione ed invio della stessa per la partecipazione (anche mediante ATI) alla gara/ procedura negoziata
- Ad Aggiudicazione gara: predisposizione della documentazione amministrativa richiesta ed invio all'ente pubblico

2. Ricerca e Sviluppo

- Immissione di nuovi prodotti
- Comunicazione di dati o predisposizione di documentazione verso terzi (Es. Enti Pubblici, Enti di certificazione, Clienti Privati, etc.

3. Vendite a clienti privati

- Contatto con i clienti per presentazione offerte/visite informative (Agenti) o visite dimostrative (Tecnici interni o esterni)
- Stipula del contratto (eventuale rinegoziazione delle condizioni di fornitura, in deroga alle offerte standard)
- 4. Ambiente, salute e sicurezza
 - Comunicazioni/dichiarazioni ex L. 81/2008
 - Gestione dei rapporti con la PA in caso di verifiche ed ispezioni volte ad accertare l'osservanza delle prescrizioni di cui alla Legge 81/2008, delle norme igienico-sanitarie e delle norme ambientali
 - Predisposizione ed invio documentazione necessaria ai fini del rilascio di autorizzazioni comunali (in via esemplificativa e non esaustiva: variazioni di planimetrie interne del fabbricato, ecc.)
 - Gestione documentazione relativa agli adempimenti ambientali e attività legate allo smaltimento dei rifiuti
- 5. Rapporti commerciali
 - Sorveglianza qualità e prescrizioni Direttive CEE
 - Rapporti commerciali con soggetti che propongono prodotti con segni falsi

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

Principi generali

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tutti i Destinatari, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati in esame. La presente parte speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:


- il codice etico
- le procedure operative/ regolamenti interni relativi alle gare e alla vendita di prodotti
- le procedure operative /regolamenti interni relativi al controllo delle certificazioni e, comunque, in materia di ambiente, sicurezza, salute
- le procedure operative / regolamenti interni in materia di approvvigionamento beni e controllo qualità
- le procedure operative / regolamenti interni in materia di informazione scientifica.

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico, da parte della società: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

I responsabili delle direzioni, delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle aree a rischio e/o in quelle strumentali sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico

E' fatto assoluto divieto:

- di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 bis lettera f bis del D. Lgs. 231/2001;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024


- di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse
- effettivo o potenziale
- con la Società, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico;
- di intrattenere rapporti commerciali con soggetti a rischio per i reati in esame;
- di porre in essere comportamenti che possano, anche indirettamente, essere volti alla contraffazione o comunque alterazione dei marchi, nonché all'uso e alla commercializzazione degli stessi, per qualsiasi fine. Inoltre, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:
 - occorre garantire il rispetto delle previsioni contenute nel Codice Etico di STEWART nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio deve essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
 - nell'ambito della divulgazione di informazioni di natura scientifica, occorre adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede;
 - nell'espletamento delle attività finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale occorre sempre verificare la veridicità e genuinità dei marchi, segni distintivi, brevetti, modelli e disegni utilizzati dalla Società, e segnalare alle funzioni competenti nonché all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di non conformità.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di reati, l'OdV avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza


Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'OdV nel documento approvato dal Consiglio di Amministrazione, in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'OdV, tra l'altro, deve:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati in esame;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore, proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai suoi sub responsabili, nonché le procedure aziendali vigenti;

- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

PARTE SPECIALE "M"

Riguardante i delitti contro l'industria e il commercio ex art. 25 bis 1 – d.lgs. n. 231/2001

Descrizione dei reati

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati nell'art. 25 bis 1, come introdotto nel Decreto 231/2001 dall'art. 17, comma 7, lettera b) della Legge 23 luglio 2009 n. 99, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.).

Il reato si configura allorché un soggetto adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 Bis c.p.).

La norma prevede la punibilità del soggetto che, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. Costituisce aggravante con aumento della pena l'ipotesi di concorrenza riguardante un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Costituisce fonte di responsabilità penale l'aver cagionato un nocimento all'industria nazionale, avendo messo in vendita o, comunque, in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati. Il Legislatore, con riferimento alla responsabilità dell'Ente, ha ritenuto particolarmente gravi le ipotesi di cui agli artt. 523 bis e 514 c.p. ed ha previsto sanzioni più gravi.

- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Prevede la punibilità per il soggetto che, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita

- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

E' ritenuto comportamento delittuoso il porre in vendita o mettere altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

Costituisce fonte di responsabilità penale il porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

La norma in esame sanziona penalmente il comportamento di chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. E' ritenuto penalmente rilevante anche il comportamento di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni fabbricati o adoperati industrialmente o realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale.

- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (articolo 517 Quater c.p.)

Il Legislatore ha ritenuto punibile anche l'Ente in caso di contraffazione o comunque alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, nonché in caso di introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, vendita con offerta diretta ai consumatori o messa in circolazione dei medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte, per trarne profitto.

Aree a rischio

In occasione dell'implementazione dell'attività di *Risk Analysis*, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di STEWART ITALIA, delle aree considerate 'a rischio', ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25 bis 1 (da art. 513 c.p. a art. 515 c.p. – art. 517 c.p. e 517 ter c.p.).

In relazione a ciascuna area "a rischio", sono stati individuati i Ruoli Aziendali coinvolti e le relative attività cd. 'sensibili', ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in considerazione della sussistenza di rapporti diretti con gli organismi pubblici e/o i soggetti sopra individuati.

1. Gare e procedure negoziate

- Contatto tra i rappresentanti della Società e della PA
- Rinegoziazioni per rinnovo contrattuale in caso di proroga

2. Vendite a clienti privati

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

- Contatto con i clienti per presentazione offerte/visite informative (Agenti) o visite dimostrative (Tecnici interni o esterni)

3. Meeting ed attività congressuali

- Sponsorizzazione di eventi di divulgazione tecnico/scientifica
- Contatto con il Pubblico Ufficiale o incaricato di Pubblico Servizio (medici, opinion leader, rappresentanti del Ministero della Salute) diretto all'eventuale coinvolgimento in iniziative congressuali / workshop.

4. Consulenze scientifiche

- Individuazione del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e successivo coinvolgimento dello stesso al fine della conclusione di un contratto avente ad oggetto il conferimento di un incarico di consulenza per:

- iniziative scientifiche (in via esemplificativa e non esaustiva, ad es. ricerche statistiche, pubblicazione testi ecc.);

- prestazioni di servizi a contenuto scientifico (in via esemplificativa e non esaustiva, ad es. per relazionare a corsi di formazione organizzati dalla Società per operatori in ambito sanitario, per fornire consulenze medico-scientifiche, per svolgere attività di formazione interna del personale della società, ecc.).

- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici ovvero incaricati di pubblico servizio nell'ambito delle attività di comunicazione/ diffusione di fatti e dati riguardanti le attività di ricerca della società

5. Collaborazioni scientifiche con *opinion leader*

- Individuazione del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (opinion leader in ambito sanitario) e successivo coinvolgimento dello stesso al fine della conclusione di un accordo di collaborazione, finalizzato allo scambio di risorse (essenzialmente lavoro e strumentazione) in vista del raggiungimento di un obiettivo comune.

- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici ovvero incaricati di pubblico servizio nell'ambito delle attività di comunicazione/ diffusione di fatti e dati riguardanti le attività di ricerca della società.


6. Gestione del contenzioso

- Gestione di contenziosi (partecipazione a udienze, ecc.) giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi, giuslavoristici), anche attraverso il supporto di consulenti esterni che agiscano in nome e/o per conto della società

7. Ambiente, salute e sicurezza

- Gestione dei rapporti in caso di verifiche ed ispezioni volte ad accertare l'osservanza delle prescrizioni di cui alla Legge 81/2008, delle norme igienico-sanitarie e delle norme ambientali;

- Predisposizione ed invio documentazione necessaria ai fini del rilascio di autorizzazioni comunali (in via esemplificativa e non esaustiva: variazioni di planimetrie interne del fabbricato, ecc.);

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

- Gestione documentazione relativa agli adempimenti ambientali e attività legate allo smaltimento dei rifiuti;

8. **Recupero Crediti**

- Contatto con i clienti PA e privati per proposte transattive, solleciti, verifiche stato liquidazione fatture;
- Operazioni di cartolarizzazione dei crediti commerciali vantati dalla società, nei confronti di P.A. Contatti con le amministrazioni pubbliche per la riconciliazione delle fatture.

AREE STRUMENTALI

Individuazione delle aree c.d. 'strumentali' e ruoli aziendali coinvolti.

I controlli esistenti

Seguendo la stessa metodologia utilizzata per l'individuazione delle aree "a rischio", sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di STEWART, le aree considerate 'strumentali', ovvero c.d. "di supporto" alle attività che insistono sulle aree "a rischio".

Nell'ambito di ciascuna area 'strumentale', sono stati, inoltre, individuati i Ruoli Aziendali coinvolti e le relative attività cd. 'sensibili'.

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto.

1. CONTABILITA' E BILANCIO - Attività sensibili

- Gestione anagrafica fornitori e clienti
- Registrazione fatture attive e passive
- Emissione delle fatture attive
- Liquidazione fatture passive
- Registrosioni di contabilità generale
- Determinazione ed esecuzione degli accantonamenti per poste stimate
- Determinazione ed esecuzione delle altre operazioni di chiusura del bilancio
- Registrazione della chiusura dei conti

2. ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - Attività sensibili

- Gestione del sistema di qualificazione dei fornitori
- Rilevazione del fabbisogno di prodotti
- Emissione degli ordini di acquisto / stipula del contratto
- Verifica della corrispondenza tra preventivo e consuntivo

3. SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE - Attività sensibili

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

- Definizione formale dei profili di potenziali candidati per le diverse posizioni da ricoprire.
- Analisi delle candidature e verifica della loro "idoneità" rispetto ai profili definiti.
- Selezione del personale e formalizzazione dell'esito del processo.

4. **FORMAZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE - Attività sensibili**

- Formalizzazione, discussione ed archiviazione delle valutazioni
- Definizione e formalizzazione del sistema di incentivi
- Chiara definizione degli obiettivi
- Definizione di criteri oggettivi per il riconoscimento dei premi
- Pianificazione di corsi di formazione / erogazione di training
- Raccolta ed archiviazione dei documenti di certificazione delle presenze/partecipazioni e dei corsi effettuati

5. **GESTIONE DELLA FORZA VENDITE - Attività sensibili**


- Selezione delle Agenzie di Vendita
- Definizione dei termini e delle condizioni del rapporto
- Stipula del contratto di agenzia
- Formazione della Forza Vendite
- Monitoraggio sugli agenti

6. **BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE - Attività sensibili**

- Raccolta e consolidamento dei dati provenienti dalle varie aree aziendali.
- Analisi del piano strategico aziendale e conseguente elaborazione del budget.
- Elaborazione di report consuntivi.
- Determinazione degli scostamenti preventivo / consuntivo ed analisi delle cause.
- Monitoraggio sui risultati delle singole aree di budget.
- Riformulazione degli obiettivi sulla base dei dati consuntivati
- Gestione delle spese extra-budget.

7. **GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI - Attività sensibili**

- Gestione dell'attività di sviluppo di nuovi sistemi informativi
- Gestione dell'attività di manutenzione dei sistemi esistenti
- Gestione dell'attività di elaborazione dei dati
- Gestione della sicurezza informatica sia a livello fisico che a livello logico
- Configurazione delle security policy dei firewall ai fini della tutela da intrusioni esterne
- Gestione e protezione dei back up dei dati
- Elaborazione di un Disaster Recovery Plan a tutela del patrimonio informativo

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

8. **GESTIONE DEI DEPOSITI - Attività sensibili**

- Gestione dei movimenti di magazzino
- Inventariazione
- Dismissione/distruzione dei materiali non più utilizzabili

9. **AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Attività sensibili**

- Gestione anagrafica dipendenti (modifica dati anagrafici, retributivi, ecc.)
- Gestione e archiviazione dei libri previsti dalla legge
- Gestione presenze, permessi, ferie e straordinari.
- Elaborazione stipendi e relativa registrazione. Pagamento stipendi e relativa registrazione.
- Gestione anticipi ai dipendenti.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico.

Le aree a rischio reato, così identificate, costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare, ai fini dell'adeguamento del sistema di controlli interno.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

Principi generali

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tutti i Destinatari, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati in esame.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- il codice etico
- le procedure operative/ regolamenti interni volti a garantire la trasparenza nel processo di approvvigionamento
- le procedure operative/regolamenti interni per l'espletamento gare e offerte, nonché vendita a privati
- le procedure operative/regolamenti interni in materia di controllo qualità
- le procedure operative/regolamenti interni in materia di informazione scientifica

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico, da parte della società: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente parte speciale prevede l'espresso DIVIETO, a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

- 1) porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato considerate dagli articoli in esame nella presente Parte Speciale
- 2) porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo
- 3) porre in essere comportamenti violenti o comunque fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali
- 4) porre in essere qualsiasi comportamento che non sia improntato a correttezza e lealtà anche nei confronti dei concorrenti e che sia, anche indirettamente, volto ad ottenere risultati cagionando danni a terzi
- 5) acquistare e/o mettere in circolazione beni contraffatti o privi delle qualità dichiarate e, comunque, senza aver eseguito le opportune verifiche in merito
- 6) omettere e/o indicare falsamente sui prodotti origine, provenienze e qualità degli stessi
- 7) fabbricare e/o commercializzare beni per i quali è falsa o comunque incerta la proprietà intellettuale.

Principi procedurali specifici

La Società utilizza procedure tali per cui appare improbabile la possibilità di comportamenti illeciti connessi ai reati di cui alla presente sezione, in ogni caso qualora la Società si trovasse a perfezionare acquisti o intrattenere rapporti con soggetti che per loro natura e/o provenienza possano ritenersi a rischio, dovrà essere seguita la seguente procedura.

Singole operazioni a rischio

Occorre dare debita evidenza di ogni operazione a rischio, che consista in:

- acquisto di beni e/o servizi a prezzi particolarmente vantaggiosi provenienti da soggetti le cui vicende non risultano note e/o accertabili
- investimenti e utilizzo di capitali in contanti

A tal fine è nominato un responsabile interno, per ogni singola operazione, che:

- diviene il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio
- è responsabile in particolare dei rapporti con la P.A., nell'ambito del procedimento da espletare.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

Il responsabile interno (o i responsabili interni) dovrà, in particolare:

1. prevedere l'accesso libero da parte dell'OdV a una serie di documenti e report prodotti da lui o da altri responsabili e relativi alle operazioni a rischio per le quali è ritenuta pertinente la vigilanza ai sensi del d.lgs. n°231/2001.
2. dare informativa all'OdV, dell'apertura e chiusura dell'operazione a rischio.

Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un'apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

Nei contratti di fornitura deve essere specificata la garanzia della proprietà intellettuale da parte del titolare di marchi, brevetti, segni distintivi, modelli e disegni, nonché la conformità del bene alle caratteristiche indicate.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

E' compito dell'OdV:

- a) verificare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate, che devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico, relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio e, in genere, nei rapporti con soggetti a rischio
- b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali e/o al responsabile interno (o ai responsabili interni) o ai sub-responsabili interni
- c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate: - all'osservanza da parte dei destinatari delle disposizioni del Decreto - alla possibilità per la società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute - all'attuazione di meccanismi sanzionatori, quale ad esempio il recesso dal contratto nei riguardi di collaboratori esterni, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni
- d) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi esponente aziendale, ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute
- e) indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie, sia in entrata che in uscita, già presenti con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità, rispetto a quanto ordinariamente previsti.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

PARTE SPECIALE "N"

Riguardante i delitti in materia di violazione del diritto di autore ex art. 25 nonies - d. lgs. n. 231/2001

Descrizioni dei reati

Si riporta di seguito l'elenco dei reati richiamati nell'art. 25 nonies del Decreto, come introdotto dall'art. 15 della Legge n. 99/2009 in materia di diritto d'autore con riferimento alla Legge n.633/1941.

La nomenclatura contiene implicitamente la descrizione del comportamento punibile. Resta fermo che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

- Messa a disposizione in sistemi di reti telematiche di opera dell'ingegno protetta (art. 171 comma 1, lett. A-bis e comma 3 Legge n. 633/1941)
- Duplicazione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi in supporti non contrassegnati dalla SIAE (art. 171 bis Legge n. 633/1941)
- Duplicazione, trasmissione, diffusione, distribuzione di opere dell'ingegno (art.171 ter Legge n. 633/1941)
- Omessa o falsa comunicazione alla SIAE (art. 171 septies Legge n. 633/1941)
- Vendita, installazione, utilizzo di decodificatori di trasmissioni ad accesso condizionato (art. 171 octies Legge n. 633/1941)


Aree a rischio

In occasione dell'implementazione dell'attività di Risk Analysis, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di STEWART S.r.l., delle aree considerate 'a rischio', ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25 nonies (art. 171 L.633/1941), **anche se, nella realtà, vista la tipologia di attività svolta dall'Azienda, appare essere un rischio assai remoto.**

In relazione a ciascuna area "a rischio", sono stati individuati i Ruoli Aziendali coinvolti e le relative attività cd. 'sensibili', ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in considerazione della sussistenza di rapporti diretti con gli organismi pubblici e/o i soggetti sopra individuati.

1. ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - Attività' sensibili

- Gestione del sistema di qualificazione dei fornitori
- Rilevazione del fabbisogno di prodotti
- Emissione degli ordini di acquisto / stipula del contratto
- Verifica della corrispondenza tra preventivo e consuntivo

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

2. GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI - Attività sensibili

- Gestione dell'attività di sviluppo di nuovi sistemi informativi
- Gestione dell'attività di manutenzione dei sistemi esistenti
- Gestione dell'attività di elaborazione dei dati
- Gestione della sicurezza informatica sia a livello fisico che a livello logico
- Configurazione delle security policy dei firewall ai fini della tutela da intrusioni esterne
- Gestione e protezione dei back up dei dati
- Elaborazione di un Disaster Recovery Plan a tutela del patrimonio informativo

3. VENDITE A CLIENTI PRIVATI - Attività sensibili

- Contatto con i clienti per presentazione offerte/visite informative (Agenti) o visite dimostrative (Tecnici interni o esterni)

AREE STRUMENTALI

Individuazione delle aree c.d. 'strumentali' e ruoli aziendali coinvolti.

Seguendo la stessa metodologia utilizzata per l'individuazione delle aree "a rischio", sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di STEWART ITALIA S.r.l., le aree considerate 'strumentali', ovvero c.d. "di supporto" alle attività che insistono sulle aree "a rischio".

Nell'ambito di ciascuna area 'strumentale', sono stati, inoltre, individuati i Ruoli Aziendali coinvolti e le relative attività cd. 'sensibili'.

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto.

4. BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE – Attività sensibili

- Raccolta e consolidamento dei dati provenienti dalle varie aree aziendali.
- Analisi del piano strategico aziendale e conseguente elaborazione del budget.
- Elaborazione di report consuntivi.
- Determinazione degli scostamenti preventivo / consuntivo ed analisi delle cause.
- Monitoraggio sui risultati delle singole aree di budget.
- Riformulazione degli obiettivi sulla base dei dati consuntivati
- Gestione delle spese extra-budget.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte anche a seguito dell'esame di attività di reporting dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

Principi generali

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tutti i Destinatari, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati in esame.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- il codice etico
- le procedure operative/ regolamenti interni

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico, da parte della società: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente parte speciale prevede l'espresso DIVIETO, a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

- 1) porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato considerate dagli articoli in esame nella presente Parte Speciale
- 2) porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo
- 3) porre in essere comportamenti fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali
- 4) fare uso fraudolento, direttamente o indirettamente, di opere dell'ingegno Principi procedurali specifici

A fini preventivi si ritiene utile dare debita evidenza di ogni operazione a rischio, che consista in:

- acquisto di beni e/o servizi coperti dal diritto d'autore a prezzi particolarmente vantaggiosi provenienti da soggetti le cui vicende non risultano note e/o accertabili
- investimenti e utilizzo di capitali in contanti

A tal fine il Consiglio di Amministrazione, o un dirigente da questi incaricato, è tenuto a nominare un responsabile interno, per ogni singola operazione, che:

- diviene il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

• è responsabile in particolare dei rapporti con la P.A., nell'ambito del procedimento da espletare. Il responsabile interno (o i responsabili interni) dovrà, in particolare:

1. prevedere l'accesso libero da parte dell'OdV a una serie di documenti e report prodotti da lui o da altri responsabili e relativi alle operazioni a rischio per le quali è ritenuta pertinente la vigilanza ai sensi del d.lgs. n°231/2001.
2. dare informativa all'OdV, dell'apertura e chiusura dell'operazione a rischio.

Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un'apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

Nei contratti di fornitura deve essere specificata la garanzia del rispetto delle regole previste dalla Legge 633/1941.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

E' compito dell'OdV:

- a) verificare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate, che devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico, relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio e, in genere, nei rapporti con soggetti a rischio
- b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali e/o al responsabile interno (o ai responsabili interni) o ai sub-responsabili interni
- c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità per la società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori, quale ad esempio il recesso dal contratto nei riguardi di collaboratori esterni, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- d) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi esponente aziendale, ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- e) indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie, sia in entrata che in uscita, già presenti in STEWART con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità, rispetto a quanto ordinariamente previsto.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

PARTE SPECIALE "P"


Riguardante i reati di induzione a non rendere o a rendere dichiarazione mendaci all'autorità giudiziaria ex art. 25 "decies" D. lgs. n. 231/2001

Come evidenziato nella Parte Generale del presente aggiornamento, il Legislatore Italiano, con l'art. 4, comma primo, della Legge 3 agosto 2009 n. 116, ha introdotto la punibilità dell'Ente in relazione ai delitti di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, reati previsti dall'art. 377 bis del c.p.

La legge, in realtà, ha commesso un errore nella numerazione dell'articolo in seno al D.Lgs. 231/01, definendolo *nonies* senza tener conto di quanto già inserito con tale medesima numerazione dalla precedente Legge 23 luglio 2009 n.99 all'articolo 15 comma 7 lettera c).

Per tale motivo nella redazione del presente aggiornamento si è ritenuto far riferimento all'art. 25 *decies*, correggendo l'errore.

La punibilità dell'Ente per il predetto reato previsto dall'art. 377 bis del codice penale era già stata prevista dall'art. 10 della L. 146/2006, a ratifica delle convenzioni internazionali e, pertanto, le attività svolte da STEWART ITALIA S.r.l. ai fini della prevenzione di tale reato sono specificate nella parte speciale I del presente Modello, alla quale, in questa sede, è sufficiente rinviare.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

PARTE SPECIALE "Q"

Relativa art 25-undecies reati ambientali

Descrizione dei reati

La presente Parte Speciale si riferisce ai **reati ambientali** richiamati dalla disposizione di cui all'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001.

Il decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 121 ha determinato l'inserimento nel D.Lgs. n. 231/2001 dell'art. 25-undecies **Reati ambientali**, che introduce un nuovo catalogo di reati presupposto della responsabilità degli enti che ricomprende le seguenti fattispecie:

Inquinamento idrico

- 1) scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (rispettivamente art. 137, commi 2 e 3, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 2) scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, primo e secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 3) violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 4) scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Rifiuti

- 1) raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 2) realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo e secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 3) inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 4) miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 5) deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 6) predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4 e art. 260-bis, commi 6 e 7, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 7) traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 8) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 9) violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 8, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Bonifica siti inquinati

- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

Inquinamento atmosferico

Superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (c.d. Convenzione di a Washington del 3 marzo 1973)

1. importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art.1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, l. 7 febbraio 1992, n. 150);
2. falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, l. 7 febbraio 1992, n. 150).

Ozono

Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, l. 28 dicembre 1993, n. 549).

Inquinamento navi

2. sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
3. sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

Nuove fattispecie di reati ambientali introdotti dal d.lgs. n. 121/2011

1. uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727-bis, c.p.)
2. distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis, c.p.).

Questa norma comporta, pertanto, che le aree che possono, anche solo astrattamente, determinare un possibile reato ambientale debbano essere considerate "a rischio" e debbano essere presidiate a prescindere da ogni valutazione di merito sulla concreta possibilità di realizzazione di reati.

In genere, i reati considerati dal Decreto Legislativo 231/2001 sono dolosi, ossia posti in essere volontariamente dal soggetto con quello scopo specifico, e **il Modello Organizzativo ha una funzione esimente della responsabilità dell'Ente se le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto modello.**

I reati considerati in questa Parte Speciale sono invece di **natura colposa**, ossia conseguenza di negligenza, imprudenza o imperizia da parte del soggetto, e pertanto la funzione di esimente del Modello Organizzativo, è rappresentata dall'introduzione di previsioni volte a far sì che i Destinatari pongano in essere una condotta (non accompagnata dalla volontà di determinare un danno all'ambiente) rispettosa delle procedure ambientali, congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal Modello Organizzativo.

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente: legge 22 maggio 2015 (art. 25-undecies DL.Gs 231/01)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

La Legge 22 maggio 2015 n.68 recante Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (G.U. Serie Generale n.122 del 28-5-2015) ha modificato in maniera significativa il D.Lgs.152/2006 (ad esempio integrandovi un'intera sezione dedicata alla Disciplina sanzionatoria) ed ha introdotto all'interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VIbis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente").

Buona parte di questi reati è configurato dalla Legge stessa come reato-presupposto atto a far scattare la responsabilità amministrativa dell'impresa, con conseguente modificazione e integrazione dell'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231.

Di seguito, nello specifico, i reati ambientali introdotti nell'articolo 25-undecies del D.Lgs.231/01

Inquinamento ambientale (art. 452-bis codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.a) D.Lgs.231/01)

Commette tale reato (delitto) chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il reato prevede un'aggravante per la persona fisica nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. In caso di responsabilità amministrativa della persona giuridica, la sanzione pecuniaria per l'azienda va da 250 a 600 quote.

E' prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs.231/01 per l'azienda, per un periodo non superiore ad un anno.

Disastro ambientale (art. 452-quater del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett. b) D.Lgs.231/01)

Commette tale reato (delitto) chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p., abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 400 a 800 quote.

E' prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs.231/01 per l'azienda.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

Delitti colposi contro l'ambiente (art.452-quinquies del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett. c) D.Lgs.231/01)

La fattispecie dei delitti colposi contro l'ambiente, che sono reati-presupposto (al pari dei precedenti) per la responsabilità amministrativa dell'ente, prevede che se taluno dei fatti di cui ai reati di "inquinamento ambientale" e "disastro ambientale" (rispettivamente artt.452-bis e 452-quater c.p.) è commesso per colpa, le pene per le persone fisiche sono diminuite.

Se dalla commissione dei fatti indicati sopra deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite.

In caso di responsabilità amministrativa dell'Ente, la sanzione pecuniaria per l'azienda va da 200 a 500 quote.

Delitti associativi aggravati (art.452-octies del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett. d) D.Lgs.231/01)

La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 300 a 1000 quote.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-sexies del codice penale; art.25-undecies c.1 lett. e) D.Lgs.231/01)

Il reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La norma prevede alcune fattispecie aggravate.

La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 250 a 600 quote.


La presente Parte Speciale ha lo **scopo** di:

- individuare ed illustrare le fattispecie di reati in violazione della normativa ambientale per i quali, in caso di commissione da parte di soggetti aziendali con contemporaneo interesse o vantaggio per l'Azienda, è prevista la responsabilità amministrativa in capo a STEWART ITALIA;
- indicare i "principi di comportamento" e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner di STEWART ITALIA (Destinatari in generale), sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello per quanto inerente i reati in tema ambientale;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali gli elementi di riferimento per l'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO

STEWART ITALIA ha un *risk assessment* ambientale, volto a individuare:

- le attività sensibili;
- gli aspetti ambientali connessi;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

- il reato ambientale che, in via astratta ed ipotetica, potrebbe essere commesso;
- le modalità attuative del reato;
- Valutazione dei controlli;
- Individuazione del rischio residuale.

Le attività non ritenute sensibili sono le seguenti:

- scarico di acque reflue contenenti le sostanze pericolose previste dal Testo Unico Ambientale in mancanza di autorizzazione o in violazione dei limiti prescritti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- apertura di scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione;
- sversamenti accidentali di qualsiasi prodotto al suolo senza che si sia provveduto alla bonifica secondo le modalità previste dal Testo Unico Ambientale;
- emissione in atmosfera effettuati in violazione dei limiti previsti dall'autorizzazione integrata ambientale;
- apertura di nuovi punti di emissioni in atmosfera senza la necessaria autorizzazione;
- miscelazione dei rifiuti;
- mancato accesso agli insediamenti produttivi da parte dei soggetti incaricati al controllo;
- scarichi idrici che possono causare la distruzione di habitat all'interno di siti protetti;
- scarichi idrici ed emissioni atmosferiche che possono causare l'uccisione, la distruzione, di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette;
- utilizzo in stabilimento di apparecchi (condizionatori aria, essiccatori) che contengono gas refrigeranti lesivi dello strato ozono

Le attività ritenute sensibili sono le seguenti:

- smaltimento dei rifiuti pericolosi (reflui prodotti da apparecchiature in prova/demo, apparecchiature dismesse, ecc.) prodotti nel corso dello svolgimento attività aziendale;
- scarico delle acque meteoriche di prima pioggia e delle acque di dilavamento in violazione della disciplina regionale;
- smaltimento dei rifiuti non pericolosi (carta, cartone, ecc.) prodotti nel corso dello svolgimento attività aziendale;
- scarichi al suolo, nelle acque superficiali e nel sottosuolo di acque reflue contenenti sostanze pericolose e altri materiali utilizzati e prodotti nel corso dell'attività aziendale.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

Principi generali

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio. Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di terrorismo.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui attenersi, in relazione al tipo di rapporto in essere con Ente, per una corretta applicazione del modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Per favorire la chiarezza espositiva ed i comportamenti operativi aziendali, sono stati distinte le regole di comportamento riguardanti i reati ambientali in due aree:

- “area del fare” (obblighi)
- “area del non fare” (divieti)

Area del “fare” (Obblighi)

In via generale, è fatto obbligo di espletare tutte le attività aziendali e, in particolare, le attività sensibili richiamate nel paragrafo precedente, in conformità a:

- le disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006 (testo unico ambientale) e s.m.i;
- le leggi, i regolamenti, o altri provvedimenti in materia di tutela ambientale diverse dal punto precedente, definiti da Enti Locali (Regione, Provincie, Comuni), dallo Stato Italiano e da organismi sovranazionali;
- quanto prescritto dalle eventuali autorizzazioni in materia ambientale rilasciate a STEWART ITALIA;
- le regole di comportamento previste dal Codice Etico;
- quanto indicato dallo Statuto societario, dalle procure e dalle deleghe, nelle procedure del sistema di gestione qualità, e altre disposizioni emesse da STEWART ITALIA;
- il presente Modello.

E' fatto obbligo ai responsabili di Funzione a cui compete la gestione delle attività sensibili di:

- comunicare, senza indugio all'Organo Amministrativo (Amministratore Unico e responsabili del processo produttivo) di STEWART ITALIA e all'OdV, situazioni di anomalia o malfunzionamenti che possono creare una condizione di rischio ai fini del

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

D.Lgs. 231/2001 ed indicare gli interventi correttivi necessari per ridurre l'esposizione al rischio;

- fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa, trasferendo conoscenza del D.Lgs. 152/2006 e delle sue modalità applicative;
- fornire delucidazioni adeguate e complete ai propri collaboratori, qualora essi sottopongono ipotesi di dubbio o casi di particolare criticità;
- prevedere delle attività di formazione e di addestramento sul campo dei propri collaboratori, per fornire agli stessi una conoscenza adeguata della normativa applicabile e delle azioni previste da STEWART ITALIA per assicurare che l'attività aziendale si compia nel pieno rispetto delle normative applicabili;
- assicurare il rispetto delle procedure aziendali e degli altri meccanismi di controllo (es. job description, disposizioni organizzative) introdotti per favorire la *compliance* con la normativa ambientale;
- operare nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello.

Area del "non fare" (divieti)

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001.

Principi procedurali specifici

Di seguito si indicano le regole di condotta ed i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola categoria di reati, devono essere rispettati nello svolgimento delle attività a rischio.

Inquinamento idrico

Per gli scarichi di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura e per gli scarichi di acque reflue industriali e domestiche in acque superficiali e' previsto l'obbligo di:

- dotarsi di impianti adeguati per ridurre gli impatti ambientali, scegliendo le soluzioni migliori alla luce delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.
- operare affinché gli impianti siano tenuti in ottime condizioni di efficienza, assicurando la necessaria manutenzione, che potrà essere svolta anche attraverso il ricorso ad aziende esterne specializzate.

La società s'impegna, nei limiti dei mezzi finanziari complessivamente disponibili, ad individuare annualmente una dotazione di risorse da destinare alla realizzazione degli interventi di manutenzione;

- realizzare le opere necessarie (es. pozzetti per scarichi reflui domestici non in fognatura) per consentire i prelievi di campioni;
- attenersi al rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle Autorizzazioni integrate ambientali;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

- rispettare le disposizioni previste dal Regolamento idrico integrato;
- interrompere lo scarico idrico qualora vi ravvisino le necessità dovute a titolo di esempio a lavori, guasti e ripristini;
- effettuare i controlli, secondo le modalità e le tempistiche previste dal Piano di monitoraggio e controllo predisposto dall'Autorità competente, per quanto attiene alle
- emissioni in acqua, anche avvalendosi di aziende esterne specializzate;
- documentare i controlli svolti negli appositi registri ed archiviare la documentazione dei controlli svolti in luogo sicuro ed accessibile soltanto ai soggetti autorizzati;
- effettuare le comunicazioni prescritte dall'Autorizzazione integrata ambientale all'autorità competente assicurando la veridicità dei dati trasmessi;
- adottare le soluzioni tecniche necessarie per assicurare che il trattamento delle acque di prima pioggia e di dilavamento avvenga nel rispetto della normativa regionale

Inquinamento atmosferico

Per le emissioni in atmosfera e' previsto l'obbligo di:


- dotarsi di impianti di abbattimento delle emissioni adeguati, scegliendo le soluzioni migliori alla luce delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.

A tal fine, la società s'impegna, nei limiti dei mezzi finanziari complessivamente disponibili, ad individuare annualmente una dotazione di risorse da destinare alla realizzazione degli investimenti:

- operare affinché gli impianti di abbattimento siano tenuti in ottime condizioni di efficienza assicurando la necessaria manutenzione, che potrà essere svolta anche attraverso il ricorso ad aziende esterne specializzate. La società s'impegna, nei limiti dei mezzi finanziari complessivamente disponibili, ad individuare annualmente una dotazione di risorse da destinare alla realizzazione degli interventi di manutenzione;
- attenersi al rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle Autorizzazioni integrate ambientali;
- effettuare i controlli secondo le modalità e le tempistiche previste dal Piano di monitoraggio e controllo predisposto dall'Autorità competente, per quanto attiene alle emissioni in aria, anche avvalendosi di aziende esterne specializzate;
- documentare i controlli svolti ed archiviare la documentazione dei controlli svolti in luogo sicuro ed accessibile soltanto ai soggetti autorizzati;
- effettuare le comunicazioni prescritte dall'Autorizzazione integrata ambientale all'autorità competente assicurando la veridicità dei dati trasmessi.

Gestione dei rifiuti

Per la gestione dei rifiuti e' previsto l'obbligo di:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

- attenersi delle disposizioni previste dalla leggi, dai regolamenti e dalle Autorizzazioni integrate ambientali per quanto attiene la classificazione e lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- assicurarsi che nel caso di ricorso ad aziende esterne per lo smaltimento dei rifiuti le stesse dispongano della autorizzazioni necessarie;
- compilare accuratamente la documentazione richiesta dalla normativa per procedere allo smaltimento dei rifiuti;
- procedere alla bonifica di siti inquinati assicurando il rispetto delle disposizioni di legge e adempiendo agli obblighi di comunicazione imposti dalla normativa;
- adottare i mezzi tecnici necessari (es. materiale assorbente) per far fronte allo sversamento accidentale dei prodotti utilizzati nei processi produttivi.

E' previsto il divieto a carico di tutti i soggetti che operano in nome e per conto di STEWART ITALIA (compresi consulenti esterni) di:

- smaltire qualsiasi rifiuto prodotto nel corso dello svolgimento dell'attività aziendale diversamente da quanto previsto dalle norme di legge e operando, in tal modo, una violazione del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i;
- miscelare i rifiuti.

Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni (laboratori di analisi, aziende incaricate della manutenzione degli impianti, aziende di smaltimento dei rifiuti, ecc.) deve essere contenuta apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne i reati ambientali, sono i seguenti:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale;
- b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati;
- c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni, in relazione alle segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE "R"

Relativa art 25-duodecies reato impiego di lavoratori terzi privi di permesso di soggiorno;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

Descrizione dei reati

La presente Parte Speciale si riferisce al **reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** richiamato dalla disposizione di cui all'art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001.

Per effetto dell'entrata in vigore del **D.Lgs. n. 109/2012**, avvenuto il 9 Agosto 2012, il novero dei reati che possono generare una responsabilità amministrativa degli enti, si è arricchito con la fattispecie criminosa di cui sopra.

In dettaglio, l'art. 25-duodecies prevede che:

"In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro"

L'art. 22, comma 12, del d.lgs. 286/98 stabilisce che:

"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato".

L'art. 22, comma 12-bis, del d.lgs. 286/98 stabilisce che:

"Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale."*

Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale sono, oltre a quelle sopra riportate alle lettere a) e b), *"l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro"*.

In sintesi, l'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000€, se i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

La presente Parte Speciale ha lo **scopo** di:

- individuare ed illustrare le fattispecie di reati relativi all'impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare per i quali, in caso di commissione da parte di soggetti aziendali con contemporaneo interesse o vantaggio per l'Azienda, è prevista la responsabilità amministrativa in capo a STEWART ITALIA;
- indicare i "principi di comportamento" e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner (Destinatari in generale), sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello per quanto inerente il reato relativo all'art. 25-duodecies;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali gli elementi di riferimento per l'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO

STEWART ITALIA ha intrapreso uno specifico progetto di *risk assessment*, volto ad individuare:

- le attività sensibili;
- le modalità attuative del reato;
- la valutazione del livello di esposizione al rischio;
- la descrizione dei controlli, in relazione a procedure, aspetti organizzativi, presidi tecnici ed altro;
- la valutazione dei controlli
- l'individuazione del rischio residuale.

Il progetto ha previsto lo svolgimento di interviste con la Direzione Risorse Umane e l'analisi della documentazione relativa ai controlli esistenti in STEWART ITALIA, che la società ha già implementato per ridurre la probabilità di accadimento del rischio in questione.

Quanto di seguito indicato descrive dei controlli già presenti, regolarmente attuati per evitare di incorrere nella fattispecie di reato evidenziata nel paragrafo precedente.

Alla luce delle analisi svolte il rischio appare efficacemente presidiato.

Di seguito si riporta un elenco delle attività sensibili emerse nel corso del processo di *risk assessment*.

Le attività sensibili sono le seguenti:

1. assunzione del personale, con particolare riferimento ai cittadini extracomunitari;
2. comunicazione dell'assunzione di cittadini extracomunitari agli enti pubblici (Sportello Unico per l'immigrazione, Centro per l'impiego, ecc) in conformità con la normativa vigente;
3. monitoraggio delle scadenze dei permessi di soggiorno e gestione dei rinnovi;
4. gestione dei contratti con appaltatori ed altre aziende;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

5. richiesta di informazioni ai fornitori in merito ai lavoratori impiegati, compresa la possibilità di svolgere verifiche.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

Principi generali

La presente parte speciale definisce delle regole di comportamento rivolte ad amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché a collaboratori esterni e partners commerciali. Tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, Destinatari.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali Soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, siano a conoscenza delle regole di condotta ed operino in conformità con quanto indicato dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire il verificarsi del reato di impiego di cittadini terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare.

Per favorire la chiarezza espositiva ed i comportamenti operativi aziendali, sono stati distinte le regole di comportamento riguardanti i reati di cui alla presente sezioni in due aree:

- “area del fare” (obblighi)
- “area del non fare” (divieti)


Area del “fare” (Obblighi)

In via generale, è fatto obbligo di espletare tutte le attività aziendali e, in particolare, le attività sensibili sopra richiamate, in conformità a:

- le disposizioni contenute nel D.Lgs. 286/1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e s.m.i;
- le regole di comportamento previste dal Codice Etico;
- quanto indicato dallo Statuto societario, dalle procure e dalle deleghe, nelle procedure del sistema integrato qualità, ambiente ed igiene e altre disposizioni emesse da STEWART ITALIA;
- il presente Modello.

Il Datore di Lavoro e le unità organizzative che intervengono nelle aree sensibili (es. Direzione Risorse Umane) operano nel rispetto dei seguenti principi:

- impiegare soltanto lavoratori extracomunitari in possesso di valido permesso di soggiorno;
- richiedere ai lavoratori extracomunitari di esibire il permesso di soggiorno all'atto dell'assunzione e a seguito del rinnovo dello stesso;
- monitorare le scadenze dei permessi di soggiorno;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

- inviare comunicazioni ai dipendenti in prossimità della scadenza del permesso di soggiorno;
- archiviare correttamente la documentazione relativa al permesso di soggiorno;
- inviare le comunicazioni agli enti pubblici competenti, assicurando che le informazioni trasmesse siano veritiere, complete e basate su un'idonea documentazione;
- fornire delucidazioni adeguate e complete ai propri collaboratori ed ad aziende terze che operano nelle attività sensibili sopra indicate, in merito al procedimento da seguire in caso di assunzione ed impiego di cittadini extracomunitari, qualora essi sottopongono ipotesi di dubbio o casi di particolare criticità;
- assicurare il rispetto delle procedure aziendali e degli altri meccanismi di controllo (es. *job description*, disposizioni organizzative) introdotti per favorire la *compliance* con la normativa inerente ai rapporti di lavoro;
- operare nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello.

Area del "non fare" (divieti)

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-duodices del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, il datore di lavoro non può impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale.

Principi procedurali specifici

Di seguito si indicano le regole di condotta ed i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola categoria di reati, STEWART ITALIA rispetta nello svolgimento delle attività a rischio.

Assunzione di cittadini extracomunitari

Al fine di rafforzare i controlli sull'attività in questione si prevede di:

- applicare *la check list* interna riguardante i documenti da richiedere ai candidati, che prevede espressamente la presentazione del permesso di soggiorno;
- acquisire il documento permesso di soggiorno e farne una copia che, in caso di assunzione del personale, dovrà essere archiviata nel dossier personale;
- comunicare all'OdV tramite la scheda dei flussi informativi l'assunzione di cittadini extracomunitari, in modo da poter svolgere ulteriori attività di controllo sulla correttezza dell'iter seguito.

Comunicazione agli enti pubblici per l'assunzione di cittadini extracomunitari

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

Nel caso di assunzione di cittadini extracomunitari, la Direzione Risorse Umane si impegna a comunicare, anche tramite soggetti esterni, l'instaurazione del rapporto di lavoro ai soggetti competenti territorialmente.

Nel modello dovranno essere riportate tutte le informazioni richieste dalle specifiche sezioni, assicurando in particolare la correttezza dei dati trasmessi per il lavoratore extracomunitario relativamente a:

- **titolo del permesso di soggiorno;**
- **numero del titolo di soggiorno;**
- **motivo del soggiorno;**
- **scadenza del titolo di soggiorno;**
- **questura che ha rilasciato il permesso di soggiorno.**

Monitoraggio delle scadenze dei permessi di soggiorno e gestione dei rinnovi


Al fine di ridurre il rischio di impiego di dipendenti il cui permesso di soggiorno è scaduto, la Direzione Risorse Umane effettua le seguenti attività:

- effettua su base almeno mensile un monitoraggio delle scadenze dei permessi di soggiorno dei lavoratori extracomunitari;
- invia, almeno 60 gg. prima della data di scadenza del permesso di soggiorno, una
- comunicazione scritta al dipendente, evidenziando l'approssimarsi della data di scadenza del permesso di soggiorno e richiedendo di consegnare all'azienda copia del documento attestante l'avvenuto rinnovo;
- trasmette in via telematica, anche per il tramite di soggetti esterni, le informazioni relative al rinnovo del permesso di soggiorno al Centro per l'impiego (si veda quanto indicato al punto precedente).

Gestione della contrattualistica con aziende esterne e richiesta di informazioni

Nell'ottica di prevenire il rischio che per la società possa configurarsi, anche soltanto in via indiretta e potenziale, una responsabilità per l'impiego di cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno da parte di appaltatori ed altri fornitori, si prevede di inserire nei contratti da stipulare ex novo, oltre alla clausola 231, quanto segue:

- l'impegno della controparte di assicurare che, nel caso in cui nell'esecuzione della fornitura (o dell'appalto) siano impiegati lavoratori extracomunitari, questi ultimi siano in possesso di regolare permesso di soggiorno e di sollevare la società STEWART ITALIA da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dal mancato adempimento di tale obbligo;
- nel caso di contratti di appalto, di indicare nell'elenco nominativo dei soggetti da consegnare a STEWART ITALIA, per i lavoratori extracomunitari gli estremi del permesso di soggiorno (numero del titolo e scadenza).
- Per i contratti in essere con aziende che nello svolgimento di attività per conto di STEWART ITALIA sono solite impiegare personale extracomunitario, è previsto l'invio di una comunicazione scritta, finalizzata ad integrare i contratti con le indicazioni riportate

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

nei punti precedenti, in modo da manlevare la STEWART ITALIA Srl per eventuali infrazioni compiute dalla controparte.

Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni (consulenti del lavoro, aziende incaricate degli adempimenti legislativi relativi alla gestione del personale, ecc.) deve essere contenuta apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne i reati di cui alla presente sezione, sono i seguenti:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, che devono essere scritte e conservate;
- b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati
- c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni, in relazione alle segnalazioni ricevute.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

PARTE SPECIALE "S"

Relativa art 25-ter s-bis) reato di corruzione tra privati

Descrizione dei reati

La presente Parte Speciale si riferisce al **reato di corruzione tra privati** richiamato dalla disposizione di cui all'art. 25-ter s) bis del D. Lgs. 231/2001.


Per effetto dell'entrata in vigore del **DDL. n. 190/2012**, avvenuto il 28 Novembre 2012, il novero dei reati che possono generare una responsabilità amministrativa degli enti, si è arricchito con la fattispecie criminosa di cui sopra e del reato di induzione indebita a dare o premettere utilità trattato nella parte dei reati speciali verso la PA.

Al 30 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 75, il Decreto Legislativo (D.Lgs.) 15 marzo 2017, n. 38, recante "**Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato**", che recepisce nell'ordinamento italiano la Decisione Quadro citata, in attuazione della delega contenuta nell'art. 19 della Legge n. 170 del 2016 ("Legge di delegazione europea 2015").

Per quanto riguarda il **reato di corruzione tra privati**, l'art. 2635 del codice civile modificato prevede che:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi".

Il Decreto Legislativo (D.Lgs.) 15 marzo 2017, n. 38 ha introdotto il nuovo art. 2635-bis del codice penale che prevede la nuova fattispecie di "Istigazione alla corruzione tra privati":

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

*“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo. **La pena di cui al primo comma si applica** agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.*

Il Decreto Legislativo (D.Lgs.) 15 marzo 2017, n. 38 ha introdotto il nuovo art. 2635-ter del codice penale che prevede:

“La condanna per il reato di cui all’articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all’articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all’articolo 2635-bis, secondo comma”.

Per quanto riguarda il D.Lgs. 231, il DDL. n. 190/2012 ha previsto l’inserimento dell’**art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis**) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell’art. 2635 di cui sopra.

Il Decreto Legislativo (D.Lgs.) 15 marzo 2017, n. 38 comporta modifiche allo stesso art. 25-ter, comma 1, lett. s-bis, del D. Lgs. 231/2001 sopra citato, nel quale:

- per la corruzione attiva tra privati, nei casi previsti dall’articolo 2635, comma 3 Cod. civ. aumenta da 400 a 600 quote la sanzione pecuniaria (oggi da 200 a 400 quote) a carico dell’ente;
- per l’istigazione alla corruzione tra privati (nuovo art. 2635-bis, comma 1, Cod. civ.) introduce a carico dell’ente una sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote.

Al 30 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 75, il Decreto Legislativo (D.Lgs.) 15 marzo 2017, n. 38, recante “Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato”, che recepisce nell’ordinamento italiano la Decisione Quadro citata, in attuazione della delega contenuta nell’art. 19 della Legge n. 170 del 2016 (“Legge di delegazione europea 2015”).

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

Il nuovo D.Lgs, che è entrato in vigore dal 14 aprile, nel Capo II introduce le seguenti *“Modifiche alla disciplina della corruzione tra privati”*.

1. All’art. 2 amplia la rubrica del titolo XI del libro V del Codice civile *“Disposizioni penali in materia di società e consorzi”*, che diventa *“Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati”*.

2. All’art. 3 interviene sull’art. 2635 Cod. civ. *“Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità”*:

- **sostituendo il comma 1**, che contempla una fattispecie nota come *“corruzione passiva fra privati commessa da soggetti interni alla Società o all’Ente”*, nel quale, mantenendo la sanzione penale (reclusione da 1 a 3 anni):

- amplia la dimensione soggettiva, in quanto agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci ed ai liquidatori, aggiunge coloro che nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercitino funzioni direttive diverse da quelle dei predetti soggetti;
- amplia anche la dimensione oggettiva, integrando la frase *“a seguito della dazione o della promessa di denaro o di altra utilità, per sé o per altri”*, con il riferimento alla sollecitazione o richiesta di un vantaggio indebito (*“sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa”*), sanzionando quindi anche l'eventuale richiesta al corruttore, da parte del corrotto, di denaro o di altra utilità;
- introduce la figura della *“interposta persona”* attraverso la quale l'indebito vantaggio sia stato sollecitato, o ricevuto;
- sopprime il presupposto *“cagionando nocumento”* all’ente; ciò comporta che la fattispecie delittuosa viene ora integrata già con la mera sollecitazione, ricezione o accettazione della promessa di denaro o di altra utilità, finalizzate al compimento od
- omissione di un atto in violazione degli obblighi di ufficio o di fedeltà;

- **sostituendo, coerentemente, il comma 3**, che contempla una fattispecie nota come *“corruzione attiva fra privati”*, nel quale (i) introduce la figura della *“interposta persona”* e (ii) integra la frase *“dà o promette denaro o altra utilità”* con *“offre, promette o da’ denaro o altra utilita’ non dovuti”*;

- **modificando, coerentemente, il comma 6**, nel quale le parole: *“utilita’ date o promesse”* sono sostituite da: *“utilita’ date, promesse o offerte”*.

3. All’art. 4 introduce nel Codice civile il nuovo art. 2635-bis che prevede la nuova fattispecie di *“Istigazione alla corruzione tra privati”*, punita con la pena prevista nell’art. 2635 ridotta di un terzo. I soggetti contemplati ricomprendono:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

- dal punto di vista dell'istigazione attiva, chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti, ad un soggetto di cui al comma 1 dell'art. 2635 affinché compia o ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio, o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata;

- dal punto di vista dell'istigazione passiva, i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 2635 che sollecitino per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, al fine di compiere o di omettere atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Va da sé che, qualora l'offerta, la promessa o la sollecitazione fossero accettate, si ricadrebbe nelle fattispecie di cui all'art. 2635.

Rimane, in entrambi gli articoli citati, la previsione che *“Si procede a querela della persona offesa”*.

All'art. 5 introduce nel Codice civile il nuovo art. 2635-ter *“Pene accessorie”*, per il quale la condanna per il reato di cui all'art. 2635, comma 1, comporta in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'art. 32-bis del Codice penale, nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, comma 2.

All'art. 6 riformula l'art. 25-ter, comma 1, lett. s-bis, del D. Lgs. 231/2001, nel quale:

- per la corruzione attiva tra privati, nei casi previsti dall'articolo 2635, comma 3 Cod. civ. aumenta da 400 a 600 quote la sanzione pecuniaria (oggi da 200 a 400 quote) a carico dell'ente;

- per l'istigazione alla corruzione tra privati (nuovo art. 2635-bis, comma 1, Cod. civ.) introduce a carico dell'ente una sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote.

Si applicano, altresì, le sanzioni interdittive, previste dall'articolo 9, comma 2, del D. Lgs. 231/2001.

La presente Parte Speciale ha lo **scopo** di:

- individuare ed illustrare le fattispecie di reati relativi di corruzione tra privati per i quali, in caso di commissione da parte di soggetti aziendali con contemporaneo interesse o vantaggio per l'Azienda, è prevista la responsabilità amministrativa in capo a STEWART ITALIA;
- indicare i “principi di comportamento” e le procedure che l'organo amministrativo, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner di STEWART ITALIA (Destinatari in generale), sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello per quanto inerente il reato relativo all'art. 25-ter lettera s-bis;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali gli elementi di riferimento per l'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO

STEWART ITALIA ha intrapreso uno **specifico progetto di risk assessment**, volto ad individuare:

- le attività sensibili per il reato di cui sopra;
- le modalità attuative del reato;
- la valutazione del livello di esposizione al rischio;
- la descrizione dei controlli, in relazione a procedure, aspetti organizzativi, presidi tecnici ed altro;
- la valutazione dei controlli;
- l'individuazione del rischio residuale,
- la definizione di un *action plan* per mitigare i rischi residuali.

Il progetto ha previsto lo svolgimento di interviste con il personale di STEWART ITALIA e l'analisi della documentazione relativa ai controlli esistenti in STEWART ITALIA, che la società ha già implementato per ridurre la probabilità di accadimento del rischio in questione.


Quanto di seguito indicato descrive dei controlli già presenti in STEWART ITALIA, regolarmente attuati per evitare di incorrere nella fattispecie di reato evidenziata nel paragrafo precedente.

Alla luce delle analisi svolte il **rischio appare efficacemente presidiato**.

Di seguito si riporta un elenco delle attività sensibili emerse nel corso del processo di *risk assessment*.

Le attività sensibili sono le seguenti:

5. la gestione del macroprocesso ciclo attivo, la cui controparte è costituita da soggetti privati, con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - presentazioni commerciali a clienti privati tramite la rete vendita STEWART ITALIA o tramite agenti, rappresentanti e procacciatori d'affari;
 - visite informative ai medici ed operatori sanitari;
 - organizzazioni di meeting e convegni finalizzati alla presentazione e promozione commerciale dei prodotti aziendali;
 - stipula dei contratti di vendita;
 - accettazione ordini;
 - definizione delle condizioni contrattuali (es. listino prezzi, sconti commerciali, ecc.);
 - gestione dei premi a clienti, agenti e distributori;
 - gestione dei reclami e dei resi.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

6. la gestione del macroprocesso *finance*, la cui controparte è costituita da soggetti privati, con particolare riferimento alle seguenti attività:

- richiesta ed erogazione di finanziamenti;
- gestione incassi da clienti (compresi abbuoni, ribassi, sconti, ecc.);
- pagamenti a fornitori.

7. la gestione del macroprocesso ciclo passivo, la cui controparte è costituita da soggetti privati, con particolare riferimento alle seguenti attività:

- scelta del fornitore;
- stipula dei contratti di acquisto.

8. qualsiasi altra attività (es. fornitura di servizi, certificazione qualità, rapporti con laboratori esterni) avente come controparte un soggetto o una società privata, dal cui svolgimento può derivare un beneficio anche soltanto potenziale per STEWART ITALIA.

I suddetti processi determinano un punto di contatto con soggetti privati e presentano, anche soltanto in via potenziale, il rischio di corruzione tra privati.

Ai suddetti processi che potremmo definire *diretti*, in quanto determinano un punto di contatto con soggetti privati, si aggiungono tra le aree sensibili anche i cosiddetti processi *di supporto*, ossia quelle attività su cui la società potrebbe, in linea teorica, fare leva per compiere il reato di corruzione tra privati.

Si citano, a titolo di esempio:

- la gestione degli omaggi a clienti, distributori, agenti, ecc.;
- le vendite a titolo gratuito;
- le spese di rappresentanza sostenuti nei confronti di clienti e fornitori;
- le sponsorizzazioni di iniziative ed eventi organizzati da clienti, fornitori, finanziatori, ecc;
- le donazioni;
- la gestione delle attività di tesoreria;
- la selezione e gestione delle risorse umane;
- gli acquisti di beni e servizi connessi a rapporti commerciali con i clienti;
- l'organizzazione di attività formative, di viaggi studio e di altre attività che coinvolgono clienti privati.

IL CODICE DI FARMAINDUSTRIA

Prima di procedere con l'analisi dei principi di comportamento generali e specifici occorre evidenziare che, anche sul tema, la Società STEWART ITALIA ha aderito al codice di comportamento di FARMAINDUSTRIA e alle prescrizioni sul tema, cui si rinvia, che costituiscono le linee guida per prevenire la commissione dei reati trattati nella sezione nell'ambito dell'attività di divulgazione scientifica, nei propri rapporti con il mondo scientifico e gli operatori sanitari.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

RAPPORTI CON SOGGETTI PRIVATI

Nell'ambito dei reati presi in considerazione dalla sezione si è individuata nei rapporti con i soggetti privati l'area sensibile per il verificarsi del reato di corruzione tra privati.

Sono state individuate le seguenti aree di rischio:

- Acquisto di beni e servizi;
- Studi clinici sponsorizzati;
- Altre aree particolari di contatto con enti privati;

In particolare si è osservato che può costituire indebito vantaggio l'eccessiva riduzione del prezzo di una fornitura operata dal rappresentante dell'Impresa, che può celare un'azione corruttiva.

Del pari anche nell'ambito degli studi clinici, nonostante la regolamentazione, non si escludono comportamenti anomali volti ad interferire con le modalità di esecuzione.

Ulteriori aree sono state individuate nell'ambito dei rapporti con società di gestione e recupero crediti, e con i fornitori di servizi congressuali.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

Principi generali

La presente parte speciale definisce delle regole di comportamento rivolte ad amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio. Tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, "Collaboratori".

Collaboratori interni.

Le regole di comportamento previste nella parte speciale si applicano anche agli agenti, distributori e altri collaboratori esterni e partners commerciali, definiti Soggetti terzi, che nell'espletamento delle attività per conto di STEWART ITALIA, devono attenersi al rispetto di quanto indicato nella sezione.

Collaboratori esterni.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che i Collaboratori interni ed i Collaboratori esterni, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, siano a conoscenza delle regole di condotta ed operino in conformità con quanto indicato dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire il verificarsi del reato di corruzione tra privati.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

- fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con Ente, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello;
- fornire all’OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Protocolli per i Collaboratori interni

Per favorire la chiarezza espositiva ed i comportamenti operativi aziendali, sono stati distinte le regole di comportamento riguardanti i reati di cui alla presente sezione in due aree:

- “area del fare” (obblighi)
- “area del non fare” (divieti)

Area del “fare” (Obblighi)

Nell’espletamento delle operazioni che riguardano i suddetti processi, oltre alle regole di cui al presente modello, i Collaboratori devono, in generale, conoscere e rispettare, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il codice etico;
- il codice deontologico di Farmaindustria;
- le disposizioni organizzative interne (procure e deleghe, poteri di firma, job description, flow charts, linee guida, ecc.) per la parte che regolamentano lo svolgimento delle attività a rischio sopra individuate;
- ogni altro documento che disciplina lo svolgimento dei processi/attività sensibili individuati nella sezione precedente.

In particolare nei rapporti commerciali è fatto obbligo di rispettare i principi e le regole previste dal Codice etico riguardante i rapporti commerciali.

Area del “non fare” (divieti)

E’ fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall’art. 25-ter lettera s-bis) del D.Lgs. 231/2001.

E’ fatto divieto in particolare di:

- a) offrire a soggetti privati omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle regole aziendali (anche tramite agenti, distributori e altri soggetti che operano per conto di STEWART ITALIA).
- b) offrire a soggetti privati omaggi e regali al di fuori dei limiti previsti dal Codice Deontologico di Farmaindustria.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

Le regole aziendali prevedono che i regali **non devono essere rivolti ad ottenere dei trattamenti di favore per la società** che comportino la violazione delle norme di legge, l'alterazione delle regole per un'equa concorrenza oppure il configurarsi di situazioni in contrasto con le disposizioni contenute nel codice etico di STEWART ITALIA. E' previsto il divieto di ogni forma di regalo volto ad influenzare l'obiettività e l'imparzialità di giudizio di soggetti privati (clienti, finanziatori, fornitori, ecc.) e permettere alla società di ottenere indebitamente dei vantaggi economici.

Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e non possono eccedere quanto definito nelle procedure di riferimento.

La finalità degli omaggi deve essere quella di promuovere l'immagine e la reputazione dell'azienda e rientrare tra le normali pratiche commerciali o di cortesia.

Ogni qualvolta sussistono dubbi sull'esiguità del valore o più in generale sulla possibilità che l'omaggio possa influenzare l'obiettività di giudizio, il dipendente deve sospendere la pratica, contattare il suo superiore, richiedere espressa autorizzazione al compimento dell'operazione.

In questi casi può essere consultato anche l'OdV in via preventiva.

In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per STEWART ITALIA.

c) accordare a soggetti privati altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, cessione di prodotti a titolo gratuito, eccetera), che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto a)


d) effettuare donazioni, sponsorizzazioni o riconoscere qualsiasi contributo a favore di soggetti privati al di fuori di quanto previsto dalla linee guida di cui la società si è dotata. In questi casi le donazioni, le sponsorizzazioni e gli altri contributi devono essere debitamente documentati ed autorizzati.

Nel corso del processo di erogazione della donazione, della sponsorizzazione e dei contributi deve essere rispettato il principio di separazione dei compiti. Per le donazioni, le sponsorizzazioni e gli altri contributi si applicano le regole di condotta previste per gli omaggi, ossia l'operazione non deve essere finalizzata ad acquisire trattamenti di favore oppure ad influenzare l'obiettività di giudizio di soggetti privati;

e) sostenere spese di rappresentanza in occasione di incontri con soggetti privati (es. pranzi, cene) per un ammontare superiore ai limiti riportati nelle procedure di riferimento;

f) favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati da soggetti privati come condizione per lo svolgimento successivo delle attività. Tali azioni sono *vietate*, tanto se poste in essere *direttamente* dalla Società, quanto se realizzate *indirettamente* tramite persone non dipendenti che agiscano per conto della Società stessa.

g) ricevere omaggi, regali ed altre utilità da fornitori al fine di avvantaggiarli nell'aggiudicazione di forniture, evitare l'acquisizione di più preventivi, proseguire rapporti commerciali con l'azienda che altrimenti avrebbero dovuto essere interrotti e, più in generale, garantire indebiti vantaggi al fornitore;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

h) riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore di consulenti e partners, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, alle caratteristiche del rapporto di *partnership* ed alle prassi vigenti in ambito locale;

i) riconoscere compensi in favore di fornitori che non trovino adeguata giustificazione, in relazione al tipo di controprestazione

j) procedere all'assunzione di familiari o altri soggetti quando l'assunzione è rivolta ad ottenere indebitamente dei vantaggi da soggetti privati nella conduzione di qualsiasi attività aziendale e al di fuori dell'iter previsto dalle procedure per l'assunzione del personale.

k) Nel quadro dell'attività di informazione e presentazione dei medicinali svolta presso medici o farmacisti è vietato concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura. Il materiale promozionale riguardante i farmaci ed il loro uso, dovrà **avere valore percepito trascurabile, essere non fungibile e comunque collegabile all'attività espletata dal medico e dal farmacista**. Su tale materiale dovrà inoltre essere riportata chiaramente l'indicazione dell'azienda o del prodotto dell'azienda che sponsorizza.

E' comunque vietata l'offerta di incentivi di tipo economico finalizzati a compensare il tempo sottratto dagli operatori sanitari alla loro normale attività professionale e dedicato alla partecipazione a manifestazioni congressuali.

Protocolli per i Collaboratori esterni

I collaboratori esterni comprendono tutti quei soggetti (agenti, procacciatori di affari, distributori, ecc.) che intrattengono rapporti con soggetti privati (es. clienti, fornitori, finanziatori) per conto di STEWART ITALIA.


Srl. In generale nella gestione dei rapporti con soggetti privati per conto di STEWART ITALIA, i collaboratori esterni devono tenere comportamenti conformi alla normativa di riferimento e alle disposizioni contenute nel codice etico di STEWART ITALIA, nel codice deontologico di FARMAINDUSTRIA e nel presente modello 231.

Si vuole evidenziare in via generale che il sistema delle retribuzioni in favore dei collaboratori esterni, ed in particolare degli agenti opera secondo un sistema percentuale effettuato in forza di dati oggettivi: così le provvigioni per gli agenti vengono pagate sulla base dei dati IMS, che rivela i flussi mensili per mbrick ed i dati si riferiscono a intere microaree.

Tale sistema impedisce che l'agente possa godere di ingenti somme a titolo di provvigione, utili alla commissione di reati di cui alla presente parte speciale, riducendo in larga scala il rischio commissione dei reati corruttivi.

Per favorire la chiarezza espositiva ed i comportamenti operativi aziendali, sono stati distinte le regole di comportamento riguardanti i reati di cui alla presente sezioni in due aree:

- "area del fare" (obblighi)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

- “area del non fare” (divieti)

Area del “fare” (Obblighi)

Nell'espletamento delle operazioni che riguardano i suddetti processi, oltre alle regole di cui al presente modello, i Collaboratori devono, in generale, conoscere e rispettare, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il contratto stipulato con l'azienda;
- il codice etico;
- il codice deontologico di Farmaindustria;
- il modello 231;
- la normativa prevista nel contesto locale di riferimento.

In particolare nei rapporti commerciali è fatto obbligo di rispettare i principi e le regole previste nel Codice etico riguardante i rapporti commerciali. In tutti quei casi in cui sorgono dei dubbi in merito ai comportamenti da tenere o si ravvisa la presenza di rischi che possono comportare una violazione del codice etico e del presente modello, è necessario interrompere la realizzazione dell'operazione e rivolgere al referente di STEWART ITALIA per ottenere indicazioni in merito alla procedura da seguire.

Area del “non fare” (divieti)

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter lettera s-bis) (corruzione tra privati) del D.Lgs. 231/2001, che possono comportare la configurazione di una responsabilità amministrativa in capo alla società STEWART ITALIA.

E' fatto divieto in particolare di:

- b)** cooperare con dirigenti e dipendenti di STEWART ITALIA nell'offrire a soggetti privati omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle regole aziendali;
- c)** cooperare con dirigenti e dipendenti di STEWART ITALIA quando la cooperazione è finalizzata ad accordare a soggetti privati altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, cessione di prodotti a titolo gratuito, eccetera), che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto a)
- d)** cooperare con dirigenti e dipendenti di STEWART ITALIA quando la cooperazione è finalizzata ad effettuare donazioni, sponsorizzazioni o riconoscere qualsiasi contributo a favore di soggetti privati al di fuori di quanto previsto dalla linee guida di cui la società si è dotata.

Principi procedurali specifici

Di seguito si indicano le regole di condotta ed i principi procedurali che devono essere rispettati nello svolgimento delle principali attività a rischio.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

Macroprocesso - Ciclo attivo (operazioni di vendita)

Tutte le operazioni di vendita devono essere supportate da idonea documentazione.

E' compito dei soggetti che sovrintendono allo svolgimento dei processi commerciali assicurare che:

- i documenti generati nel corso del processo (ordini e contratti) contengano tutte le informazioni richieste dalla normativa di riferimento, in modo da assicurare la regolarità formale della documentazione e minimizzare i rischi cui è sottoposta la società;
- i documenti siano sottoscritti dai soggetti dotati dei poteri di firma;
- i documenti siano adeguatamente conservati ed archiviati.

E' compito dei soggetti che sovrintendono allo svolgimento dei processi commerciali assicurare inoltre che:

- i collaboratori esterni operino sulla base di idonea documentazione contrattuale redatta in conformità con la normativa di riferimento e contenente un'apposita clausola 231 che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello;
- monitorare il comportamento dei collaboratori esterni per assicurare la conformità del medesimo alle regole contenute nel codice etico e nel presente Modello;
- informare senza indugio la Direzione Risorse Umane e l'OdV in quei casi in cui si ravvisi un comportamento del collaboratore esterno contrario alle regole contenute nel presente modello.

Laddove sorgano dei dubbi in merito alla regolarità formale della documentazione utilizzata, dovrà essere contattato l'ufficio preposto o il consulente legale per valutare preventivamente la correttezza del procedimento seguito.

Per tutte quelle operazioni come i premi, i resi, gli sconti, le forniture a titolo gratuito che riconoscono delle utilità ai clienti è previsto l'obbligo di:

- operare sempre nel rispetto di quanto previsto dal contratto stipulato dall'azienda e dalle procedure aziendali di riferimento;
- laddove, per varie ragioni (es. relazioni commerciali non abituali, urgenze), si verificassero situazioni non regolamentate dal contratto o dalle procedure, è necessario operare nel rispetto dei seguenti principi:
 - garantire la trasparenza e la tracciabilità del processo tramite la produzione di idonea documentazione che permetta di ricostruire le modalità di realizzazione del processo e di risalire alle ragioni che hanno indotto al riconoscimento di utilità a favore del processo;
 - assicurare che nessun soggetto possa gestire in autonomia il processo di riconoscimento di premi, resi, sconti, forniture a titolo gratuito e altre utilità a favore del cliente.


	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

- attenersi ai principi generali di comportamento contenuti nel codice etico e nel presente modello.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne i reati di cui alla presente sezione, sono i seguenti:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, che devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico, relative:
 - alle modalità di svolgimento dei processi commerciali
 - ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale
- b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati
- c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni, in relazione alle segnalazioni ricevute.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

PARTE SPECIALE "T"

Relativa art 603 bis Codice Penale, come riformulato dalla legge 199/2016

Descrizione dei reati

La presente Parte Speciale si riferisce al **reato di caporalato** richiamato dalla disposizione di cui all'**art. 603 bis CP come riformulato dalla legge 199/2016**.

Per effetto di tale riformulazione è stata ampliata la sfera di punibilità con estensione delle sanzioni anche all'utilizzatore della manodopera, e non solo del caporale.

In dettaglio, l'art. 603 bis Cp prevede che:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Significativa è l'estensione della punibilità a "*chi utilizza, assume o impiega manodopera*" sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento approfittando del loro stato di bisogno.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

In tal modo viene ampliata la sfera di operatività dell'incriminazione.

Gli indici di sfruttamento sono individuati in una reiterata corresponsione di retribuzioni palesemente difformi dai contratti collettivi; la reiterata violazione dell'orario e della qualità del lavoro, ai periodi di riposo ed alle ferie, la sussistenza di violazioni delle norme di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro.

La nuova figura di reato è inserita nel novero dei reati presupposto, ed in particolare nell'articolo 25-quinquies della 231/2001.

La società nel cui interesse o vantaggio sia stato commesso il delitto di capolarato è soggetta alle sanzioni pecuniarie da quattrocento a mille quote, a tutte le sanzioni interdittive dell'art. 9 comma 2, per una durata non inferiore ad un anno, ed, infine, l'interdizione definitiva dell'attività, se si accerta che l'ente sia stato utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.

AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO

STEWART ITALIA ha intrapreso uno specifico progetto di *risk assessment*, volto ad individuare:

- le attività sensibili;
- le modalità attuative del reato;
- la valutazione del livello di esposizione al rischio;
- la descrizione dei controlli, in relazione a procedure, aspetti organizzativi, presidi tecnici ed altro;
- la valutazione dei controlli
- l'individuazione del rischio residuale.

Il progetto ha previsto lo svolgimento di interviste con la Direzione Risorse Umane e l'analisi della documentazione relativa ai controlli esistenti in STEWART ITALIA, che la società ha già implementato per ridurre la probabilità di accadimento del rischio in questione.

Quanto di seguito indicato descrive dei controlli già presenti in STEWART ITALIA, regolarmente attuati per evitare di incorrere nella fattispecie di reato evidenziata nel paragrafo precedente. Alla luce delle analisi svolte il rischio appare efficacemente presidiato.

Nei paragrafi 3 e 4 sono indicati, inoltre, dei presidi specifici per rafforzare ulteriormente il sistema dei controlli preventivi e aumentare il livello di *compliance* con le disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2001 e dalle linee guida delle associazioni di categoria.

Di seguito si riporta un elenco delle attività sensibili emerse nel corso del processo di *risk assessment*.

Le attività sensibili sono le seguenti:

- assunzione del personale, con particolare riferimento ai cittadini extracomunitari;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

- comunicazione dell'assunzione di cittadini extracomunitari agli enti pubblici (Sportello Unico per l'immigrazione, Centro per l'impiego, ecc) in conformità con la normativa vigente;
- monitoraggio delle scadenze dei permessi di soggiorno e gestione dei rinnovi;
- gestione dei contratti con appaltatori ed altre aziende;
- richiesta di informazioni ai fornitori in merito ai lavoratori impiegati, compresa la possibilità di svolgere verifiche.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

Principi generali

La presente parte speciale definisce delle regole di comportamento rivolte ad amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché a collaboratori esterni e partner commerciali. Tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, Destinatari.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali Soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, siano a conoscenza delle regole di condotta ed operino in conformità con quanto indicato dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire il verificarsi del reato di impiego di cittadini terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare.

Per favorire la chiarezza espositiva ed i comportamenti operativi aziendali, sono stati distinte le regole di comportamento riguardanti i reati di cui alla presente sezioni in due aree:

- “area del fare” (obblighi)
- “area del non fare” (divieti)

Area del “fare” (Obblighi)

In via generale, è fatto obbligo di espletare tutte le attività aziendali e, in particolare, le attività

sensibili sopra richiamate, in conformità a:

- le disposizioni contenute nell’art. 603 bis Codice Penale;
- le regole di comportamento previste dal Codice Etico;
- quanto indicato dallo Statuto societario, dalle procure e dalle deleghe, nelle procedure del sistema integrato qualità, ambiente ed igiene e altre disposizioni emesse da STEWART ITALIA;
- il presente Modello.

Il Datore di Lavoro e le unità organizzative che intervengono nelle aree sensibili (es. Direzione Risorse Umane) operano nel rispetto dei seguenti principi:

- Far rispettare le contribuzioni previste dai contratti di riferimento
- Far rispettare i normali orari di lavoro

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

- Consentire il riposo ed il periodo di ferie
- Mantenere un controllo costante in termini di sicurezza, impedendo l'attività lavorativa, al sorgere di problemi, e fino alla risoluzione degli stessi
- Fornire *delucidazioni* adeguate e complete ai propri collaboratori ed ad aziende terze che operano nelle attività sensibili sopra indicate, in merito al procedimento durante il rapporto di lavoro.
- Assicurare il rispetto delle procedure aziendali e degli altri meccanismi di controllo (es. job description, disposizioni organizzative) introdotti per favorire la compliance con la normativa inerente ai rapporti di lavoro;
- operare nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello.

Area del "non fare" (divieti)

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 603 bis Codice Penale.

Principi procedurali specifici

Di seguito si indicano le regole di condotta ed i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola categoria di reati, devono essere rispettati nello svolgimento delle attività a rischio.

Gestione dei rapporti di lavoro


Nell'ottica di prevenire il rischio che per la società possa configurarsi, anche soltanto in via indiretta e potenziale, una responsabilità come da norma citata, da parte di appaltatori ed altri fornitori, si prevede di inserire nei contratti da stipulare *ex novo*, oltre alla clausola 231, quanto segue:

- l'impegno della controparte di assicurare che, nel caso in cui nell'esecuzione della fornitura (o dell'appalto) siano impiegati lavoratori, questi siano regolamentati nel pieno rispetto dei principi in materia di equa retribuzione, diritto al riposo, e diritto alla qualità e sicurezza del lavoro e di sollevare la società STEWART ITALIA da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dal mancato adempimento di tale obbligo;

Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni (consulenti del lavoro, aziende incaricate degli adempimenti legislativi relativi alla gestione del personale, ecc.) deve essere contenuta apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne i reati di cui alla presente sezione, sono i seguenti:

- proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, che devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico, relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni, in relazione alle segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE "V"

Reati Tributari (Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) (articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020).

Il secondo comma dell'art. 39 del decreto legge 26 ottobre 2019 n.124 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" (il "Decreto Fiscale"), convertito con modifiche dalla L. n. 157/2019, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati cosiddetti tributari, introducendo nel d.lgs. 231/01 l'art. 25- quinquiesdecies.

In particolare si tratta dei delitti di cui al d.lgs. 74 del 10 marzo 2000: **(i)** dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; **(ii)** dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; **(iii)** emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; **(iv)** occultamento o distruzione di documenti contabili e **(v)** sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Inoltre con il D. lgs del 14 luglio 2020 n. 75, recante l'attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'UE mediante il diritto penale, il legislatore ha completato l'elenco dei reati tributari - già introdotti dall'art. 39 del decreto legge 26 ottobre 2019 n.124 - includendo il delitto di dichiarazione infedele, il delitto di omessa dichiarazione ed il delitto di indebita compensazione.

I reati tributari che rilevano ai fini della responsabilità dell'ente ex decreto 231 e che, al contempo, possono dare origine anche al delitto di autoriciclaggio sono:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co.1 e co. 2-bis, d.lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, d.lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000);

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024


- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. 74/2000);
- omessa dichiarazione (art. 5, d.lgs. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10-quater, d.lgs. n. 74/2000).

Gli ultimi tre reati tributari elencati rilevano, ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, esclusivamente qualora commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA e per un importo superiore a 10 milioni di euro.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e 2 bis, del d.lgs 74/2000) *“E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”*

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del d.lgs 74/2000) *“Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle Consip Internal scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.”*

Dichiarazione infedele (art. 4 del d.lgs 74/2000) *“1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte*


	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. 1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)."

Omessa dichiarazione (art. 5 del d.lgs 74/2000) *"1. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 1-bis. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto."*

L'art. 5 del D.Lgs. 75/2020 ha modificato l'articolo 25 –quinquiesdecies del D.lgs 231/2001, inserendo dopo il comma 1, il seguente: *«1 -bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10 -quater , la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.»*

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del d.lgs 74/2000) *"1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero*

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del d.lgs 74/2000) *"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.*

Indebita compensazione (art. 10-quater del d.lgs 74/2000)³ *"1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. 2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro".*


Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del d.lgs 74/2000) *"1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni."*

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

- gestione delle risorse finanziarie e monetarie
- registrazione contabile di fatture attive e passive
- gestione della fiscalità aziendale
- gestione scritture contabili
- gestione delle operazioni relative al capitale e agli utili

Principi di comportamento

Al fine di prevenire i reati sopra enunciati, tutti i destinatari devono rispettare, oltre i principi di comportamento già previsti ed espressi nel Codice Etico, anche quelli riportati nei documenti organizzativi adottati dalla Società, nonché tenere comportamenti conformi a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

Inoltre i Destinatari del Modello, competenti per le attività oggetto di regolamentazione della presente Parte Speciale, sono tenuti a garantire l'attuazione del principio di segregazione dei compiti e delle funzioni anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure:

- garantire la tracciabilità e la documentabilità di tutte le operazioni effettuate, prevedendo specifici obblighi di archiviazione; o garantire che le attività a rischio prevedano i necessari controlli gerarchici, che devono essere tracciati/documentati; o garantire la piena collaborazione agli organi di controllo nell'ambito degli audit/controlli inseriti, oltre che nell'ambito di eventuali indagini/accertamenti da parte di organi esterni;
- garantire la corretta applicazione del Sistema disciplinare, in caso di mancato rispetto dei principi e dei protocolli contenuti nel Modello; con particolare riguardo alla gestione dell'anagrafica fornitori;
- garantire la corretta gestione dell'anagrafica fornitori ed il suo costante e tempestivo aggiornamento;
- procedere ad eventuali modifiche delle anagrafiche già esistenti solo a seguito di espressa e documentata richiesta ed in presenza della documentazione a supporto della modifica richiesta; con particolare riguardo alla formazione del bilancio o tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio;
- rispettare i principi contabili adottati in azienda e segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni caso di mancato allineamento o scorretta applicazione;
- assicurare la puntuale applicazione di regole di "segregazione" dei compiti tra il soggetto che ha effettuato un'operazione, chi ne cura la registrazione in contabilità e chi, infine, effettua il relativo controllo;
- assicurare, nella gestione dei rapporti delle funzioni aziendali competenti la tracciabilità delle richieste pervenute e di quelle evase, con evidenza della documentazione prodotta;
- rispettare e garantire gli specifici controlli gerarchici;
- assicurare che tutti i pagamenti riferiti ad acquisti realizzati dalla Società vengano effettuati a fronte dell'inserimento a sistema della fattura corrispondente da parte del personale a ciò debitamente autorizzato, previa verifica della relativa regolarità formale e della congruità del pagamento con il contratto/ordine d'acquisto corrispondente;
- assicurare che tutti i pagamenti relativi ad acquisizioni di beni e/o di servizi corrispondano all'effettivo acquisto del bene e/o del servizio da parte della Società;
- assicurare che la fatturazione attiva di Stewart nei confronti degli enti, avente ad oggetto i corrispettivi relativi alle attività e forniture sia effettuata nel rispetto dei passaggi autorizzativi e di controllo previsti dalle procedure aziendali ai fini dell'emissione ed approvazione delle fatture attive;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

- con particolare riguardo alla tenuta delle scritture contabili o custodire in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento; o garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie, anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure.

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

Soci

Amministratori

Responsabile Amministrazione

Consulenti in materia di bilancio e fiscalità

Revisore dei conti

Protocolli di controllo specifici

Tutte le operazioni di pagamento, sia per quanto concerne le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti Locali, ecc, che per quanto concerne i privati, viene effettuato attraverso l'utilizzo di metodi tracciabili (bonifico) e mediante fatturazione elettronica.

In generale, è fatto divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere comportamenti che possano rientrare, anche potenzialmente, nelle fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001, ovvero di collaborare o dare causa alla relativa realizzazione.

Nell'ambito dei citati comportamenti è dunque fatto divieto, in particolare, di:

- indicare elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
- indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
- occultare o distruggere documenti contabili;
- rappresentare e/o trasmettere, ai fini dell'elaborazione e rappresentazione in bilanci, relazioni, prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o non rispondenti alla realtà;
- omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- porre in essere azioni finalizzate a ledere gli interessi dell'azionista e/o dei creditori attraverso azioni mirate e fraudolente;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	C.E. 001.04
		Data: 05.11.2024

- ostacolare le attività di verifica e di controllo degli organi/funzioni preposti; • omettere la comunicazione di dati ed informazioni relativi alla Società, così come disposto dallo Statuto sociale.
- emettere fatture o rilasciare documenti per operazioni inesistenti.

Sulla base della metodologia adottata per la costruzione del Modello fondata sull'analisi dei processi per rischio-reato, ciascun referente aziendale è responsabile dell'effettiva applicazione delle attività di controllo

Al fine di mitigare i rischi connessi alla realizzazione delle fattispecie di reato previste dal Decreto, la Società nell'ambito del sistema di presidi di controllo, prevede l'attività di monitoraggio dell'Organismo di Vigilanza, che vigila sulla efficacia del Modello e sul rispetto delle prescrizioni ivi contenute. L'OdV, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività.

A tal fine, l'OdV riceve anche appositi flussi informativi dalle strutture aziendali individuate sia nel Modello e relative Parti speciali, sia nelle procedure aziendali di riferimento.

Area del "non fare" (divieti)

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste, quali l'accettazione di pagamenti non tracciati.